

P A R E R E

ECCLESIASTICO-POLITICO
SULL'EPITOME DEL DITTO

DEL GIURECONSULTO
BERNARDO BRUSSONE,

E DI ALTRI OPUSCOLI DEL TEMPO
DELL' ABA TE
D. GIO: CAMILLO ROSSI

*Professor di Leggi, e Sagra Teologia ,
e Teologo dell' Eccellentissima , e
Fedelissima Città di Napoli.*

DEDICATO A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL SIGNOR CARDINALE

GIUSEPPE CAPECE ZURLO

Arcivescovo della Chiesa Napolitana .



IN NAPOLI MDCCXCI.

COLLE STAMPE DI MICHELE MIGLIACCIO

Con licenza de' Superiori :

Charissimi omnem sollicitudinem faciens scriben-
di vobis de communi vestra salute . Necesse
habui vobis scribere : deprecans supercertari
semel tradito Sanctis Fidei . Subintroierunt
enim quidam homines (qui olim præscripti
sunt in hoc iudicium) impii Domina-
tionem autem spernunt ; Majestatem autem
blasphemant Hi autem , quæcumque
quidem ignorant , blasphemant .

Epist. Cathol. B. Judæ Apostoli .

Emo , • Rmo Signore .

Si contagiosa, e frequente è l'inondazione delle massime , fogli , e libelli incendiarij , che a danno della Religione , e del Pubblico , spargonsi da Libertini e Fanatici, sotto la mentita larva di Filosofi , che sembra quasi visibilmente avvicinarsi l'infelice tempo predetto dall' Appostolo delle genti, *cum sanam doctrinam non sustinebunt , sed ad sua desideria coacervabunt sibi Magistros prurientes auribus ; & a veritate quidem auditum avertent , ad fabulas autem convertentur . II. ad Timoth. IV. v. 3.*

Odia-

Odiano essi la legge, perchè gl' infrena, e scopre la depravazione del loro cuore; distrugger tentano il Cristianesimo, perchè santifica de' doveri, che loro dispiacciono; la Chiesa che ne riscuote l'osservanza è divenuta l'oggetto della loro persecuzione ormai manifesta. Audaci egolino ed impazienti d' ogni freno, attaccano oltracciò lo stesso Trono de' Principi, da Dio dati pel buon governo de' popoli, e per la protezione della Religione, dove dirette erano principalmente le mire arcane di questa Cabala devastante.

Qual tempo adunque più opportuno pei Vescovi preposti alla specola della Chiesa, Pastori del deposito, e del Gregge di Gesù Cristo, di scuotere i Popoli alla loro cura affidati, avvertirli dell'imminente pericolo, in cui va irreparabilmente a sommergerli tal delirante Filosofismo, secondo l'oracolo dell'Appostolo: *Videte, ne quis vos decipiat per Philosophiam, & inanem fallaciam: ad Coloss. II. v. 8.*; di farsi muro per la casa d'Israello contra il rovesciamento totale, onde vien minacciato tutto il sistema cattolico; e di difendere coraggiosamente i diritti dell'Episcopato, e della Chiesa intera di Gesù Cristo?

Ben

Ben si avvide l'E.V. della infidiosa trama, onde ad isconcertarne i rei disegni, ed a porre in salvo col deposito della dottrina il suo Gregge, dichiarar volle colla più autentica testimonianza della sua Chiesa quale fosse la Fede, e quali principj insegnasse in tutti generalmente i fatti della Religione. E di questo appunto assicurar noi volle coll' aurea *Sinopsi Teologica*, dove separandosi il buon frumento dalla Zizzania, si premunisce il Fedele contra l' errore, e gli si appresta ancora il pascolo della sana dottrina. Questa, ed altre molte veramente Pastorali sollecitudini appalesarono il sommo suo orrore insieme, e lo zelo Appostolico contra tali false massime, per cui ha giustamente in tante occasioni dimostrato la più segnalata esecrazione; col fatto seguendo dietro all' avviso dell' immortal S. Leone *Ep. 132. cap. 2. Jactent se in sui eloquii vanitate, & de argumentationum suarum versutia, quae inimica est Fidei, gloriantur; nobis placeat Apostoli obedire praeceptis, dicentis: Videte, ne quis vos decipiat per Philosophiam.*

A sì interessanti considerazioni, quanti Cattolici ripieni di zelo per l'onore, e gloria di Dio si sono armati per abbattere
que

questo mostro crescente a distruggimento della Sagrosanta Religione? E più specialmente quanti Ministri di Chiesa Santa sono vigorosamente accorsi colla parola e coi scritti alla difesa del Santuario? Anche io, che al carattere di Cattolico accoppio il dovere di Ecclesiastico, ho creduto, che non che dicevole mi fosse, anzi necessario di prender la penna in difesa della Chiesa mia Madre. Quindi mi ho dato il travaglio di leggere tai micidiali libelli, ed opuscoli, attentamente esaminarli, rilevarne le massime velenose, metterne in aspetto il pericolo, smentirne la malvagità, confutarne l'errore; per cui ne ho steso il quì annesso Parere, corredato di riflessioni, che dopo il più scrupoloso esame ho creduto di pura, e soda dottrina; ch'è quella appunto, che ho rilevato felicemente insegnata, e praticata finora da questa esemplarissima Chiesa di Napoli Metropoli di tutto il Regno.

E poichè ripieni ancora son tali libretti di sentimenti ingiuriosi, e distruttivi della Maestà de' Sovrani, cui l'Eminenza Vostra, nonché ogni Cittadino, massimamente Cattolico, è sì giustamente impegnato; questi ancora sotto i suoi auspicj io vengo a confutare nel presente *Parere Ecclesiastico-Politico*.

Pqr.

Porterà esso fastoso in fronte il suo pregiato Nome, scritto per lo buon pascolo della Greggia, di cui Ella è il Pastore, per la quiete della Popolazione, di cui è il Padre, per la salute de' Fedeli, di cui è il Maestro insegnando coll' Appostolo il dovuto rispetto alla Divina Potestà de' Principi, per la tranquillità del Monarca, di cui Ella ha riportata la confidenza, e la stima.

La Priego umilmente perciò ad accogliere con benignità questa mia qualunque siasi piccola fatica accordandole il suo valevole Patrocinio; e supplico il Padre delle misericordie, perchè le conceda la pienezza delle sue grazie, e de' suoi lumi a sempre più governar felicemente in questi calamitosi tempi la sua Chiesa.

Di V. Eminenza Rma.

Umiliss., ed Obbedientiss. Servo.
Gio: Camillo Roffi.

P A R E R E

ECCLESIASTICO-POLITICO

SULL' EPITOME DEL DRITTO.


C HE i nemici della Chiesa sieno i nemici ancora del Trono, e i distruttori della Gerarchia sieno i disprezzatori ancora del Principato, è una verità ormai così nota, che dir si può che si veda cogli occhi proprj, e si tocchi ancor colle mani, non senza amare lagrime de' buoni Cattolici, e de' Cittadini fedeli. Lo spirito d' indipendenza, che in essi domina, fa loro odiare ostinatamente l'Autorità, ovunque ella si trovi, ed intraprendere a distruzione di essa i più irreligiosi, e rivoltanti mezzi, che possano immaginarsi; poichè fanno che scossa questa, loro riman libero il campo al libertinaggio, ed all'Anarchia. Quindi è che col medesimo colpo rovesciano la Chiesa, e lo Stato, la Potestà, e la tranquillità de' Principi, e de' Pastori. Se altro argomento mancasse, una indubitata pruova ne fa il presente Libello, che analizziamo. Fattosi l'A. di esso così all'istante, e di proprio arbitrio giusta l'apologo *ex futuro Medicus*, cioè da Legista Teologo, e da Fattista Politico si è messo a bestemmiar per ignoranza de' più sagrosanti, da lui nè anco imparati, Dogmi di nostra Religione,

con disprezzare , e conculcar di vantaggio le più costabilite pie pratiche , statuti , ed offer-
vanze di S. Chiesa , non che i più rassodati
dritti de' Principi , e del Principato . Noi pro-
porremo ad uno ad uno i suoi errori , almeno i
più principali , perchè , essendo quell'opuscolo un
complesso di falsità e di stravaganze , come an-
che di massime sediziose , ed antimonarchiche ,
potrà ognuno , che lo legga , e principalmente nel
III. e IV. Capo , avvedersi della malignità , ed irre-
ligione , non che della inconseguenza , contrad-
dizione , e spirito di rivolta , che in se contiene .

Noi per maggior chiarezza dell' Opera la
divideremo in due Parti , delle quali la prima
svelerà , e ributterà gli errori dell' A. contra
la Chiesa . La seconda le massime sediziose con-
tro alla Monarchia . La suddivideremo in altret-
tanti Paragrafi , quanti sono i più grossolani ,
e madornali errori dell' Autore , con apporvi ri-
spettivamente il nostro giudizio , ed insieme un
breve , e succinto ragionamento di esso . Prote-
standoci una volta per sempre che censurando ,
e confutando i suoi errori non intendiamo of-
fendere le sue intenzioni , nè la sua persona ,
ma difender soltanto la verità , per indurlo se
sia possibile , a ravvedimento , secondo l' aurea
regola di S. Agostino : *Diligite homines , interfi-
cite errores , sine superbia de veritate presumite ,
sine savitia pro veritate certate* (1) .

§. I.

(1) Lib. 1. contr. Litt. Petiliani c. 29.

P A R T E I.

Errori dell' A. contro alla Chiesa.

§. I.

Eretico-Scismatica Nozione ; e Definizione della Chiesa assegnataci dall' Autore.

L' Autorità della Chiesa, e la di lei Gerarchia, che forman pure la base immobile del di lei edificio, e l'inalterabil glutine della di lei unità, e sussistenza, sono due oggetti dell'avversione, e l' doppio scopo de' colpi, e dell'ardire del nostro Giureconsulto. Per cui più insanabilmente diroccare, e proscindere investe l'albero dalla radice, ed osa guastare, e corrompere l' istessa natura, e costituzion della Chiesa, togliendole tutto ciò, che ha di esteriore, e di visibile, il che forma l' oggetto del suo governo, e l' carattere necessario, onde si contraddistingue da ogni altra Setta, ed a noi si rende manifesta, e cospicua. Ne presenta quindi una idea tutta ereticale, e scismatica, ed una definizione non meno difettosa, che erronea. Giova udire le sue parole per discoprir lo spirito di questa iniquità.

I. Nominando egli la Chiesa, non con altro nome l' appella, che col vocabolo erroneo di *Collegio de' Cristiani*, che si sa esser usurpato da' Novatori per combatter di fronte la di lei Cattolicità, ed Indipendenza. Non dinotando altro la parola *Collegio*, secondo le leggi civili, che picciola adunanza di gente senza carat-

tere, la quale vive colle leggi, che vuole, illecita di sua natura, autorizzabile, e dipendente soltanto dalla repubblica (1). Parlando (2) de' Ministri istituiti da G. C. pe' l governo della sua Chiesa, ei con manifesta eresia li riduce a' soli Preti senza veruna distinzione nè di potestà, nè di grado, toltin' espressamente di mezzo i veri Vescovi (cioè come oggi si appellano), ed i Diaconi, quali ultimi, afferma, istituiti dalla Chiesa. (3) Parlando del suo Capo, la costituisce cogli Eretici sotto un Capo invisibile Gesù Cristo; e non ne dà, che una *vigilanza superiore* al Papa, cui dice *propria anche de' Principi Cristiani* (4), riserbandone a questi la potestà, la cura, ed il governo (5). Parlando dell' autorità Ecclesiastica colla mania degli Eretici, o de' falsi Cattolici la restringe ad una insufficientissima *vigilanza*, e *semplice sollecitudine*, e ad una semplice direzione Pedagogica, senza veruna ubbidienza, e soggezione (6). Parlando delle sue leggi le chiama con manifesto Richerismo *Leggi Collegiali* (7), e le sue censure le fa dipendere da tutto il Collegio, essendo un *Dritto Collegiale* (8), quasi si appartenessero quelle a tutto il preteso ereticale Collegio, e dipendessero queste, o fossero di

(1) Dig. de Colleg. & corp. illicitis.

(2) Pag. 173. e segg. (3) Pag. 180. (4) P. 160.

(5) Pag. 48. e 150. (6) Pag. 122. e 169.

(7) Pag. 70. e 101. (8) Pag. 125.

di dritto anchè del Popolo ; eresia, che si sa esser di Marfilio Padovano , risuscitata da Richerio , e Lutero , tanto solennemente condannata in Francia, e poi in Roma nel secolo passato (1).

II. Su queste ereticali teorie, e su questo piano fanatico pianta egli la sua (ch' ei dice propria) definizione della Chiesa „ La Chiesa, „ dic'egli p.38. **PROPRIAMENTE** dicefi quella Società de' Fedeli convocati sotto il nostro Capo Gesù Cristo , per la consecuzione de' beni eterni da Lui acquistati col prezzo del suo Sangue , per coloro che su di questa terra „ colla direzione de' Ministri da Lui istituiti „ credessero in lui , e menassero vita uniforme alla sua. Dietro una tal nozione, e definizione della Chiesa falsa, erronea, ereticale, e scismatica crederem noi che abbia una vera idea l'Epitome dell'articolo del Simbolo: *Credo nella Chiesa Cattolica* ? Se così fosse , indarno , e senza fondamento veruno sarebbero da noi separati su questo articolo i discepoli di Lutero , e Calvino , poichè l'istesso, e forse più vantaggioso ritratto essi formano della Chiesa , che non ne presta con questa nozione, e definizione l'Autore.

III. Poichè 1. ^{col} definizione potrebbe ella convenire ancora ad ogni conventicola di Scismatici ; *Schismaticos non fides diversa facit, sed communionis disrupta societas* (2), e di Ere-

A 4

tici

(1) *Autorité des deux Puiss. Trois. par. chap. 1. §. 2.*

(2) *Hieron. in c. 3. ep. ad Tit. v. 10.*

fici ancora. Sistema empio di Chiesa riprova-
to, ed esecrato, come vedremo, nel Ministro Ju-
nien dal chiarissimo Vescovo di Meaux. 2. Per-
chè toglie il Capo visibile della Chiesa tanto
necessario alla di lei Unità, non riconoscendo
altro Capo, che Gesù Cristo: errore, com'è
manifesto, condannato in Giovanni Hus dal Con-
cilio di Costanza (1): *Petrus*, dicea quell' Ere-
siarca, *non fuit, nec est caput Ecclesiae Sanctae
Catholicae*, da cui si sa averlo poscia attinto,
e più furiosamente sostenuto Lutero, e Cal-
vino, e i lor moderni Gregarj. 3. Perchè to-
glie a' Pastori quella vera *Potestà*, che loro ha
data Gesù-Cristo di propria bocca, non lascian-
do ad essi, che una semplice *direzione* Ped-
agogica. *Eretical delirio*, dice il Concilio di Sens,
chimerizzato da un altro pari Giureconsulto del
secolo XIV. Marsilio Padovano nel suo *pestilen-
tial Difensore*, e risvegliato da più *Adulatori* tra
i *Luterani* (così son chiamati questi Eretici tra gli
Eretici) 4. Perchè omette nella definizione della
Chiesa ciò, che forma principalmente la di lei
visibilità, qual'è appunto la *professione* della me-
desima Fede, e la comunione ancora a' mede-
simi Sacramenti, lo che confessano, come or
mostreremo, i medesimi Pseudo-Riformati; on-
de supera la di loro baldanza. 5. Perchè con
quel termine caziofo di *Ministri istituiti da Gesù
Cristo* posto nella definizione, che si sa dalla
sua nozione di Chiesa restringere a' soli Preti,
esclusi

(1) *Sess. 15. Artic. 7. item. 11. & 27.*

esclusi i Vescovi , ed i Diaconi , sovverte la Gerarchia Ecclesiastica costante , come professa la Chiesa (1) *Divina ordinatione* di Vescovi , Preti , e Ministri , e turba quindi le Successioni Apostoliche , e con ciò l'Apostolicità della Chiesa, altro errore de' Protestanti. 6 Perchè se il *menar vita uniforme a quella di Gesù Cristo* è un carattere della Chiesa , ne verrebbe in seguito, che i peccatori non sono nella Chiesa , poichè non *menano vita uniforme a Gesù-Cristo*. Nel che hanno variato orribilmente i Novatori ; come fa l' Autore medesimo , che poco dopo espressamente afferma esser *i buoni , e i mali* nella Chiesa .

IV. E sarà mai questa l' unica , e perfetta colomba, e sposa illibata di Gesù Cristo , o il Regno di Satanasso , e la prostituta Donna di Babilonia? E qual' Uom Cattolico potrà in questo svisato, e difforme scheletro ravvisare la vera Chiesa di Gesù-Cristo, che si confessa nel Simbolo *Una, Santa, Cattolica, ed Apostolica*? Che unità potrà mai ravvisarsi in una Chiesa senza un esterno vincolo di professione della medesima Fede , di comunione a' medesimi sacramenti , che la congiunga? Che unità senza Gerarchia , che la governi ; senza Capo visibile che la moderi ; senza autorità , che ne renda i membri obbedienti , e sommessi , e quindi tra se legati e congiunti? *Giusta la promessa di Gesù Cristo la sua Chiesa, ch' è il suo Re-*
gna

(1) *Trid. Sess. 23. Cap. 4. Can. VI.*

gno fabbricata sopra la pietra, sopra la medesima confessione di fede, dice il chiarissimo Bosfuet (1), e sopra lo stesso GOVERNO ECCLESIASTICO è perfettamente unita: dal che segue ch'è inconcussa, e che le porte dell' Inferno non prevaleranno mai contro di essa, cioè che la divisione, la quale è il principio della debolezza, e il carattere dell' Inferno, non la vincerà mai contro l' Unità, ch'è il principio della forza, e il carattere della Chiesa.

V. Che Santità potrà mai contradistinguerfi in un sistema di Chiesa comune, e proprio a tutte le Sinagoghe di Satana; in cui si professino, o si contengano sì mostruosi errori, che di sopra vi abbiám ravvisati; che finalmente, in seguela del suo sistema, va dipingendo in tutto il suo libro l'Autore, come ripiena di abusi, d'illusioni, di dispotismo, di superstizione, di idee fantastiche, di mal intesa Religione, di abusive introduzioni, e costumanze, che s'Insegnano, e che si Praticano? Di conseguenze erronee, e voti temerarij passati in Canone, ed approvati per legge ne' generali Concilj di O impudentissimas voces! E che più mancherebbe a dichiararla la Sinagoga dell' Anticristo de' Luciferiani (2) la Cattedra di pestilenza de' Donatisti (3), la Babilonia di Lutero, o il Mistero d' iniquità del Mornéo? Queste voci abbominevoli, detesta-

(1) *Variaz. lib. 15. num. 173.*

(2) *S. Hieronymus. Dial. advers. Lucifer.*

(3) *S. Aug. lib. 2. cont. litt. Pet. c. 28.*

stabili , piene di falsità , e presunzione ; non appoggiate a verità alcuna , non illustrate da veruna sapienza , non condite di sale alcuno , vane , temerarie , precipitose le profferiscono coloro , dice S. Agostino , che non sono nella Chiesa : *Hoc dicunt, qui in illa (Ecclesia) non sunt* (1). La ragione l'arrecca S. Cipriano (2) : *Adulterari non potest Sponsa Christi, incorrupta est , & pudica* ; e più precisamente S. Agostino istesso (3) : *Ecclesia Dei . . . quæ sunt contra fidem, vel bonam vitam, nec adprobat, nec tacet, nec facit* .

VI. Che Cattolicità può mai darsi in un prospetto di Chiesa così ristretto , e difforme ? Che Universalità può mai darsi in una società d' *illusi, superstiziosi, e fantastici* ? Che Universalità in un meschinissimo Collegio di Cristiani, nel quale egli converte , e restringe la Chiesa ? Chi direbbe mai Universale, e Cattolico il Collegio degli Auguri , de' Pontefici , e de' Decemviri di Cicerone (*de Off.*) , o quel degli orifici , de' ciabattini e fabri di Plinio (4) ? Che Universalità di Dottrina in una Chiesa , che non richiede altro essenziale carattere , che il *credere in Gesù Cristo sotto la direzione de' Ministri* , cosa che volentieri confessano , Novaziani , Donatisti , Valdesi , Ussiti , Taboriti,

(1) *In psalm. 101. Concioæ 2.*

(2) *De Unit. Eccl. Ed. Pamel. num. 20.*

(3) *Ep. 55. al. 119, n. 35. (4) Ep. 42. lib. 10.*

riti , Luterani , Calvinisti , Zuingliani , Anabattisti , Rimostranti , e quasi anzi tutte le Sette , che son tuttavia separate dalla Chiesa , non ostante che credano in Cristo sotto la direzione Pedagogica de' Ministri , ed i primi anche sotto il vero governo de' rispettivi Pastori ? Che Universalità di tempo , e di luogo in una nuova foggia di Chiesa sconosciuta a tutta l' antichità , e per quanto è vasta la Terra , che sempre han riconosciuto la professione della medesima Fede , la comunione a' medesimi Sacramenti , e riti esteriori della Chiesa , la vera *sobbezzione* , ed *obbedienza* a' suoi Pastori , e Vescovi istituiti da Gesù Cristo , e l' attaccamento alla Sede di Pietro , centro della Cristiana Unità , ed al Romano Pontefice , Capo di tutto il gran Corpo di essa , come i veri contrassegni , e le divise infallanti della vera Chiesa Cattolica ? Che Universalità finalmente di Gregge in una Chiesa composta di Uomini , che *menano vita uniforme alla vita di Gesù Cristo* , cosa , che non ricuserebbero gli stessi nemici della visibilità della Chiesa Novaziano , e Donato , Pelagio , Viclefo , Lutero , e i suoi seguaci , che han preteso perciò esser la Chiesa de' *veri credenti* , e de' *veri seguaci di Cristo* ?

Lungi adunque di esser la Chiesa in tal sistema Universale , e Cattolica , altro non verrebbe ad essere , che o un pugnello di gente illusa , ed una combricola di fantastici , o „ un „ adunamento di Sette diverse divise fra loro , che

„ vi-

„ vicendevolmente si scomunicano ; dimodochè
 „ il carattere del Regno di Gesù Cristo è
 „ quello stesso , che Gesù Cristo ha dato al
 „ Regno di Satanaſſo, che ... è diviſo contro ſe
 „ ſteſſo , e dee cadere caſa ſopra caſa fino all'
 „ eſtrema rovina . Coſì il gran Boſſuet (1).
 Non è queſta però la Chieſa di Geſù-Criſto, che
 illuſtrata dalla luce del Signore ſpande per tut-
 to il Mondo i ſuoi raggi , e ſtende i ſuoi ra-
 mi coll'abbondanza di ſua ricolta , per tutta la
 Terra . *Eccleſia Domini luce perſuſa per Orbem
 totum radios ſuos porrigit . . . , ramos ſuos in
 univerſam Terram copia ubertatis extendit* (2).

VII. Che Appoſtolicità finalmente può dar-
 ſi in un fantoccio di Chieſa ignora affatto agli
 Appoſtoli? Che Appoſtolicità di dottrina, e di
 origine in una Chieſa tutta ſpirante novità, ed
 errori? Che Appoſtolicità di miſſione , e ſuc-
 ceſſione in una Chieſa ſenza i veri Veſcovi im-
 mediati ſucceſſori degli Appoſtoli, di gran lun-
 ga differenti da mieri Preti? Non coſì ſ'inten-
 deva , e propugnava l' Appoſtolicità della Chie-
 ſa ne' tempi Appoſtolicì , e nell' antichità ve-
 neranda. Si ſoſteneva allora contra gli Eretici,
 ed i Preti Sciſmatici di que' tempi (come Bla-
 ſto , Marcione , e ſimili) eſſer la Chieſa Appo-
 ſtolica collocata ne' Veſcovi. *Eccleſia numerus E-
 piſcoporum. Tert. (3). Scire debes Eccleſiam in Epi-
 ſcopo*

(1) *Lib. 15. num. 173.*

(2) *S. Cypr. de unit. n. 19.*

(3) *Lib. de Pudic. c. 21.*

scopo esse S. Cyprian. (1), e che dalla successione non interrotta de' Vescovi, non già de' semplici Preti, sino allora si rilevava irrefragabilmente l'Origine, la Tradizione, e la Successione Apostolica. *Traditionem Apostolicam*, scrivea contra Marcione Prête deposto dal Vescovo suo padre, e simili Eretico-Scismatici l'illustre Vescovo, e Martire S. Ireneo (2), *in toto mundo manifestatam in omni Ecclesia adest respicere omnibus, qui vera velint videre; & habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi*, non già semplici Preti, com' era questo Eresiarca, *in Ecclesiis, & Successores eorum usque ad nos*, che si sa essere stati allora veri Vescovi differenti essenzialmente da' Preti. E tralasciando lo stesso S. Padre di tesserne il Catalogo in tutte le altre Chiese, si contenta della Romana, come la massima, ed antichissima tra tutte l' altre; e tessutane la serie di soli dodici da S. Pietro sino ad Eleuterio allor sedente Pontefice conchiude: *Hac ordinatione, & successione (Episcoporum, non già dell' innumerable Collegio de' Compresbiteri uguali in ordine, e potestà di ministero) ea, quæ ab Apostolis est Traditio, & præconizatio veritatis pervenit usque ad nos*. In quest' Ordine, e Successione medesima de' veri Vescovi, dagli Apostoli in poi riconosceva parimente collocata l' Apostolicità della Chiesa a nome di tutti l' antico Tertulliano; e dalla mantanza di que-

(1) *Ep. 69. ad Pyprian*: (2) *Lib. 3. adv. Her. c. 3.*

questa appunto convinceva di novità , di falsità e di scisma tutte l' Eresie, che si vantassero per Appostoliche (1). Lo stesso era il sentimento, e la dottrina di S. Cipriano contra i Preti scismatici de' suoi tempi. Dov' è adunque la tanto necessaria Appostolicità della Chiesa in questo Collegio de' Compresbiteri fondato senza veri Vescovi superiori in ordine, e potestà a' semplici Preti, e continuato quindi senza la vera Missione, e Successione Appostolica? Se fosse Appostolica questa Chiesa la sarebbe anche quella di Vittemberga, di Neumburgo, di Ginevra, cui diciamo con Tertulliano: *Edant origines Ecclesiarum suarum, evolvant ordinem Episcoporum suorum ab initio decurrentem... sic Ecclesie Apostolica census suos deferunt. Confingant tale aliquid haeretici.*

VIII. E questa è la Chiesa, che professa nel Simbolo ogni cattolico? Questa è la Chiesa cospicua, risplendente, e visibile? Una Chiesa di questa specie è sconosciuta, ed ignota non solo a tutti i secoli, e per quanto è esteso l' Orbe Cattolico, ma è rigettata per fin da nemici della Chiesa visibile, e da' medesimi Protestanti; i Caporioni de' quali nelle più solenni confessioni di Fede riconoscono espressamente come parti essenziali della definizione della Chiesa, e come di lei necessarij contrassegni la professione di Fede, la predicazione della parola, l' amministrazione de' Sacramenti, e il Mi-

(2) *De praescript. c. 32.*

nistero de' Pastori (1). Cosicchè attaccati da' Catolici per aver definita in quella di Smalcalde la Chiesa *adunanza de' Santi*, Melantone, di cui ella era, ne imprese la difesa, sostenendo tuttavia ch'Ella *dee sempre durare*, e sempre durar *visibile*; poichè la Predicazione, e i Sacramenti vi erano necessarj. Ascoltiamo la maniera, di cui si parla (2). „ Non abbiamo vaneggiato „ col dire che la Chiesa sia la Città di Platone, „ *che non si trova in terra*: Diciamo che la Chiesa „ *sa è esistente*: che vi sono de' veri Credenti, „ e de' veri Giusti sparsi per tutto l'Universo: „ vi aggiugniamo *i contrafsegni, il puro Vange-* „ *lo, e i Sacramenti*; e questa Chiesa, è quella „ ch'è propriamente la colonna della verità. L'Auttore adunque, che ne ommette i contrafsegni, la professione cioè del Vangelo, la comunione de' Sacramenti ec. per sentimento di sì famoso Protestante, lungi dal definir, come dice, *propriamente* la Chiesa, *ha vaneggiato* costituendola la vera Città di Platone, *che non si trova in terra*. La ragione è di S. Agostino (3): *In nullum nomen Religionis, seu verum, seu falsum, coadunari homines posse, nisi aliquo signaculorum, vel Sacramentorum visibilibus consortio colligentur.*

IX. Ma a che accumularè argomenti per rilevare questo eretical Dogma del Bruffone del Regno di Gesù-Cristo, cioè della Chiesa invisibile,

- (1) *Bossuet Variar. lib. 15. n. 4. e seqq.*
- (2) *Apolog. tit. de Eccl. pag. 144. e seqq.*
- (3) *Lib. 19. contra Faust. Manich. c. 11.*

bile, spirituale, e nascosta, quando egli stesso lo pronunzia in termini poco appresso, ed in tutto il corpo del suo libello? Opponendo in fatti (1) la Chiesa interna all'esterna, la tutta spirituale, e nascosta, a quella, ch'esternamente apparisce in questo Mondo, quanto a dire l'invisibile alla visibile afferma esser quella il Regno della Grazia da Gesù Cristo espressa rispondendo a' Farisei: *Regnum Dei intra vos est*; questa un, Collegio, un corpo morale, come „ ogni altro Collegio, e ciascun altro corpo morale della Repubblica (2); quella „ a nessun „ altro soggetta, che al solo Dio, il quale vi „ esercita questo Regno di G. C.; questa esser soggetta alle leggi temporali, come tutti gli altri „ Cittadini, e sotto la libera, ed indipendente „ testa Civile il governo di essa (3). Dov'è più adunque la Chiesa, ch'è il Regno di Gesù-Cristo, cospicua, risplendente, e visibile per tutto il Mondo, come credere, e professar la debbe ogni Cattolico nel Simbolo? *Catholicam*, dice, S. Agostino (4), *quia toto Orbe diffusa est . . . a solis Ortus usque ad Occasum unius fidei Splendore diffunditur.*

X. Se non che una Chiesa di questa foggia, quale ce la ritratta l'Autore, lungi dall'essere la colonna della verità, e l'argine dell'errore, quanto a dire inerrante, ed infallibile, farebbe anzi la nemica della verità e la cattedra della

B

men-

(1) Pag. 40. (2) Pag. 104., 125. & sape.

(3) Pag. 150. (4) Serm. 131. De temp. n. 242.

menfogna. Che paradosfo non farebbe in fatti, mai quello di credere infallibile , e non foggetta ad errore una Chiefa , che ne ha di fatti adottati moltiffimi? Che paradosfo credere per *infallibile* una Chiefa *illufa*, *superftiziofa*, e *fantafica*? Che paradosfo credere e profettare infallibile una Chiefa ricolma di *confequenze erronee* *passate in canone*, di *abusi rampieci*, di *simoniache*, di *voti remorarij*, autorizzati negli stessi generali Concilij? Questa è la credenza di quei „ che non hanno fe non una fede „ de umana e vacillante, direbbe il chiariffimo „ Bossuet (1). Ma il cattolico, la di cui fede „ è divina e costante, „ dirà senza esitare: Se lo „ Spirito Santo ha promesso alla Chiefa universale di affifterle indefinitamente contro gli „ errori, dunque contro *tutti*; e fe contro tutti, „ dunque *sempre*; ed ogni volta che troveraffi „ in un certo tempo una dottrina stabilita in „ tutta la Cattolica Chiefa, non farà fe non „ per errore, che fi creda effer *nuova* „.

XI. Finalmente lungi dal dimostrarci un tal mostruoso sistema una Chiefa, come se la formò il suo divino Architetto costante inconcussa indefettibile, ed un Regno di G. C. eterno, che non mai passerà in mano altrui, e contro di cui le porte dell' inferno non mai prevaleranno perchè fondato sopra la pietra; sopra la medesima confessione di fede, e sopra il medesimo Governo Ecclesiastico, quanto.

(1) *Variet. lib. XV. n. 97.*

to a dire sull' unità principio della forza e
 carattere della Chiesa ; rompendo egli questo
 principio di unità della Chiesa (1) rovescia
 tutto quest' ordine stabilito da G. C. , som-
 è cambiato nella Riforma , di cui ha adotta-
 to il sistema. Onde „ il Regno di G. C. essen-
 „ do diviso come quello di Satanasso , non
 „ più dee recare stupore che sia stato detto (a
 „ *che venga a dirsi*) in conformità di un tal
 „ principio , ch' era caduto in rovina e desola-
 „ zione (2). Non è questa però la fede che si
 è l'Autore obbligato di riconoscere nell' artico-
 lo del Simbolo „ *Io credo la Santa Chiesa Cat-*
 „ *olica* ; con che ci obblighiamo riconosce-
 „ re una verità infallibile , e perpetua nella
 „ Chiesa Universale , poichè questa medesima
 „ Chiesa , che noi crediamo in tutti i tempi ,
 „ cesserebbe esser Chiesa , se ella cessasse d' in-
 „ segnar la verità rivelata da Dio . Così colo-
 „ ro , che temono che ella abusi il suo potere
 „ per istabilir la menzogna , non hanno fede in
 „ chi la governa „. Così parlava a nome di
 tutti i Cattolici a' Protestanti questo illustre
 Prelato (3).

XII. Promesse queste verità di Fede , per
 ogni Cattolico ; chi non dirà che non abbia fe-
 de in G. C. ; che governa la sua Chiesa l'empia
 autore della Monarchia Universale de' Papi ;

B 2

che

(1) V. sup. n. 4.

(2) *Variat. l. XV. n. 173*

(3) *Espoziz. della Dottrina Catt. art. 19.*

che: cerne forma un carattere più mostruoso ;
 ignominioso , ed infame della Sinagoga di Sa-
 tanasso , e del Regno dell' Anticristo ? basta udi-
 re alcuni titoli di questo Libello Famoso con-
 tra *la Chiesa, e principalmente Romana* , per di-
 chiararlo se non d' incredulo ed ateo , almen-
 di forsennato e frenetico. *La superstizione* , di-
 „ e egli ; unita ad un profano e soverchio cul-
 „ to esteriore (fin dal quarto secolo) diè prin-
 „ cipio a dilatare il *Fariseismo nella Chiesa*,
 „ *Cristiana, e maggiormente nella Romana* , co-
 „ sì al titolo XIV. : Il Fariseismo fece progres-
 „ si grandi dopo il quarto secolo nella Chie-
 „ sa Cristiana, e molto più nella Romana, col-
 „ l' *abusare delle scritture sagre* , ed introdurre
 „ *nuove massime* , così al titolo XVII. e nel
 „ corpo. In quei secoli si portò avanti il Fa-
 „ riseismo *in tutte le Chiese* , e molto più *nel-*
 „ *la Romana* ; si cominciò fin d' allora a sti-
 „ racchiare il Vangelo di Gesù C. , e le sagre
 „ scritture, per dar loro quel senso più adattato
 „ alle massime nuove, che si andavano adottan-
 „ do , si appoggiavano a Tradizioni contrarie
 „ alle medesime, ed alle interpretazioni de' PP.
 „ Finalmente il *veleno* di giorno in giorno
 „ si sparse mirabilmente dal quarto secolo in
 „ poi , e s' infinuò *da per tutto* . „ O *preciden-*
 „ *dam linguam!* si potrebbe dir d' avvantaggio del-
 la nascita, e progresso dell' Eresie , o delle Va-
 riazioni stesse della Riforma ?

Eppure più di questo ardisce l' illuso ! Egli di-

dichiara in termini (1) che dal Secolo X. in poi il Regno spirituale di Gesù Cristo fu trasformato in quello del Messia carnate, e degl' increduli Ebrei, di cui ne fa Capi, e propagatori i Romani Pontefici, quasi tutti da questa Epoca in poi (2); come primi Vicarj di questo carnate Messia; Sostenitori il maggior numero de' Vescovi (3); Predicatori gli Ordini Monastici; (4) Gregge, e sudditi i Principi ed i Popoli (5); Sinedrio la Gerarchia carnale e mostruosa de' Cardinali (6); Codice un Talmud di Canon, dottrine cattive e Pseudocristiane contro la legge Divina, e Naturale (7), formati anche ne' generali Concilj sin a quelli dell' ultimo Tridentino (8), ch' è un rama di questo Talmud (9); una Chiesa in somma (tranne alla Laterana pochi veri Cristiani), (10) ripiena di corruzione, di sozzare ed iniquità, di Fariseismo, di Giudaismo carnale, di superstizione, di errori, di dottrine, massime, e Codici anticristiani scandalosi, O empietà, o cecità, o mattia! E dove è più quella Chiesa di G. C., che è la madre di tutte le Genti? Ah l' intendo! farebber queste le voci medesime de' Donatisti rapportateci da S. Agostino (11): *Ille Ecclesia, que fuit omnium Gentium, jam non est, perit*. Ma già udimmo.

B 3

qual

(1) Num. 36. (2) Num. 77.

(3) Num. 41. (4) N. 51.

(5) Num. 77. (6) Num. 69.

(7) Num. 59. 60. (8) Num. 41.

(9) Num. 88. (10) N. 113. (11) V. sup. p. v.

qual sentenza terribile loro pronunzia il S. Padre. *Hec dicunt, qui in illa non sunt. O impudentem vocem! Illa non est, quia tu in illa non es? Vide, ne tu ideo non sis: nam illa erit, etsi tu non sis.*

XIII. Spiriti rivoltanti ed indocili! Manichei fastidiosi e scismatici! ipocriti Precursori dell' Anticristo! generazione perversa del Manicheismo, di tutte le Sette, e degli Eretici; e gregarij fedeli di Lutero, e Calvino! Ah! che è pur troppo vero ciocchè rinfacciava alla Riforma l'impareggiabile Bossuet (1). „ La Chiesa
 „ Romana, dice egli, Madre e Vincolo delle
 „ Chiese divenne l' oggetto dell' odio di tutti
 „ gli spiriti indocili; Satire avvelenate stimolano il mondo contro il Clero; l' ipocrita
 „ Manicheo ne fa risuonar tutto l' Universo, e
 „ dà nome di Anticristo (di Roma carnale)
 „ alla Chiesa Romana; perchè allora fu, che
 „ nacque questo concetto fra le sozzure del Manicheismo, e in mezzo agli stessi Precursori
 „ del medesimo Anticristo. . . Satanasso non ha
 „ più bisogno del Manicheismo; l' odio contro
 „ la Chiesa si è sparso; e la dannabile Setta
 „ ha lasciato una Generazione simile a se, ed
 „ un principio di Scisma troppo fecondo. Non
 „ importa che gli Eretici non abbiano la stessa
 „ dottrina: Vengono dalla crudeltà e dall' odio
 „ uniti contro la Chiesa: questo basta. L' Albigese . . . il Valdese . . . Viclese . . . Gio-
 „ van-

(1) *Variaz.* IX. n. 205.

„ vanni Hus i Boemmi presero questo
 „ spirito . . . Il mondo ripieno di odio parto-
 „ risce Lutero, e Calvino., i quali restringono
 „ (come questi AA.) in un angolo tutta la
 „ Cristianità: le maniere sono diverse, ma la
 „ sostanza è la stessa: l'odio contro il Clero,
 „ e contro la Chiesa Romana è sempre in
 „ campo, nè alcun uomo sincero può negare,
 „ che questa non sia stata la cagione manifesta
 „ del loro stupendo progresso.,. Ed ecco indu-
 „ bitatamente il perchè questi AA., e con essi
 „ tutta l' *Antivaticana Falange* formano della
 „ Chiesa, anche unita al suo Capo l'idea la più
 „ ereticale e scismatica, non che la più mostruosa
 „ e ridicola.

6. II.

*Rovescia l' A. la suprema autorità della Chiesa,
 la più spirituale, e la sua costituzione divina*

LA Chiesa esterna, o visibile è nella Cittadi-
 nanza; dunque nel suo esterno, o visibile è
 soggetta alla Cittadinanza, come ogni altro Citi-
 tadino; questo è il grido universale de' nemici
 odierni dell'Autorità Ecclesiastica; e questo è il
 mezzo, onde rovesciar ne pretendono la sua co-
 stituzione divina, e la sua essenzial Potestà, per
 assoggettarla vergognosamente alle Potenze non
 spirituali. E questo è in termini il puerile so-
 fisma, onde 'a danno, e rovesciamento dell' Au-

torità della Chiesa abusa il meschino Bruffone (1). Analiziam da prima brevemente questa massima colla scorta della sana ragione illuminata dalla divina parola così scritta, che tradita, per ributtar in seguela gli assurdi scismatici corollarij, ch'ei ne deriva. Ma protestiamo innanzi altro aver noi che fare con un Autore alla moda de' più spacciati antimonarchici, i quali per nascondere quanto per essi si può il loro veleno contro al principato, nell'atto che pensano togliere a' Sovrani i dritti più certi ed imprescrittibili sul civile governo de' popoli, come nella seconda parte dimostreremo del presente Parere; sogliono nel tempo istesso rendersi i Principi a se benevoli coll'attribuir loro dritti su lo spirituale, ch'essi non pretendono, anzi abborriscono; perchè colla loro pietà e religione non accordano. Ma miseri, che sono ingannati, ed ingannatori! Siamo oramai dalla esperienza a bastanza ammaestrati, quanto sia vero il proverbio: *dall' adulazione alla ribellione vi è un breve passo*. Tiriamo innanzi.

I. Qual più assurda e paradossia illazione di questa: *La Chiesa esterna è nella Società; dunque è soggetta alla Società; La Chiesa esterna, è visibile* (che in senso dell' A. è lo stesso) (2) *è nella Cittadinanza; dunque è soggetta nelle azioni esterne alle leggi della Cittadinanza?* Niente men falsa ed assurda di chi dicesse: Il Principe è nella Cittadinanza, dunque è subordinato

(1) P. 40. 41. (2) V. sup. n. IX.

to a' Cittadini; Iddio è nelle Creature; dunque è soggetto alle Creature. Non sarebbe questo pretendier lo stesso che

Serpentes avibus gementur tigribus agni?

E' la Chiesa (chi può ignorarlo?) nella Società, è nella Cittadinanza; non principalmente però per la Società; e Cittadinanza, nè per istituzione, e volere di questa. Ella vi è di sua natura per rendere a Dio Autore, e Padrone della Società, e Cittadinanza medesima il debito culto pubblico, esteriore ancora e solenne; ella vi è per istituzione, e volere Divino. Da Dio adunque, e dal suo Divino volere, e per esso da' Vescovi, e da' Pastori; quali *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (1), non già dalle pretese leggi dello Stato, e della Cittadinanza, come all' Anglicana pretende l'A. *doe esser dipendente, e soggetta la Chiesa*. E questo è appunto il vero senso del passo di S. Ottato *Ecclesia est in Republica*, che con qualche altro stupido Groziano guasta, e corrompe l' A. (2). Soggettare adunque la Chiesa eterna alla Cittadinanza, perchè ella è nella cittadinanza, ella è una conseguenza così storta, falsa, e ributtante nella retta ragione da far ridere anche un Rustico da contado.

II.

(1) *Arg. 20. v. 28.*

(2) *P. 41.* Come dottissimamente lo ha dimostrato l' A. del *Dritto Libero Part. 2. c. 3. §. 3.* preso a confutare, ma nè anche letto dal B.

II. Lungamente più falsa però, anzi eresi-
cale e scismatica ella è nella Fede, e nella
Divina parola così scritta, che tradita, che
insegna espressamente tutto l'opposito. In ogni
pagina, dirò così, del nuovo suo Testamento
Gesù Cristo di propria bocca, e per mezzo
de' suoi SS. Appostoli prescrive a tutti i Fedeli,
anzi a' Popoli, ed alle Nazioni medesime di ub-
bidire, ascoltare, ed esser sommessi, siccome a
Principi in tutto il Politico, così alla Chiesa,
cioè a' Prepositi, ed a' Pastori da se istituiti, e
mandati, in tutto ciò, che riguarda la istituzio-
ne, l'insegnamento, la legislazione, e il governo
Ecclesiastico. *Si peccaverit in te frater tuus, dic
Ecclesie. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tan-
quam Ethnicus & Publicanus. Qui vos audit, me
audit, qui vos spernit, me spernit. Subditi es-
sote senioribus. Obedite Prepositis vestris, & sub-
jacete eis.*

Che se sommissione, obbedienza, e soggezione
prescrisse a' sudditi, ed alla greggia, l'Autorità,
Potestà, e Governo per contrario lo riferbò
G. Cristo intieramente agli Appostoli e Vescovi,
a' Prepositi ed a' Pastori; ad essi soli in effetto,
non già alle Cittadinanze, e Magistrati civili,
concedette il Divin Salvatore la Potestà suprema
di stabilirsi i Successori: *Dicit Dominus Petro*
(dice il gran Cipriano) (1): *Tu es Petrus &
super hanc Petram. . . Inde per temporum, &
successionum vices Episcoporum ordinatio, & Ec-
clesia ratio decurrit.* A Pastori soli concedette
la

(1) Ep. 27. ad lapsos ejusd. edit.

la Potestà di andare, insegnare tutte le genti, e predicar loro pubblicamente il suo nome, e la sua Divina parola. *Data est mihi omnis Potestas: euntes ergo docete omnes gentes.* (1) A Pastori soli riferbo la potestà di far leggi e statuti, ed a sudditi di ubbidire: *Quaecumque dixerint vobis servate & facite.* (2) A Pastori soli concedette la Potestà di giudicare gli andamenti di tutto il gregge, di scioglierli col perdono, e colla dispensa; di legarli colla proibizione, e col comando; di punirli ancora, se delinquenti, colla censura, e coll' anatema. A' Pastori soli accordò di pascere le pecorelle e gli agnelli, di confirmare i fratelli erranti, di governare in una parola la Chiesa. *Quaecumque ligaveritis: Pasce oves meas: Confirma fratres tuos: Regere Ecclesiam Dei: Potestà, Autorità, ed Imperio* (su di azioni eterne e temporali in se stesse, come ognun vede, dirette però al fine celeste, e spirituale), che i SS. Apostoli istessi, così per altro rispettosi e sommessi nel civile a' Principi e Magistrati, riconobbero in se non da altri, che dal loro Divino Signore: e se lo riputarono a gloria: *Si amplius aliquid gloriatus fuero de Potestate nostra, quam dedit nobis Dominus. . . non ornescam* (3). Potestà di legar le coscienze con veri Precetti: *Præcipiens custodire Præcepta Apostolorum, & Seniorum* (4). Potestà, che inculcarono gelosamente agli altri Pastori: *Argue in omni Imperio* (5); che credertero di potere esercitare a loro cen-

(1) Matt. 28. v. 18. (2) Ib. c. 23. v. 2.

(3) 2. Cor. 10. v. 8. (4) Act. 15. v. 41.

(5) Tit. 12. v. 15.

cenno con ogni rigore. *In promptu habentes ul-*
cisci omnem inobedientiam (1), ed indipendente-
mente da chicheffia. Onde a' Magistrati che glie
la vietavano con espressi precetti, *Præcipientes*
præcepimus vobis, rispondevano francamente :
Obedire oportet magis Deo, quam hominibus (2).

III. E' luminoso più del sole che tali dis-
posizioni divine, stabiliscano nella Chiesa una
Potestà esteriore e cospicua, come esteriore e
visibile, è la società, cui vanno dirette; esterno
e visibile il culto, che prescrivono; esterne, e
visibili l'azioni, onde debbono praticarsi. Or
se Cristo stesso, e gli Appostoli espressamen-
te ordinarono a tutto il ceto de' Fedeli, a
Popoli, ed alle Nazioni medesime la *sommis-*
sione, *ubbidienza*, e *soggezione*, come a
Principi e Magistrati nel Politico; così alla
Chiesa negli atti anche *esteriori*, e solenni del
Governo Ecclesiastico; non sarà ella un' aperta
contraddizione alla Divina parola, e quindi una
manifesta eresia dell'A., *soggettar l' esterior della*
Chiesa, *sulle materie spirituali della sua com-*
petenza alle leggi de' Popoli, e delle Nazioni;
e la Chiesa visibile alle leggi temporali dello
Stato, e della Cittadinanza? Se tutta la Potestà
l'autorità, e 'l governo della Chiesa, negli
atti sì interni, che esterni, e visibili, spettanti
però al suo fine, gli depositò espressamente Cri-
sto in man de' Vescovi e de' Pastori, ad esclu-
sione di ogni altro, non sarà la più evidente eresia
il

(1) *Ad Corinth. c. 10. v. 6.*

(2) *Mat. V. v. 28. 29.*

il promunziar generalmente coll'A., che il governo della Chiesa esterna sia sotto la libera indipendente Potestà del Magistrato? (1). Non sarà questo introdurre in sostanza, sebbene in altri termini, la più ignominiosa e detestabile supremazia Anglicana, come riflette un chiarissimo Autore (2)?

IV. Che se consultiamo la Tradizione sì pratica, che dottrinal della Chiesa fin dall' aurora del nascente Cristianesimo, ci convinceremo ad occhio della falsità ed eresia della massima, che confutiamo. Troveremo in fatti negli stessi monumenti Apostolici spiegarsi solennemente, ed esercitarsi pubblicamente tutti gli atti del governo Ecclesiastico da' Vescovi, e da Pastori, indipendentemente non solo, ma in faccia alle più manifeste contraddizioni delle Potenze del Secolo. Gli troveremo proporre agli uomini un nuovo Corpo di leggi e di regole, tutte sagre e divine; predicare in faccia al mondo il Vangelo; prescrivere alle Genti la sacrosanta morale di G. Cristo; interditt loro in questo Nome l' Idolatria, l' Usura, il Divorzio, il Ripudio, il Concubinato sanzionati e Dominanti che fossero; dispensar a' Fedeli i Sacramenti, ed escluderne i Refrattarij; offrire il Sacrificio, ed ordinarne la liturgia; convocare le adunanze sacre, o congregare i S. Concilj; imporre certi precetti e certi riti, proibirne, ed abolirne degli altri; usare indulgenza co'

Pe.

(1) Pag. 149. not. (c) in fine.

(2) *Don. Puissi. par. 3. ch. 3. §. 1.*

Penitenti, e punire severamente i peccatori per
fin coll' Anatema; fondar nuove Chiese, ed
ordinarne il Governo; costituir Pastori, e de-
porli, se contumaci; e tutti questi atti di Potestà,
di Giurisdizion, di Governo, pubblici esterni e
visibili, ordinati sempre però al fine celeste:
noi gli troviamo usati da que' SS. Apostoli e
Vescovi, indipendentemente da Magistrati e
da Popoli: Non solo senza alcuno umano appog-
gio, dice dietro il Duguet l'istesso Racine (1),
ma anzi con tutte le potenze della Terra con-
trarie, affine di dimostrarci (Iddio), che la
di lei autorità, ed essenzial Potestà (cioè della
Chiesa) è intieramente indipendente dalla Po-
tenza Reale, e poco appresso: Nulla dimostra
meglio, soggiugne, come la due Potestà Eccle-
siastica, e Reale sieno indipendenti l'una dall'
altra, quanto l'opposizione, che fu tra di loro ne'
primi Secoli. L'una e l'altra avevano tutta la
lor perfezione, tutta la lor dignità, tutto intiero
il loro esercizio.

V. La stessa è la dottrina de' Padri, circa
la suprema ed indipendente autorità de' Pastori
in tutto ciò che riguarda la Chiesa. Sine Epi-
scopo nemo quidquam faciat eorum, quæ ad Ec-
clesiam spectant, scrivea a' Smirnesi l'Apostolo
lico S. Ignazio. Ne te misceant Ecclesiasticis re-
bus, neque nobis in hac genere præcipias, sed po-
tius tu a nobis disce. Tibi Deus Imperium com-
misit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit.
Neque igitur fas est nobis in terris imperium te-
ne.

(1) Sec. II. art. 9. n. 3. edit. Nap. 1782.

vere, neque tu thimiamatum, et sacrorum Potestatem habes Imperator: parlava così il Grande Ofio a Costanzo Imperadore lodato da S. Attanasio (1). *Imperator bonus intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est*, scrivea S. Ambrogio. (2) *Vas quoque Imperia meo, ac Tribunali lex Christi subicit. Imperium enim nos quoque gerimus: addo etiam praestantius, ac perfectius.* Così parlava innanzi a Principi e Prefetti dell'Imperio S. Gregorio di Nazianzo (3). E gli stessi erano i sentimenti di un San Gipriano in tutte le sue lettere; di un S. Ilario (4), di un S. Agostino (5), di un S. Cirillo di Gerusalemme, del Concilio di Sardica, di un S. Gelasio Papa (6), di un S. Giovanni Damasceno (7), e di tutta la Tradizione; ella ad una voce richiama i giudizj, e gli affari Ecclesiastici al governo della Chiesa, ed all'autorità de' Pastori, indipendentemente da chicchessia.

VI. Stabilito questo Dogma di Fede sulla Parola Divina sì scritta, che tradita della suprema ed indipendente Potestà de' Pastori in tutt' i giudizj, e gli affari puramente Ecclesiastici, chi non vede ad occhio nudo l'adulazione, non che la formale eresia dell'Autore, oramai frequente?

- (1) *Epist. ad Solitariam vitam agentes.*
- (2) *In Conc. contra Auxent. n. 36. nov. edit.*
- (3) *Orat. 17.*
- (4) *Apolog. ad Constantium*
- (5) *Ep. 93. alias 162.*
- (6) *Ep. 8. ad Anast. Imperatorem*
- (7) *Orat. 1. de imaginib. circa finem*

fino a dire, che tranne una semplice sollecitudine (concessa a piene mani da Puritani) propria del loro ministero, l'altre prerogative e facoltà (de' Vescovi, e Papi) furono concessioni de' Principi, delle quali non altrimenti fanno potestà uso, che col Volere, e Permessò de' Principi rispettivi (1)? E tessendone il catalogo non ha rossore di annumerarvi, per fino i Giudizj, anche meri Ecclesiastici (2), il governo della Chiesa (3), la Giurisdizione della Chiesa (4), la riforma degli abusi (5), le facoltà giurisdizionali de' Patriarchi, e Primati (6), la destinazione de' Primati medesimi (7), la conferma stessa de' Vescovi (8), ch'è quanto dire la stessa divina Missione de' Pastori, e maggiormente dagli altri uffici Ecclesiastici (9), e per fin la Scomunica, essendo questa per l'A. un dritto Collegiale (10), de' quali è rappresentante il Sommo (11); ed ora di riconoscerli ancora come veri dritti della Sovranità (12)! Ma chi mai de' Principi Cattolici, ad occhi aperti ne ha preteso alcuno, in qualità di Principi, e non più tosto nelle adeguate circostanze de' tempi e luoghi, come Protettori e difensori della Chiesa istessa, della sua dottrina, non che della sua disciplina, e de' suoi canoni? Nel qual senso Costantino si disse Vescovo, esteriore. Altrimenti competerebbero anche questi di-

- (1) P. 160., e 169. (2) P. 163.
 (3) P. 48. (4) P. 195.
 (5) P. 200. (6) P. 165.
 (7) P. 163. (8) P. 199. (9) P. 147.
 (10) P. 125. (11) P. 195. (12) *ibid.*

ritti ad un Sovrano Maomettano, o Idolatra, a
 Selim III. , o al Kam de'Tartari? Loro accordi
 pur l' infelice l'amministrazione de'Sagramenti, e
 della Parola medesima : Non veggio paradoffo
 maggior di quello, dice intanto il gran Bofsuet ,
 „ quanto il negare a i Re l' amministrazione
 „ della Parola, e de'Sagramenti, e 'l conceder loro
 „ la Scomunica, che altro non è che la parola
 „ celefte armata della cenfura , che viene dal
 „ Cielo, ed una parte delle più effenziali dell'
 „ amministrazione de' Sagramenti ; poichè cer-
 „ tamente il diritto di privarne i Fedeli non
 „ può appartenere, che a coloro , i quali sono
 „ anche ftabiliti da Dio per concederli ad ef-
 „ fi (1). Stabilifca finalmente collo Scismatico
 Cranmero e i fuoi aderenti „ che Gesù-Crifto
 „ istituiffe i Pastori, per efercitare la loro Potestà
 „ come dipendente dal Principe in tutte le loro
 „ fonzioni . Il che, foggugne quel gran Pre-
 „ lato (2), fenza difficoltà è la più inaudita,
 „ e la più fcandalosa adulazione , che nell'ani-
 „ mo degli uomini fia mai caduta .

VII. Ricorre indarno l'Autore all' infidioso
 cavillo della Chiefa efterna , e delle azioni
 efterne , poichè se egli per efterno intendeffe
 ciò , che non è di fua competenza , ne con-
 verremmo volentieri co' cattolici , co' quali
 riconofciamo anche la Protezione de' Principi
 Cattolici nella Chiesa , che non intendiamo

(1) Boff. *Variar. lib. VII. n. 48.*

(2) *Ib. n. 44.*

ledere affatto , che anzi crediamo venir loro ingiunta dal medesimo Iddio . Ma poichè tra queste cose , ed *azioni esterne* egli comprende apertamente anche quelle , che sappiamo per fede esser dalla sola autorità Ecclesiastica dipendenti ; ributtiamo perciò il suo sistema , che nel fondo , sebbene in altri termini, introduce la più detestabile supremazia distruttiva della Chiesa . Di fatti se la Chiesa visibile in ogni *esterna azione* soggetta fosse alle *leggi della cittadinanza* : 1. La stessa consagrazione de' Vescovi , e tutte le funzioni Sacerdotali ; 2. il Battesimo , la Penitenza , l'Eucaristia tutti in somma i Sacramenti. 3. La Liturgia , le cerimonie , il *Sagrosanto Sacrificio* medesimo. 4. La Predicazione , l'insegnamento , e la stessa pedagogica *direzione*. 5. Lo stesso Sacerdozio *esterno , e visibile* (1) dovrebbero esser dipendenti , e soggetti alle leggi dello Stato della Cittadinanza , come cose *esterne , o azioni* , che senza *esteriorità* non possono praticarsi . Se piacesse adunque alla Cittadinanza far nuove Confessioni di fede , e nuovi Simboli , proibire l'Invocazione de' SS. , la Venerazione delle Immagini , il Celibato de' Sacerdoti , e lo stesso *Sacrificio perpetuo* , come *Antico* ; se gli piacesse distruggere Vescovi , e Vescovadi , Tempj , ed Altari ; la Chiesa dovrebbe puntualmente ubbidire , perchè *subordinata e soggetta nell'esterno alle leggi temporali* , come ogni altro cittadino . Se piacesse alla Cit-
ta.

(1) *Trid. sess. 23. can. I.*

tadinanza (*ou club des Jacobins*) di ordinare il Divorzio, il Ripudio, il Concubinato, la pluralità delle Mogli, la comunità de' Mariti... imporre le mani, dar l'incenso a Baal, adorar Voltaire sedizioso, e Rousseau..... La Chiesa oh Dio! perchè azioni temporali in sé stesse, ed esterne, dovrebbe ubbidire a queste leggi della Cittadinanza! Dovrà ella adunque esser Etnica sotto Diocleziano, Ariana sotto Costanzo, Apostata sotto Giuliano, Iconoclasta sotto Leone Isaurò, Infedele, e ribella sotto Maometto, e Cromvello. Dovrà ella adunque esser Luterana in Vittemberga, Calvinista in Ginevra, Anglicana in Londra, Maomettana in Costantinopoli... E non farà questo rovesciar tutto l'ordine della Chiesa, e ridurla a forma delle combriccole de' Protestanti, delle quali al riferir di Pfaffio Luterano (1), *quævis peculiarem sibi faciem pinxit?* Rovescia adunque l'A. la costituzione, e l'Autorità della Chiesa la più spirituale in forza de' suoi principj. benchè noi siamo sicuri, che non solo non abbia esso preveduto così perniciose conseguenze del suo sistema; ma che anche nel suo cuore le abbia sempremai detestate; non possiamo però fare a meno di avvertirlo con S. Agostino: *Hæc vos quidem non sentitis, sed descendunt ab illis, quæ sentitis, mutate ergo antecedentia, si vultis cavere sequentia.*

C 2

§. III.

(5) *Præf. ad Orig. Juris Eccl.*

§. III.

Divide il Cristianesimo, ed apre la strada all' Anticristo, riponendo l' autorità della Chiesa in tutto il Collegio de' Cristiani, e precisamente nel Popolo.

I. „ **D**Opo avere stabilito, Cranmero, tutto „ il ministero Ecclesiastico sopra una „ semplice Delegazione de' Principi, senza esser „ necessaria nemmeno l' Ordinazione, o la consecrazione Ecclesiastica, va incontro ad una „ obiezione, che a prima giunta si presenta alla „ mente; ed è il sapere come i Pastori esercitassero la loro autorità sotto i Principi infedeli: „ e risponde conforme a' suoi principj, che in „ quel tempo non era nella Chiesa *vera potestà*, „ o *comando*, ma che il popolo accettava coloro, „ ch' erano presentati dagli Appostoli, o altri „ da esso creduti ripieni dello Spirito di Dio, „ di sua sola libera volontà, e poi gli ascoltava, „ come un buon popolo pronto ad ubbidire agli, „ *avvisi* de' buoni suoi Consiglieri. Ecco quanto „ disse il Cranmero in una adunanza di Vescovi: „ ed ecco l' idea, ch' egli avea della Divina „ potestà data da Gesù Cristo a' suoi Ministri (1).

II. Udiamo ora come negli stessissimi sentimenti discenda il preteso Giureconsulto. Avendo collocato egli tutta l' Ecclesiastica Autorità, e Ministero *sul volere, e permesso de'*
Prin-

(1) *Variar. lib. VII. n. 43.*

Principi (1), incontra la medesima difficoltà dell' Autorità esercitata da' Pastori sotto i Principi infedeli, laonde per isbrigarfene, risponde conforme a' Cranmeriani principj. 1. „ Che una „ semplice vigilanza, direzione, e sollecitudine „ propria del loro Ministero (2) ebbero soltanto quei primi Pastori 2. Che la moltitudine de' „ Fedeli sceglieva, e surrogava i Ministri, cioè „ i Diaconi, che meglio stimasse per tal Ministero „ (3). 3. Che il popolo avea l'approvazione degli stessi Vescovi (4), e gli ascoltava poi, „ quali vigilanti speculatori sul gregge del Signore (5), senza però facoltà alcuna giudiziaria, „ o coattiva, o sia di costringimento, ma tutto „ ristretta ad una sollecitudine, ed impegno per „ la salute (6). 4. E per non discostarsene un punto, nemmen la Consagrazione, e l'Ordinazione reputa necessaria ne' Pastori, poichè afferma (7) „ che questa Missione prima davasi „ dal Presbitero (unito al popolo (8)) sen. „ za neppur solennità; che anzi sul principio „ passava quest' *officio* per anzianità, e che re- „ sosti poi di maggior onore, la Chiesa (cioè „ il Collegio di Chierici, e Laici) (9) avesse „ determinato conferirlo colla solennità della „ imposizione delle mani. (10) Son queste le pa-
C 3 ro.

(1) P. 169.

(2) P. 38. & 169

(3) P. 111.

(4) P. 142.

(5) P. 160.

(6) P. 164.

(7) P. 200.

(8) P. 151.

(9) P. 182. & 183.

(10) P. 153.

role istesse di Salmasio, e Blondello (1).

III. Ma passa più innanzi il Bruffone, e sostiene. 1. „ Che questo (preteso) Collegio de' Cristiani abbia avuto l'autorità di far leggi Col-
„ legiali attinenti alla Disciplina interna, come
„ ciascun Collegio ha la potestà di farle, onde non con altro nome l'appella, che di „ Leg-
„ gi, e costituzioni Collegiali del ceto de' Fedeli (2). 2. E senza più di equivoci, che al *popolo* ancor si appartenga, come *Dritto Collégiale* la *Scomunica*, che non è altro di sua natura „ che la Divina parola armata della
„ censura, e la parte più essenziale dell' ammi-
„ nistrazione de' Sacramenti; 3. (3) anzi lo scomu-
„ nicare, è perciò destituire, i medesimi Vescovi,
„ se scandalosi, ed erranti. E non farà questo rinno-
„ vare l'errore il più formidabile de' Protestanti, cioè la *proprietà* dell' Autorità Ecclesiastica costituita nel *popolo*, col solo esercizio *Ministeriale* (fognato anche dall' A. della *Monarchia*) delegato dalla *moltitudine* a' Pastori? Non farà questo l'uguagliar col' fatto i Cristiani tutti nella Potestà, e nel Sacerdozio? Eresia, che anatemi-
mizza più volte lo stesso Autore, impaniandosi al solito alla maniera de' Novatori nella più umiliante contraddizione. Errore, ed eresia fulminata di anatema in Marsilio, Lutero, e Richerio, specialmente dal Tridentino, come everfivo dell' Ec.

(1) V. Petav. de E. H. l. 1. c. 5.

(2) Pag. 131.

(3) Pag. 125.

Ecclesiastica Gerarchia , e della Dottrina dell' Appostolo (1).

IV. Non ho d' uopo di rigettare questi già da noi confutati prodigj di dottrina detestati a pieni voti da Cattolici, non che dagli Antesignani de Protestanti. Sostengono concordemente i Cattolici 1. che essendo la Chiesa non già un *Collegio della Repubblica*, come vogliono i Novatori, ma un *Popolo*, una *Società*, uno *Stato* divinamente istituito, di suo diritto, ed indipendente dal Magistrato civile, abbia quindi una vera suprema, e singolar potestà, legislativa ancora, e giudiziaria (2), capace di *obligar le coscienze*, e di *costringere* all'osservanza delle sue leggi anche gli inobbedienti, e Refrattari; il che importa per confessione de' Partegiani medesimi una vera Giurisdizione Ecclesiastica nelle materie spirituali, come più volte abbiamo dichiarato, di sua competenza (3); e 'l contrario fu condannato in Marcantonio de Dominis dalla Facoltà di Parigi, come una perniciosa eresia. *Hæc propositio, qua parte veram jurisdictionem, idest vim coactivam, & subjectionem externam Ecclesie denegat, est Hæretica, & totius ordinis Hierarchici perturbativa, atque confusionem Babylonicam in Ecclesia generans*

C 4

(1) *Trid. sess. 23. cap. 4.*

(2) *V. Praclarum Prodromum Theologico-Canonicum ad Jus Ecclesiasticum N. Cl. Abbatis Vincentii Lupoli Tom. I. cap. II., & V. Neap. 1777.*

(3) *Reflex. Moral. in Act. Apost. c. 20. v. 28*

rans 2. che lungi da rifedere questa autorità Ecclesiastica in tutti i membri di quel preteso Collegio, o sia nella *moltitudine*, o nel *popolo*, non sia affidata ad altri dal suo divino A., che agli Appostoli ed a' Pastori. *Ipsē dedit quosdam quidem Apostolos alios autem Pastores, & doctores . . . in opus Ministerii, in edificationem Corporis Christi* (1): 3. che l'autorità di stabilire i Pastori sia data ai Pastori già stabiliti, e la podestà che hanno dal Cielo, sia resa sensibile dall' imposizion delle mani cerimonia al loro Ordine riserbata. *Reliqui te Crete, ut constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi* (2): *Admoneo te, ut resuscites gratiam quæ est in te per impositionem manuum mearum* (3): *cum impositione manuum Presbyterii* (4): 5. che a coloro soltanto, che son forniti di questa Ecclesiastica, e Canonica Potestà, spetta il dritto di stabilirli. 6. che i Pastori istituiti soltanto dal Popolo o dal Magistrato non si debbano avere, che per intrusi, e ladroni, giusta la sentenza del Salvatore: *Sacrosanta Synodus decernit eas, qui tantummodo a populo, aut sæculari Potestate, ac Magistratu vocati, & instituti ad hæc Ministeria exercenda ascendunt, & qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes, non Ecclesiæ Ministros, sed ut fures, & latrones per ostium non ingressos habendos esse* (5). Non è qui da omet-
ter.

(1) Eph. 4. v. 11. 12

(2) Tit. 1. v. 5.

(3) 2. ad Tim. 1. v. 6.

(4) 1. c. 4. v. 14.

(5) Sess. 23. c. 4.

terfi la dottrina di Monsignor di Tolone nell'
Avviso a' Fedeli di sua Diocesi in data de' 17.
 Ottobre 1790. „ Queste due cose pertanto, ei
 „ dice, cioè l'Ordine, e la Missione sono
 „ assolutamente necessarie ad un Pastore, af.
 „ finchè sia Pastor legittimo. Egli è questo
 „ un articolo di Fede definito dal Concilio di
 „ Trento sess. 23. can. 7. *Si quis dixerit*
 „ *eos qui nec ab Ecclesiastica, & Canonica*
 „ *Potestate, sed aliunde veniunt legitimos esse*
 „ *verbi, & sacramentorum Ministros ana.*
 „ *thema sit.*

V. Gli stessi bandieraj della riforma con-
 futano l'avversa dottrina come everfiva della
 Chiesa. Ecco quanto ne rapporta Monsignor Bos-
 fuet nell'immortale sua storia delle Variazioni.
 Calvina, e Micone succeffore di Ecolompadio
 nel Ministero di Basilea si lagnano amaramente,
 che distrutta la Potestà Ecclesiastica „ i Laici
 „ si attribuiscono tutto, e il Magistrato si è fatto
 „ Papa „ (1). Capitone collega di Bucero nel
 Ministero di Strasburgo vendica l'autorità de'
 Ministri come necessarj al buon ordine, ed alla
 sussistenza della Chiesa. „ L'autorità de' Mi-
 „ nistri è affatto annichilata, ei dice, (2) tut-
 „ to si perde, tutto va in rovina. Non vi è
 „ fra noi alcuna Chiesa, neppure una sola, in
 „ cui si veda la disciplina Il Popolo
 „ arditamente ci dice: Voi volete farvi tiran-
 ni

(1) *Int. Ep. Calv. p. 52.*

(2) *Ep. ad Farel. int. Ep. Calv. p. 5.*

„ nì. (1) Si vuole sostenere il chierical dispotismo
 „ della Chiesa, ch' è illibata, „. Melantone a
 nome di tutto il Partito confessa per necessa-
 t) alla Chiesa l' autorità de Vescovi, e la su-
 periorità del Papa, „ perchè sono necessari, scrif-
 „ se egli (2), alla Chiesa de' Conduttori, per
 „ mantener l' ordine, per aver l' occhio so-
 „ pra coloro, che sono chiamati al Ministe-
 „ rio Ecclesiastico, e sopra la dottrina de' Sa-
 „ cerdoti, e per esercitare gli Ecclesiastici Giu-
 „ dicj, di modo che se non vi fossero tali Ve-
 „ scovi, sarebbe d' uopo di farne. La Monar-
 „ chia del Papa, prosiegue, servirebbe anche
 „ molto a conservare tra molte Nazioni il
 „ consenso della dottrina „. La stessa è la
 dottrina dello Schiltero, del Cassandro presso il
 Grozio, del Barclajo, del Froresenio; vaglia per
 tutti lo Spanemio, che così la discorre a fa-
 vor della Giurisdizione de' Pastori: *Potestas*
quidem judicialis & Legislatoria (non già sem-
 plice direzione, e sollecitudine,) *in spirituali*
Ecclesie regimine, ac salva civili Potestate a
Christo iisdem Apostolis concessa *& li-*
gandi præceptis, interdiktis, pœnis (non è questa
 una vera potestà coattiva?) *solvendique ab ista-*
rum obligatione, harumque vinculo Summa sub
Christo, & Singularis Potestas (3).

Che se poi la Riforma sempre contraddittoria
 a se stessa insegnò in corpo „ esser nel popolo
 la

(1) *Bruss. p. 201.* (2) *Resp. ad Bell.*

(3) *Apud Hart. de rebus gest. Christi art. 3.*

„ la forgente della Potestà Celeste ; che po-
 „ teva egli non solo eleggere , ma anche sta-
 „ bilire (l' A. direbbe *approvare* , e *con-*
 „ *fermare* , i Pastori) ; che finalmente la potestà
 „ di legare , e di sciogliere , e di stabilire , e di di-
 „ struggere (di fare *leggi collegiali* , di riformar
 la Chiesa , di *scomunicare anche i Vescovi*)
 sia nel Popolo stesso , per non esser obbligata a
 riconoscerla della Chiesa Romana , da cui ella si è
 separata , merito pur troppo perciò da Catto-
 lici la qualificazione terribile , che noi udimmo
 a principio : *Ecco è la maniera* , conchiude il
 Prelato (1), *di cui si predica la Riforma. Questa*
è la maniera , onde divide si il Cristianesimo ,
e onde si prepara la strada all' Anticristo .

§. IV.

Perde , e confonde l' A. la Gerarchia Ecclesia-
stica ; riducendo l' ordine de' Diaconi
ad un Ministero profano .

I. **L'** Odio de' Novatori contro alla Chiesa , ed
 al Clero principalmente è diretto con-
 tra l' Ecclesiastica Gerarchia , essendo questa
 quell' ordinata schiera d' armati , che veglia
 istancabilmente alla sua difesa , contra gl' insulti
 di questi empj Aggressori. L' Epitome , che ha
 bevuto quest' odio dai Luterani ne ha decisa
 con essi la perdita ; confonde perciò i Preti
 coi

(1) Variaz. l. 15. n. 121.

coi Vescovi, e rigetta i Diaconi col Salmasio nel numero de' Ministri profani, non avendo-
li, che per semplici *Amministratori di beni*
Ecclesiastici, e per *Ministri de' Menfe* materiali.
Noi riserbandoci al seguente Paragrafo di trattar
de' Preti, e de' Vescovi, udiamo ora cosa egli
sostenga a proposito de' Diaconi „ Volendo ,
„ dice egli (pag. III.), gli Apostoli spogliarsi
„ del Ministero delle Menfe, ed amministra-
„ zione di tali beni, stimarono ben fatto, che
„ il Collegio de' Fedeli (in nota la moltitu-
„ dine) presciogliesse, o surrogasse i soggetti,
„ che meglio stimasse per tal Ministero al nu-
„ mero di sette, e costoro non abbiamo dagli
„ Atti Apostolici, che fossero stati dal ceto
„ de' Vescovi, e Presbiteri, (ch'erano lo stes-
„ so) fra' quali fu ripartita la cura, e vigi-
„ lanza *ad edificationem Corporis Christi*, ch' è
„ la Chiesa; ed in nota, non erano del Mini-
„ stero Evangelico. Qual manifesta impostura,
o meglio qual formale eresia!

II. S. Luca istesso che negli *Atti Aposto-*
lici narra l' origine de' Diaconi, sebbene oc-
casinata la porti dalle distribuzioni ordinarie,
e dal Ministero delle Agapi, dimostra nello stes-
so Divin Libro però, che sagra nello intutto,
e Divina ne fu, l' istituzione; e Ministerj Sa-
eri affatto, e Divini loro furono coll' ordina-
zione affidati. Non è Sagro, e Divino un' or-
dine in fatti istituito colla più augusta delle ce-
rimonie di Chiesa, qual' è l' imposizion delle
mani

mani congiunta alle rispettive Orazioni , onde formansi gli stessi Preti , e Pastori ? E questa appunto *abbiam dagli Atti Apostolici* adoperata nell' istituzion de' Diaconi , *Et orantes imposuerunt eis manus* (1). Non è un ordine Sagro , e Divino quello , che di sua natura conferisce la grazia santificante , che non può venir che da Dio ? E questa *abbiam dagli Atti Apostolici* , conferita nell' Ordinazion de' Diaconi , onde Stefano fu veduto appena ordinato *plenus gratia , Et fortitudine* (2). Non è un Ministero Divino , ed Evangelico l' insegnamento , e la predicazion del Vangelo , che lo stesso Lutero Salmasio restringe a' soli Vescovi ? E questo *abbiam dagli Atti Apostolici* spiegato solennemente da Stefano , e Filippo Diaconi . Non è un Ministero Evangelico all' edificazion della Chiesa il Ministrare i Sacramenti ? Ed *abbiam negli Atti Apostolici* da Filippo conferito il Battesimo ai Samaritani , ed all' Eunuco della Regina Candace ; dritto , che per ordinario , colla dipendenza però dal Vescovo , gliel vendica l' antico Tertulliano (3) , e S. Girolamo (4). Finalmente non è un Ministero Sagro , e Divino la distribuzione del Corpo , e Sangue di Gesù-Cristo ? E questo ancor proprio de' Diaconi lo assicurano tutti i Monumenti Aposto-
sto

(1) *Act. 6. v. 6.*

(2) *Ibid. v. 8.*

(3) *Lib. de Bapt. cap. 17.*

(4) *Dial. adv. Lucif.*

stolici, le lettere di S. Ignazio (1), l' Apologia II. di S. Giustino, gli atti del Martirio di S. Lorenzo, e tutta ad una voce la veneranda Antichità.

III. Se l' ordine, e 'l Ministero de' Diaconi adunque è tutto Sagro, Divino, Evangelico, in una parola al dir di S. Ignazio *Ministerium Jesu Christi*, non sarà una impudente eresia dell' Epitome copiata da Lutero, e Calvino il dir, che *che non erano del Ministero Evangelico*, e che sia l'ordine de' Diaconi istituito, non da Gesù-Cristo, ma dalla Chiesa (2)? E se tuttocìò l'abbiam dagli *Atti Appostolici*, non sarà una stupidizza, e grossolana impostura il soggiungere, *non abbiám dagli Atti Appostolici, che costoro fossero di coloro, fra i quali era ripartita la cura, e vigilanza all' edificazion della Chiesa?* Non sarà questo rovesciare l' Ecclesiastica Gerarchia, e tirarli sul capo gli anatemi del Tridentino? Così è senza dubbio: *Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam Divinam. Ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit.* (3)

§. V.

(1) *Ad Trall.*, & *Magnes.*

(2) *Pag.* 174., e 180.

(3) *Sess.* 23. *can.* 27.

§. V.

*L' Epitome distrugge l' Episcopato, e con esso il
sostegno della Chiesa facendo i Vescovi
e i Preti eguali di Ministero,
e di Sacerdozio .*

I. **L**A Divina Superiorità de' Vescovi tanto nel grado, e nell'ordine, quanto nella potestà, e governo, ch'è, e dicesi l'Episcopato, fu riconosciuta mai sempre da tutta la venerabile Antichità, come il glutine del Sacerdozio (1), e come il sostegno della pace Cattolica (2), nè vi fu persona sì stravagante, o frenetica, che osasse riclamarvi in contrario. Nella fine del IV. Secolo avvenne, che l'Eretico scismatico Aerio per consolarsi della ripulsa d'un Vescovado da se ambito vomitò tra l'altre questa Eresia dell' *uguaglianza de' Preti co' Vescovi*, sì nell' Ordine, che nell' Onore; massima giudicata all'istante da Vescovi, e Scrittori di que' tempi *oltramodo furiosa, e incredibile*: *Erat illius Dogma supra captum hominis furiosum & immane*, scrive S. Epifanio (3) *amborum unus Ordo, par, & idem honor, & dignitas* .. Ciò non ostante l' odio contro del Clero accompagnato dall'ambizione, e superbia ere-

(1) *S. Cypr. cit. Epist. ad Florent. Pupian.*

(2) *Tertullian. lib. de Bapt. cap. 17.*

(3) *Heres. 75. n. 3.*

ereticate lo insinuò a Valdesi, a Viclefo, a Lutero, a Calvino, ed a loro immondi Gregarj, Salmasio Dalleo, e Blondello, da cui non si è vergognato di copiarlo letteralmente il Brusone, ed un altro Scrittorello del tempo. (1).

II. Ecco in succinto quanto quegli sostiene a questo proposito rapportato colle sue parole medesime 1. *che ne' primi tempi lo stesso era il Prete, che il Vescovo, la stessa n'era la consacrazione*, (2) *che a buon conto l'Episcopato, e'l Presbiterato fossero un ceto, un Ordine di Ministri istituito da Gesucristo negli Appostoli* (3) *uguali di Ministero, e Sacerdozio* (4); *ed in questo, aggingne* (5) *diceva bene Aerio. 2. Che quindi i Preti non solo aveano la facoltà di ordinare i Preti, ma anche di consagrarne i Vescovi, e perciò la pienezza dell'Ordine, o sia del Sacerdozio, che contiene seco la pienezza del Mandato* (6) 3. *Che di fatto questa Consagrazione, o imposizione di mani su di colui, che si ordinava nel Presbiterato, dove vi era il Collegio de' Preti, si faceva dal Collegio imponendo tutti le mani: ma quando si trovasse un Prete, solo egli ordinava...* e che i Preti di fatto nel Secolo IV. quando visse Aerio ancora esercitavano la facoltà di ordinare (7) 4. Che il Vescovado sia di sua natura un Ufficio, una ca-

ri-

(1) Schiarimento Storico-Critico Sez. 2. §. 3.

(2) pag. 172. (3) Pag. 173.)

(4) P. 185.) (5) P. 179.

(6) P. 184. , e 85.) (7) P. 176. e seq.

oica di presedere, come Capo fra gli uguali (1) come appunto è il Capo di un Senato, di un Tribunale (2) 5.; che in questo errava *Aerio*, negando ciò al Vescovo l'onore di Caporuota; (3) 6. che il Concilio di Trento dopo lungo dibattimento condannò coloro, che non istimassero i Vescovi Superiori de' Preti in onore, e precedenza (di Caporuota) ed anche in certe facoltà, che loro ha dato la Chiesa (4). Queste sono le imposture, le stravaganze maggiori, ed anche eresie dell' Epitomista Puritano sull'Episcopato, e l' Presbiterato, ed in ordine all' Ecclesiastica Gerarchia. Peccato! che per sì bel quadro di Sacerdozio, e Ministero Ecclesiastico, così felicemente ritratto da' Rituali, dalle Chiese, e da' Concistorj de' Protestanti, non lo scrivano nell' albo de' Pastori di Lipsia, e di Ginevra, o nol collochino in capo al Necrologio della Riforma.

III. Prima di confutare, o dileguar piuttosto questo, altro ch' *Epitome di dritto*, centone di spropositi ereticali; è dovere avvertire i Cattolici, che la Chiesa crede al contrario di Fede Divina col Tridentino; 1. che oltre gli altri Ecclesiastici Ordini, e Gradi si appartengano principalmente alla Gerarchia i Vescovi Successori degli Apostoli, e collocati dallo Spirito S. al governo della sua Chiesa; 2. che sieno quindi i Vescovi superiori ai Preti in Ordine, e

D

Po-

(1) P. 183.

(3) P. 179. & 80.

(2) P. 185.

(4) P. 179. & 80.

Potestà ; 3. che abbiano i soli Vescovi la potestà di ordinare , e confermare , e di far molte altre funzioni spettanti il governo Ecclesiastico ; potestà , che non hanno nè punto , nè poco i restanti ordini inferiori . *Sacrofancta Synodus declarat 1. præter ceteros Ecclesiasticos Gradus, Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc Hierarchicum Ordinem præcipue pertinere; Et positos, sicut idem Apostolus ait, a Spiritu S. regere Ecclesiam Dei: 2. eosque Presbyteris Superiores esse; 3. ac Sacramentum Confirmationis conferre; Ministros Ecclesie ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos posse; quarum functionum Potestatem reliqui inferioris Ordinis nullam habent: e nel Canone 6., e 7. dicesti anatema a chi negasse alcuno di tali Dogmi.*

In oltre , a togliere ogni cavillo , ed equivoco, unico appoggio dell'A., uopo è riflettere col Prævio (1), e coll'Estio (2) dietro i SS. PP., e gl' Interpreti, che altro è parlar de' Preti, e de' Vescovi de' primi tempi, altro è parlar dell' Episcopato, e Presbiterato: altro è parlare della di loro persona, e loro nome, altro del di loro grado, ed ordine. Quindi è 1. che appellar potevasi allora, e si appellava alcune volte di fatti una persona medesima Prete, e Vescovo, come nella lettera a Tito, a' Filippesi ec., e ciò perchè in molte funzioni del

(1) *Lib. 4. de Eccl. Hier. c. I.*

(2) *In 4. distinct. 24. §. 27.*

del Ministero Sacerdotale convergono tra di essi : *Quia inter Episcopum , atque Presbyterum interest ferme nihil* , dice il Crisostomo (1) e con esso tutti gl'Interpetri Greci : *quia Secundus , imo pene unus est Gradus* , scrive S. Girolamo (2) , e con esso tutti i Latini , 2. che era allora , come lo è anch' oggi in effetto , la stessa persona Vescovo , e Prete : *quia in Episcopo , & Presbyter continetur* , scrive S. Girolamo (3) ; 3. che non mai però il Prete semplice si fu , o potè essere Prete , e Vescovo insieme , come oggi si appellano : *Omnis Episcopus Presbyter est , non omnis Presbyter Episcopus* , commenta il S. Ambrogio del Bruffone (4) ; principalmente per la differenza de' gradi , e degli ordini , che v' intercede , *neque enim fas erat , aut licebat , ut inferior ordinaret majorem . Nemo enim tribuit , quod non accepit .* , soggiugne il lodato Ambrogio , e S. Crisostomo , *Ordinatione quippe , prosiegue , superiores illis sunt ;* e lo stesso è 'l sentimento di S. Girolamo (5) .

IV. Ciò premesso cade affatto per terra il paralogismo ridicolo del Bruffone con tutti i Salmasiani puntelli , e manifesta similmente ri-

D 2

ful-

(1) *Homil. 2. in epist. ad Timoth.*

(2) *Auctor Comment. breviorum in Ep. S. Pauli in cap. 3. 1. ad Timoth. ap. S. Hieron. vulgo ipsi tributorum.*

(3) *Epist. 85. ad Evag.*

(4) *In 1. ad Timoth. cap. 3.*

(5) *Laud. loc. & Ep. ad Evag.*

sulta la sua inconseguenza, e stranezza. *Comune*, dice egli, *era questo nome di Vescovo a tutti li Preti* (alcune volte specificateci dall'Estio ivi), *e quello di Presbitero anch' era a tutti tali Ministri comune* (1). Eccovi un bello antecedente; qual ne sarà ora il conseguente? Udite stravaganza! quella appunto, che udimmo a principio; *lo stesso*, cioè, *era il Prete, che il Vescovo; la stessa n' era la Consagrazione; erano un stesso Ceto, un Ordine istesso.*

Delphinos sylvis appingit, fluctibus aprum.

Il nome di legno è comune alla Carozza, alla Nave, alla Forca; dunque la Carozza, la Nave, la Forca sono lo stesso? E più al caso nostro, Pastori si dissero i Vescovi, e Pastori i Re; dunque i Vescovi furono Re? Il nome di Vescovo si trova comune ad Eusebio, a Costantino Imperatore, a Cristo; dunque Eusebio fu Imperatore, o Costantino fu Cristo? Dunque la comunità del nome porta seco l'identità della cosa? Quai puerili sofismi, e quali Salmasiane pedanterie son queste, che destano di lor natura non so se più il riso, o il vomito!

V. Come credere in fatti ciocchè sì audacemente spaccia l'A., che ne' primi tempi lo stesso era il Prete, che il Vescovo, cioè lo stesso ordine, lo stesso ceto, lo stesso Grado Gerarchico di *Ministri uguali di potestà, e di Mi-*

ni-

(1) Pag. 175.

nistero? Quando 1. ognuno, che sia per poco versato nell'Ecclesiastica Istoria, avvisa che ciascuna Chiesa Appostolica dal nascere del Cristianesimo ebbe il suo Rettore, Pastore, e Vescovo particolare, Superiore, come a' Fedeli tutti, così all' insigne suo Presbiterio? Le lettere degli Appostoli, e più quelle dell' Appostolico S. Ignazio ne sono piene a ricolmo, ed illustri esempj ce ne somministrano in Gerusalemme S. Giacomo, S. Pietro, indi Evodio in Antiochia, S. Marco in Alessandria, S. Policarpo in Smirne, Timoteo in Efeso, Tito in Creta, S. Pietro in Roma, e così tutte le altre *Proinde utique, & cetera*, scrive Tertulliano, *exhibent quos ab Apostolis in Episcopatum constitutos Apostolici seminis traduces habeant* (1). Quando 2. era questa regola così inalterabile di un Pastore per Chiesa, che S. Girolamo istesso nel luogo obbiettato sì, ma nulla inteso dal Bruffone, afferma non potersene dubitare senza spirito di contesa? *Philippi*, dice egli, *una erat Macedonia Urbs; & certe in una Civitate plures (ut nuncupantur, notate segno, e contrasegno) Episcopi esse non poterant ac nequis contentiose in una Ecclesia plures Episcopos fuisse contendat audi, & aliud testimonium.* (2) Quando 3. finalmente in termini decisivi l'Appostolo distingue il Prete dal Vescovo, e gli suppone a quello ubbidienti, e soggetti, in-

D 3

giu-

(1) *V. sup. §. 1. n. 7.*

(2) *In epist. ad Tit. v. 5.*

giungendo al Vescovo Timoteo di procedere con avvedutezza, e prudenza nel giudicare, e correggere i Preti? L'autorità, e l'argomento rilevantissimo di S. Epifanio su queste testimonianze dell' Appostolo debbon chiuder la bocca al più impudente, e caparbio tra i Punitani medesimi. *Quod autem non idem esse possit cum Episcopo Presbyter* (così confutata egli il secondo errore di Aerio dell'egualianza de' Preti, e Vescovi nella Potestà, e Ministero adottata dall'A.) *Divinus Apostoli sermo declarat; quo quisnam Episcopus, quisve Presbyter sit intelligitur. Nam ad Timotheum Episcopum scribens ita loquitur: Presbyterum ne objurges, sed hortare velut Patrem. Quid autem attinebat Episcopo vetare, ne Presbyterum objurgaret, nisi majorem illo (semplice onore, e precedenza di Caporuota? oibò) Potestatem obtineret? Non alicui ex Presbyteris precepit, ut accusationem contra Episcopum non admitteret, aut Episcopum non objurgaret.* (1)

VI. A favore di questa Superiorità de' Vescovi su de' semplici Sacerdoti dall'origine della Chiesa preparate avevamo le testimonianze, ed autorità le più solenni delle Chiese d' Asia, d' Africa, della Spagna, della Francia, della Grecia; e di Roma; ma un molesto stringereci ci obbliga di tralasciarle. Se però più colpisce la verità, allorchè è confessata dagli stessi Nemici, si ascolti un Autore, che malgrado i

tuoi

(1) S. Epiph. Her. 75. n. 5.

suoi errori difende con zelo però i Dritti dell' Appostolato (1). *Hac est eminentia Dignitatis Episcopalis supra Sacerdotalem*; dice egli, *quod Sacerdotalis nullam per se jurisdictionem nec includat, nec exigat, utpote imperfectior, & Episcopali subjecta*; *cujus nutu regi, & ad operationes, & munia Ecclesie ad moveri non ipsa proflire debet*; & *Episcopalis Dignitas, ut summa, & in suo genere perfecta jurisdictionem necessario complectatur.*

VII. Rovesciata la prima eresia dell' Epitomista, che fa eguali i Preti coi Vescovi nella Potestà, e Ministero, venghiamo all' altra, che gli fa eguali nell' Ordine, e nel Sacerdozio. Dopo aver egli infilzato un numero sorprendente di Presbiteri Ordinatori, e Confagratore, ne cava per conseguenza che non solo aveano i Preti la facoltà di ordinare i Preti, ma anche di consagrar i Vescovi, e quindi la pienezza del Sacerdozio, e del Mandato. Ma Dio immortale! Se aveano i Preti la pienezza dell' Ordine, o sia del Sacerdozio, a qual fine mai lo Scismatico Prete Novaziano per erigerli in Vescovo, si fe imporre di nuovo le mani? Se avevano i Preti la facoltà di consagrar i Vescovi, perchè mai non si fe consagrar da' Preti Scismatici del suo partito, ma costrinse tre Vescovi rozzi, e stranieri, dopo averli ingannati, e sedotti, a farsi da lor consagrar? (2)

D 4

VIII.

(1) *Pietr. Aurel. advers. Spong.*

(2) *S. Corn. Pap. ad Fab. Antioch. ap. Eus. H. E. Lib. 6. c. 43.*

VIII. A sproposito ricorre l' A. alla Salmasiana distinzione della potestà *abituale*, ed *attuale*, soggiungendo esser l' attuale tolta ai Preti per le *prudenti riserve* della Chiesa, non così almeno l' abituale (1). Poichè, se così fosse, furono illecite è vero, ma riputar doveronsi per valide, e ferme le Ordinazioni praticate da' Preti, come s' ebbero quelle de' Vescovi (comunicati, e deposti, e però soggetti alle stesse riserve. Ma picciola cognizione di storia dirada questa impostura. Ordinò nell' Egitto nel IV. Secolo Melezio Vescovo Scismatico, ordinò nell' Egitto al tempo istesso il Prete Colluto; eguale sarà la sorte delle Ordinazioni d' entrambi? Oibò, oibò! Gli Ordinati dal Vescovo si hanno per veri Preti, si ascrivono al Catalogo de' Preti da Alessandro Vescovo di Alessandria dietro gli Ordinati da Lui, siedono in fine, e comunicano in mezzo ai Preti. Ma gli Ordinati dal Prete Colluto non sono ascritti al Catalogo, son rigettati tra' Laici come prima, e non si hanno nè come Ordinati, nè come Preti: *Is autem famosus est Ischyrras*, dice l' Alessandrino Concilio del 319., *qui nec ab Ecclesia ordinatus est, neque cum Presbyterorum a Meletio ordinatorum, Alexander Catalogum recepit, iis ille annumeratus est, & sic neque hinc ordinationem habuisse potuit. Unde igitur Presbyter Ischyrras? quo ordinante? num Colluto? Atqui Colluthum Presbyteram obiisse, ambasque ejus manus sine au-*sto-

(1) P. 185

Auritate fuisse ... omnibus notum , ac nulli dubium est . Quale stupidèzza incredibile è quella adunque di delirare ne' semplici Preti la facoltà anche abituale di Ordinar Preti , e Consagrar Vescovi , quando manca loro l' autorità d' imporre le mani , anzi l' Ordine necessario a questo uopo ? Evidenter totum istud stoliditatis esse plenissimum (dicea a ragione S. Epifanio confutando il primo errore d'Aerio , amborum unus Ordo adottato similmente dal Bruffone prudens quisque facile percipit , siquidem Episcoporum Ordo ad gignendos Patres precipue pertinet : hujus enim est Patrum in Ecclesia propagatio . Alter (Ordo Presbyterorum) , cum Patres non possit , Filios Ecclesie regenerationis lotionè producit : non tamen Patres , & Magistros . Quinam vero fieri id potest (ed in questo diceva bene Aerio ?) Eh ! eh ! dove non porta l' errore !) ut is Presbyterum constituat , ad quem creandum manuum imponendarum jus nullum habeat (2) .

IX. Contenga or chi può le sue labbra in sentirlo ripigliare così: (1) „ Il Collegio de' Preti ordinò Timoteo, imponendo tutti le Mani: Cum impositione manuum Presbyterii, idest Presbyterorum , dice Calmet. Un solo Prete (S. Paolo) ordinò Tito. Tito Prete ordinò i Sacerdoti di Creta . E comechè dopo ristretta fosse tal facoltà ai Vescovi per lo Scisma (Corintiaco)... continuò ne' Preti la facoltà di ordinare, come abbiamo da Firmiliano Vescovo „ di

(1) *Heref.* 75. n. 4.

(2) *P.* 176. & *seqq.*

„ di Cesarea , S. Ambrogio , S. Agostino ci as-
 „ sicurano , che in Alessandria , ed Egitto in
 „ assenza del Vescovo ordinavano i Preti a
 „ suoi tempi. Così anche la posizione di Aerio...
 „ Eutichio Alessandrino, ... il Pizzicagnolo ...
Quorsum abeant sani, crata an carbone notandi?
 Possibile! Prudenti riserve della Chiesa tol-
 gono ai Preti l'attual Potestà d'ordinare nello
 scisma di Corinto al 65. dell'Era volgare , ed
 una folla sì sterminata di Presbiteri Ordinato-
 ri, e Consagratore , nel terzo , e nel quarto
 Secolo nelle principali Chiese del Mondo? Pos-
 sibile! Preti Ordinatori, e Consagratore per
 quattro solidi secoli in Alessandria , ed E-
 gitto, ed in un Sinodo Plenario Alessandrino
 congregato dalla Libia, Pentapoli, Tebaide , e
 da tutto l'Egitto si ha per invasore, ed illuso
 nel principio del IV. Secolo un Parroco Ale-
 sandrino, che si arrogava tal Potestà? *Ischyranus*
qui se jactaret Presbyterum non esse Presbyte-
rum , scrivea il Clero di Mareotide a Curio-
 so, e Filagrio Prefetto di Egitto , *siquidem*
ordinatus est a Collutho Presbytero , qui ima-
ginarium sibi vindicaret Episcopatum . Possibile!
 Preti Ordinatori, e Consagratore pe'l corso di
 quattrocento anni nella Chiesa di Cesarea , di
 Alessandria, e di Egitto , ed Autori del IV.
 Secolo così cospicui , come i SS. Epifanio ,
 Crisostomo, e Girolamo, così versati nella Sto-
 ria , e nelle costumanze d'Egitto, lor tolgono
 decisamente tal privilegio : *Quid facit Epi-*
scopus, Ordinatione excepta, quod Presbyter non
 ...

faciat? (1) Possibile finalmente! che dopo un numero sterminato di Sacerdoti Ordinatori, e Confagratori per tanti secoli si reclamasse poi tanto contra Lutero, allorchè da semplice Sacerdote creava Preti, ed anche il Vescovo di Naimburgo, e si avesse questo per un attentato inaudito dal nascere del Cristianesimo? (2)

X. Ma venghiamo pure alle strette. Chi erano que' Presbiteri, che imposero le mani a Timoteo, e cosa fu ella mai la loro imposizione di mani? Ecco venuto al pettine quel nodo Gordiano, cui sta attaccato tutto l'Aerrio-Brussioniano Sistema. Si è dimostrato le mille volte contro Aerio, e tutto il livido gregge de' Catari i., che o quelli erano semplici Preti, e la di loro Chirotesia fu elettiva soltanto, e ceremoniale, appunto come l'usano i Preti di secondo ordine nell'Ordinazione degli altri Preti (3); o quella Chirotonia fu ordinatrice, e Sacramentale, il che è più naturale, e que' Presbiteri furono veri Vescovi, come Vescovo era infatti l'Appostolo, che attesta aver ordinato Timoteo colle sue mani. *Cum impositione manuum mearum*. (4) *Non de Presbyteris hic loquitur Apostolus*, chiosa ivi a ragion S. Crisostomo colla comune degl' Interpreti, *sed de Episcopis*,
ne.

(1) S. Hier. Epist. 85. ad Evagr.

(2) Boss. *Variar. lib. I. num. 27.*

(3) *Tournely de Sacr. Ord. q. 4. art. 2. Concl. 2. ad 4.*

(4) *Hom. 3. in Ep. ad Tim., & in I. ad Phil.*

neque enim Presbyteri Episcopum ordinassent. E questo è il senso del Calmet obbiettato, ma non già letto al solito dal Bruffone (1); 2. che S. Paolo non solo era Prete, ma anche Vescovo, e che Tito era Vescovo, o al dir di Teodoreto, Appostolo de' Cretesi, il cui contrario non saltò nè anche sull' infano capo di Aerio; 3. che i Seniori Ordinatori, di cui parla il *Vescovo Firmiliano* erano veri Vescovi, come lui; giacchè ivi parla di se, e de' Pastori suoi pari; e poco appresso Vescovi espressamente li appella: *Potestas ergo ... data est Apostolis, & Episcopis, qui eis Ordinatione vicaria successerunt*; 4. che quel S. Ambrogio è Pseudo-pigrafo, e quel S. Agostino è Pseudo-Agostino, e che Ilario Sardo Autore di que' due Commentarj dicendo, che nell' Egitto in assenza del Vescovo *consecrant, et consignant Presbyteri*, intenda, che *confermavano*, non già che

(1) Ad eterno scorno di simiglianti impostori, eccovi le parole del Calmet „ *La grace dont parle ici Saint. Paul est celle de son ordination Episcopale, qui il (Timotheus) reçut par l'imposition des mains „ des Prêtres, ou plutôt des Eveques,* „ (non già idest *Presbyterorum*) „ *du Senat Ecclesiastique, car c'est la „ signification du terme de l'Original, & on „ sait que dans l'Eglise les Prêtres n'ont ja- „ mais eu le droit d'imposer les mains aux „ Eveques, ne de les ordonner: a Paris 1726. Crimine ab uno disce omnes.*

che ordinavano, come spiega a capriccio il Chiosator Puritano: *nemo enim*, soggiunge egli ivi, *tribuit, quod non accepit*; 5. che Aerio era uno stravagante, e nel supporre i Preti Ordinatori dicea una massima pienissima di stoltezza; 6. che Eutichio Autore del IX. Secolo d' ignoto nome, e ripieno fino all' Esofago di svarioni, e d' imposture merita poca fede presso lo stesso Salmasio: (1) *Huic parum fidei habeo*; che ec. Ma che voi aggiugnete dimostrazioni a dimostrazioni, clamori a clamori.

Non magis audierit, quam Furius ebrius olim!

XI. Ciocchè poi muove non so se più il pianto a Democrito, ovvero il riso ad un Eraclito, si è, che dopo tutto ciò non vuol, che si creda di favorire egli le opinioni de' Presbiteriani e Puritani. (2) E perchè? perchè riconosce nel Vescovo l' onore, e precedenza di Capo tra gli uguali, come il Capo di un Senato, di un Tribunale, il cui contrario aggiugne, esset l'errore di Aerio, e de' Puritani condannato dal Tridentino. *Ætiopem nititur dealbare!* L' errore d' Aerio, e de' Puritani consisteva appunto nel negare (com' egli fa) la Superiorità al Vescovo di potestà, e giurisdizione sopra i Preti, non ostante, che gli accordassero ogni altra sorta di precedenza, e di onore, come parla il Principe de' Puritani Calvino (3); ciò non per tanto il Concilio di Trento lo condannò coi seguenti anatemi, che

(1) V, Petav. *ibid.* lib. V. c. II. n. IV.

(2) P. 158.

(3) L. IV. *Inst.* c. 4. n. 2.

gha per suo ravvedimento ripetiamo : *Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, qua constet ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit. Si quis dixerit Episcopos non esse Presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi, & ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem ... anathema sit (1).*

XII. Dal confronto di questi Canoni col surriferito capo del Tridentino si scorge a occhio la temerità e l' insulfagine del citato *Schiarimento*, sbucato di fresco dalle tenebre della seduzione ad intorbidare la pace di Chiesa, osando dire, che la superiorità de' Vescovi su i Presbyteri non sia di dritto divino, nè un articolo di Fede, ma piuttosto un punto di polizia Ecclesiastica, alluso dal detto di S. Girolamo, *Magis consuetudine, quam dispositionis dominica veritate*, e quindi, che tai canoni non sieno dommatici, non ostante che comincino col *si quis dixerit*, e proscrivano il detto coll' anatema. Ora questa superiorità de' Vescovi *humana consensu inductam* la confessava nel citato luogo Calvino, e non vi è Puritano, che la rivochi in dubbio ; il Tridentino intanto non ne fu contento, che anzi insegnò per contrario 1. che i Vescovi, non già i semplici Preti, sono posti dallo Spirito Santo a reggere la sua Chiesa ; 2. che essi sono i Successori degli Appostoli, stabiliti al certo da Cristo ; 3. che formano i Vescovi per

(1) Sess. 23. Conc. 6. & 7.

per *Divina Ordinazione* un grado distinto dal Preti; 4. che sono quindi superiori ai Preti; 5. che hanno essi soltanto la potestà di ordinare e confermare, (1) potestà principali del Sacerdozio di G.C., potestà, che non competono ai meri Preti; e proscrive chi negasse tai verità coll' anatema. Vi vota di più per definire la divina superiorità de' Vescovi su dei Presbiteri? Quanto alle parole di S. Girolamo ch' egli obietta, oltrechè il S. in mille altri luoghi da noi citati stabilisce questo dogma Cattolico, un poco più, non dieo di Teologia, ma di Logica le avrebbe fatto capise contrario al suo errore; *ex iis enim sequitur*, (2) *partim Ecclesie consuetudine, partim dispositionis Dominice veritate, quod ius divinum sufficienter adstruit, Presbiteros esse Episcopis minores*. Finalmente è una illusione, o attentato orribile

pian-
(1) Parliamo della potestà ordinaria di confermare, la quale spetta secondo il Concilio a' soli Vescovi (*Seff. 7. Can. 1.*), poichè sappiamo dal Concilio di Firenze, *aliquando per Apostolica Sedis dispensationem, ex rationabili, & urgente admodum causa, simplicem Sacerdotem, chrismate per Episcopum confecto, hoc administrasse Confirmationis Sagramentum*: e'l Pallavicino ne arreca molti argomenti ed esempj; specialmente da varie Bolle de' Romani Pontefici, che hanno concesso tal facoltà a' semplici Sacerdoti nelle missioni agl' Infedeli. *Hist. Conc. Trid. lib. 9. c. 7.*

(2) *De loc. Theol. L. V. c. V. 2. quest. VI.*

piantato dall' empio Autore della Monarchia ,
 è sostenuto in questo libercolaccio il dire, che
 Canonì così circostanziati del Tridentino non
 sieno dottrinali , e dogmatici ; con che sconvolgesi tutto l'ordine, ed il carattere delle regole , e de' giudizi di fede ; quandochè sopra questi Canonì appunto, diceva il gran Bossuet, appoggiasi, come su tante basi, l'edifizio di nostra credenza ; e l' insigne Melchior Cano, che intervenne, e giudicò in quel Concilio , li dà espressamente per norma de' dogmatici: *Nonne igitur , dixerit quis , dimanda egli (1) , erit aliqua nota , qua Conciliorum de Fide judicium internosci queant? Erit plane.* Risponde: Prima, *& ea quidem manifesta , si contrarium asserentes pro hæreticis judicentur....* 2. *Altera nota est, cum in hanc formam synodus decreta præscribit : Si quis hoc , aut illud senserit, anathema sit : qualia permulta sunt in Concilio Toletano primo, & in synodo Tridentina: e poco appresso soggiugne, & nos testes sumus qui Concilio interfuimus .* Ecco sopra qual fondamento si poggia la qualità dogmatica de' Canonì Tridentini ! Ecco convinto di Refrettario chi li conculca , e stravolge , e di eretico chi sostenesse avvedutamente il contrario. Ecco specialmente stabilito in que' Canonì per dogma di fede , e di diritto divino , la differenza e superiorità de' Vescovi su de' Preti ; ecco finalmente condannato di Eretico chi osasse caparbiamente negarla.

§.V.

(1) *Canus de lec. Theol. Lib. V. c. V. q. 4.*

§. VI.

Sovverte l' Epitome il Divino Primato Pontificio di Potestà , e di Giurisdizione , e con esso l' unità dell' Episcopato , e della Chiesa .

I. **P**Oichè il furor degli Indipendenti contro la Gerarchia cresce a misura dell' autorità , e del grado , il Romano Pontefice , che n' è 'l Supremo Capo , e Gerarca diventa il principal bersaglio de' sacrilegi loro attentati . L' Epitome , che loro ha dato il nome , e ne ha sorbito incautamente il veleno , ecco come ne siegue infelicemente le tracce . Facendo egli al solito un orribile guazzabuglio di divino , ed ecclesiastico dritto sostiene 1. che il Romano Pontefice , tanto come Patriarca d' Occidente , quanto come Primate della Chiesa Universale , altro non avea , che una vigilanza superiore , e Gerarchica (1) , e spiegandola (2) soggiugne , che questa sola ispezione , e vigilanza , che il Papa qual Vescovo di prima Sede ha sulla Chiesa Universale di avvertire , e zelare , sia senza però facoltà alcuna giudiziaria , e coattiva , o sia di costringimento , ma tutta ristretta ad una sollecitudine , ed impegno per la salute delle Chiese . Error questo , come si sa , di Marsilio da

E

Pa-

(1) P. 158.

(2) P. 164.

Padova rinnovato da Viclefo, e condannato dal Concilio Costanzienſe ; onde Martino V. comandò interrogarſi il ſoſpetto degli errori di Viclefo. *Utrum credat , quod Papa habeat ſupremam auctoritatem in Eccleſia Dei ;* 2. che queſta vigilanza medefima prima non oltrepaſſava le Province Suburbicarie , e poi per le variazioni degl' Imperj variò la ſua diſteſa (1) . Altro errore di Viclefo condannato dal Concilio di Coſtanza : *Non eſt, de neceſſitate ſalutis credere Romanam Eccleſiam eſſe ſupremam inter alias Eccleſias . Error eſt,* diſſe il Concilio, *pro quanto negaret Primatum Summi Pontificis ſuper alias Eccleſias particulares ;* 3. che tutte le altre facoltà , e prerogative accreſciute a queſta ſemplice ſollecitudine furono conceſſioni de' Principi , e per uſurpazioni , ed abuſi Quindi eſercitar non le potevano ſenza dipendere tanto de jure , quanto de facto (opportuna Ariſtotelica diſtinzione !) dal volere della Sovranità . (2) Altro errore di Viclefo : *Poteſtas , quam exercet Papa a Potestate Caſaris derivata eſt, & quod plus Papa tenetur Imperatori , quam e converſo* (3) , e di Giovanni Uſ, il nono nell' ordine de' condannati dal Coſtanzienſe : *Papalis dignitas a Caſare inolevit , & Papa praefectio , & institutio a Caſaris potentia emanavit ;* 4. che il Papa , i

Vc.

(1) P. 161.

(2) P. 169.

(3) Err. 3. ap. Nat. Alex. de Wiklaf. err. Art. 3. Sec. XIV.

E 2

(1) P. 185.

(2) Err. V. ex damnatis a Joanne XXII. ap.
Nat. Sæc. XIV. cap. III. art. 13.

(3) P. 112. (4) P. 186. (5) P. 185. n. B.

(6) Art. 7. & 27.

gli ha date la Chiesa. Doppio errore di Lutero sostenuto nella celebre disputa di Lipsia nella cui special risoluzione, così si spiega: *Ego omnia admisi quae Romano Pontifici hodie tribuuntur, rem non nego, facto non contradico, sed de jure ejus disputo, & sentio, quod non sit de jure divino, sed decretis hominum talia tribuantur ... Duplex est Primatus*, quindi aggiugne, *Honoris, & Potestatis. Quod Petrus sit primus in Ordine nemo negat ... Alter autem Primatus Potestatis numquam fuit.* (1) Errore 25. nel numero de' dannati da Leone X., e dannato similmente dalla facoltà di Parigi, ed a' tempi nostri rinnovato nell' empio Libro d' Eybel intitolato *quid est Papa?* e condannato con Breve dottrinale e dogmatico *Super soliditate* della Santità di Pio VI. felicemente Regnante Pontefice. (2)

II. Credono alcortò stordito il pubblico, o il Mondo i moderni *Antigerarchici* allorchè con dir semplicemente: *Dio stabilì un Primato; lo diede a S. Pietro, per passare ne' Successori*, tosto sclamano: *Questa è la dottrina Cattolica sul Primato; guardisi alcuno di non pretendere di più, altrimenti sarà qualificato di animato da Spirito d' ignoranza, o d' impostura* (3). Olà! Olà!

(1) *V. Nat. Sec. XVI. c. 2. de err. Luth. art. II. §. 2.*

(2) *Ap. Pisti Aletbini Ep. Tom. I. et II. & opellam inscriptam* la voce di S. Pietro, *utrumque ex. quisitum opus consule.*

(3) *P. 153.*

Olà ! Che il mondo ancor si risente: Eh bene! a Lutero, che dice, che un tal Primato *nemo negat*; a Blondello, che vi fa sentire: *Protestantes, neque Apostolicæ Cathedræ dignitatem unquam veteri Romæ denegasse, neque Primatum*, (1) cosa voi risponderete? Che Lutero, che i Protestanti dopo tante condanne non erravano sul Primato? o che voi errate insieme con essi? Giudicatelo voi. Intanto udite qual sia la dottrina Cattolica su di questo punto: Vi ha nella Chiesa come dimostriamo dianzi (2) una vera Potestà, ed autorità Legislativa, e Giudiziarìa, anche contro gl'inviti, a buon conto una vera Giurisdizione: *Est enim jurisdictio*, dice il vostro Gersone (3) *potestas dicendi jus in alterum, etiam invitum*. Inoltre risiede ella nella Gerarchia gradatamente (4). Essendo adunque il Romano Pontefice il Capo, e Supremo Gerarca della medesima; a ragione i Galliani Vescovi decisero nel 1681. esser il Romano Pontefice Capo della Chiesa, centro dell'Unità, ed ottenere su di essi *Primatum auctoritatis*, & *jurisdictionis ipsi a Christo in persona S. Petri collatum*; & *eum qui ab hac veritate dissentiret Schismaticum imò, & Hereticum fore*. Primato è questo, che insegnano replicatamente le Divine Scritture, inculcano i SS. Padri,

E 3 pre-

(1) *De Primatu in Eccl. p. 24.*

(2) *V. sup. §§. II., & III.*

(3) *Lib. de Potest. Ecclesiast. Consid. 4.*

(4) *V. sup. §§. III. IV. V.*

prescrivono i Concilj, e crede, e riconosce universalmente la Cattolica Chiesa. Potremo noi esaurire, o raccorre gl' immensi volumi di tai monumenti raccolti da Cattolici controversisti? Ne proporremo soltanto alcuno più capace a dilucidar tal dogma, e più atto a stabilirlo nel cuor de' Fedeli.

III. *Tu sei Pietro*, disse Cristo a S. Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, a te darò le Chiavi del Regno de' Cieli, chechè sciorrà sulla terra sarà sciolto nel Cielo, chechè le gherai sulla terra sarà legato nel Cielo. Qual maggior potestà, e giurisdizione spirituale, di quella di legare e sciogliere, di stabilire e distruggere, di edificare, e piantare la Chiesa, compresa in queste promesse? A ragion dunque Filippo Legato nel Concilio Efesino colle approvazioni dello stesso Concilio, si esprimeva così: *Nulli dubium, imo seculis omnibus notum est, quod S. Beatissimusque Petrus Apostolorum Princeps, & Caput fideique columna, & Ecclesiae Catholicae fundamentum a Domino nostro Jesu Christo Claves Regni accepit, solvendi ac ligandi peccata Potestas ipsi data, qui ad hoc usque tempus, & semper in successoribus vivit, & judicium exercet: e poi S. Leone: Transiit quidem etiam in alios Apostolos vis Potestatis illius ...* qui si fermano certi illusi, ed incauti, ma proseguano di grazia. *Petro ideo hoc singulariter creditur, quia cunctis Ecclesiae Recloribus Petri forma praenitur. Manet ergo Petri privilegium, ubicumque*
ex

ex ipsius fertur aequitate Judicium (1). Questo stesso Divino Primato di giurisdizione spirituale istituì G. C. adempiendo questa sua divina promessa, dicendogli: *Pietro mi ami tu più di questi altri Appostoli? Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle*. Si ascolti come s'esprime a questo proposito nella folla innumerabile de' SS. PP. S. Eucherio di Lione. *Prius agnos*, dice egli, (2) *deinde oves commisit ei; quia non solum Pastorem, sed Pastorum Pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit & oves; regit et Subditos, et Prælatos. Omnium igitur Pastor est, quia præter agnos, & oves in Ecclesia nihil est.*

IV. Questo stesso Primato di Potestà, e Giurisdizione insegnarono concordemente i SS. Padri. S. Ireneo lo dichiarò sì chiaro, che meglio non si poteva: *Ad hanc enim Ecclesiam*, parla della S. Sede Romana, *propter potentiores Principalityatem necesse est omnem, convenire Ecclesiam hoc est, eos qui sunt undique Fideles* (3). S. Cipriano, di cui invano si gloriano i nemici della S. Sede, lo espresse in termini, chiamando la S. Sede *Radice*, e *Matrice di tutte le altre Chiese*, il Romano Pontefice vincolo del Collegio Sacerdotale, e centro dell' unità Ecclesiastica (4), e prima di ogni altro S. Pietro, Fonte ed Origine dell' Episcopato, e di

E 4

tut-

(1) *Serm. 3. in Anniv. sue Assumpt.*

(2) *Serm. de Nat. SS. Apost. Petri, & Pauli.*

(3) *S. Iræn. lib. 3. adv. hæres. c. 3*

(4) *S. Cipr. Epist. 42. et 45.*

tutta l'Ecclesiastica Polizia: *Dicit Dominus Petro, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo Ecclesiam meam Inde per temporum, et successionum vices Episcoporum Ordinatio, et Ecclesie ratio decurrit.* (1) Ed omettendone un' altra Innumerabil serie conchiudo con S. Bernardo, di cui abusa orribilmente il Bruffone per istabilire il suo preteso Primato di *semplice sollecitudine, e vigilanza* (2). S. Bernardo adunque nello stesso II. Libro delle Considerazioni ad Eugenio da lui obiettato, (o se leggeranno i monumenti intieri i nemici del Primato!) al capo 8. si fa di proposito ad indagare la natura di questo Primato. Udiamo adunque come si spiega. *Age, dice egli, indagemus adhuc diligentius qui sis; quam geras videlicet pro tempore personam in Ecclesia Dei. Quis es? Sacerdos Magnus, Summus Pontifex. Tu Princeps Episcoporum; tu hæres Apostolorum; tu Primatu Abel, gubernatu Noè, Patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, judicatu Samuel, Potestate Petrus, unctione Christus.* Non vi basta? Tirate innanzi: *Tu es, cui claves traditæ, cui oves creditæ sunt, sunt quidem alii Cœli janitores, et gregum Pastores Habent illi assignatos greges, singuli singulos: (non già Capi del comun gregge universale:) tibi universi crediti,*

(1) Vedi la Classica opera intitolata l' Episcopato P. I. c. II. & sup. §. II. n. II.

(2) P. 158. 164. et 169.

Uni unus . Unde id probem, quæris? (Dalle false decretali Isidoriane ? Oibò !) Ex verbo Domini . Cui enim , non dico Episcoporum , sed etiam Apostolorum sic absolute et indiscrete totæ commissæ sunt oves? Si amas me, Petre, pasc oves meas. Quas? (delle Province suburbicarie, e non più? Mainò !) Illius aut illius populos Civitatis , aut regionis , aut certi regni ? Oves meas inquit . Cui non planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes ? Nihil excipitur ubi distinguitur nihil . Ne volete di più ? proseguite : Ergo juxta Canones tuos , alii in partem sollicitudinis, (ecco ove nomina sollecitudine il S.) tu in Plenitudinem Potestatis vocatus es . aliorum Potestas (non discompagnata dalla sollecitudine , e carità Pastorale , dove equivoca stravagantemente il Bruffone) certis coarctatur limitibus , tua extenditur in ipsos , qui potestatem super alios acceperunt . Nonne, si causa extiterit , (o che colpi di giurisdizione son questi !) tu Episcopo . Cælum claudere , tu ipsum ab Episcopatu deponere , etiam , & tradere Satane potes ? Stat ergo inconcussum privilegium tuum (sullo spirito d'ignoranza, ed impostura ? Oibò !) tam in clavibus datis , quam in ovibus commendatis .

V. Qui vorrei , che si specchiasse il Bruffone , coll' empio Anonimo , allorquando affibbiando a' Romani Pontefici , ed alla Sede Apostolica la mentita larva di *Curia Romana* (1)

ofa

(1) P. 121.

osa accusare le di loro Costituzioni , e giudizj Appostolici per *Seminarj di Fallacie* , ed *Anticristiane massime* per dottrine del quinto Vangelo pubblicato da Curiali Romani lupi voraci, e sovvertitori della dottrina di Cristo, quali percursori dell' *Anticristo* , perchè tendono a fare il Papa più di Gesucristo ; ed ha la petolanza di citar franco S. Bernardo in conferma di sì pestilenziali spropositi . Che S. Bernardo va egli delirando? Questi è Lutero, è Lutero l'inventore di simil equivoco . Egli si fu, che non bastandogli l'animo al principio di sua Apostasia di avventarsi a fronte svelata contro il Papa , e la S. Sede , l'attaccava di schiancio, sotto la maschera di *Curia Romana* . Si *Romæ* , sic *sentitur* , & *docetur* , scrivea nell' anno 1518. nella prefazione dell' *Epitome* de' suoi errori compilata da Silvestro Priera, Pontefice, et *Cardinalibus scientibus* (*quod non spero*) *libere pronuntio his scriptis : Anticristum illum verum sedere in templo Dei , & regnare in Babylone illa purpurata Roma , et Curiam Romanam esse Synagogam Satanae* (1), e nel tempo stesso della condanna, quando rilasciò il freno alla Ribellione , ed alla Satira , cominciò dall' esagerare gli abusi della *Curia Romana* , ed insinuò l'abolizione delle Boile , del Jus Canonico, e delle Decretali , nel che l'imita l'Anonimo (2) per lo istesso infame pretesto del

(1) *V. Nat. Sæc. XVI. Cap. II. art. II. §. II.*

(2) *N. 14.*

del Bruffone, perchè, dice questi, *tendono a fare il Papa più di Gesù Cristo*, e Lutero, *ut Papa sit Deo et omnibus hominibus superior*. Ecco, chi è 'l S. Bernardo del Bruffone, e di tutti i falsi Politici. Non così però quel S. Abbate, che in riconoscenza di questo Divino Primato avea tutto il rispetto del Clero di Roma: *Nulli dubium est*, scrivea a Cardinali (1) *quin ad vos specialiter spectet tollere scandala de Regno Dei, surgentes succidere spinas, sedare querelas*, e specialmente del Papa, e de' suoi Giudizj, onde scrivea a Papa Innocenzo II. *replacatamēte nella causa di Abelardo. Processimus nos in hoc negotio quousque, ausi sumus. Tuum Beatissime Pater! Est de cetero providere, ne aliqua haeretica pravitatis macula decor Ecclesiae contaminetur. Tibi commissa est sponsa Christi! Amice Sponsi. Tuum est eandem uni viro virginem castam exhibere Christo; ed altra volta: Oportet ad vestrum referri Apostolatū* scrivea allo stesso Pontefice, (2) *pericula quaeque, et scandala emergentia in Regno Dei, ea praesertim quae de Fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna Fidei, ubi Fides non possit sentire defectum. Hec quippe hujus prerogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est: Pro te rogarī, Petre, ut non deficiat Fides tua? Voglia Iddio, e cogli stessi sentimenti venerassero, Roma, i Cardinali, ed*
il

(1) Nat. Sec. XII. Diff. VII. art. VIII.

(2) Ep. 147.

il Papa, ubbidissero alle Costituzioni Appostoliche, e riconoscessero il Pontificio Primato, que', che si vantàn seguaci di questo S. Dottore! Avanti.

V. Questo stesso Primato di potestà, e giurisdizione prescissero concordemente i generali Concilj dal Niceno 1. sino al Tridentino; *Sanctimus*, disse il Lateranese IV. *Romanam Ecclesiam, disponente Domino, super omnes alias Ordinarie potestatis obtinere Principatum*; e se vi piace la parola giurisdizione, uditela dal carito Concilio di Basilea: All'Orazione del Vescovo di Taranto (oh risuscitasse a'tempi nostri!) recitata pel Papa Eugenio IV. soggiunse: *In primis late explicat Potestatem, & Jurisdictionem Summi Pontificis, quod ... ei date sint a Domino claves, & uni dictum est: Tu es Petrus, & solus in plenitudinem Potestatis vocatus sit, alii in partem sollicitudinis ... Ista plene fate-mur, & credimus*, ecco la sua definizione, *operamque in hoc Sacro Concilio dabimus, ut omnes eandem sententiam teneant*. E' notissima ancora la definizione del Fiorentino: *Definimus ... Ipsi (Romano Pontifici) in B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse*. Accede per ultimo il Tridentino (1): *Merito Pontifices Maximi, pro Suprema Potestate sibi in Universa Ecclesia tradita, causas criminum graviores (at-*
ti

(1) Sess. 14. de Pœnit. c. 2.

ti alcerto di vera giurisdizione spirituale) suo
potuerunt peculiari Judicio reservare.

VII. Questo stesso divino Primato di Pote-
stà, e Giurisdizione spirituale lo riconobbe con
fatto costante universalmente la Chiesa Cattoli-
ca dal suo nascere fin al presente. Lo riconob-
be nel I. Secolo in S. Clemente Romano, al-
lorchè si addossò la cura della Chiesa di Corin-
to agitata da domestiche dissensioni, e vi scris-
se con gravissime lettere, per restituirvi la pa-
ce. Lo riconobbe nel II. in S. Vittore Papa,
che, ad occasione delle famose controversie sulla
Pasqua, fè congregare diversi Sinodi in tutto il
Mondo, e minacciò a' refrattarj fin la scomu-
nica. Lo riconobbe nel III. in S. Stefano, che
ne fè grande spicco nella causa de' Ribattizzan-
ti, ed in S. Dionigi Romano, che giudicò
degli errori attribuiti a Dionigi d' Alessandria,
e ne udì le difese. Lo riconobbe nel IV.
in Giulio, che richiamò a scrutinio tutti i giu-
dizj emanati da' Vescovi d' Oriente contro At-
tanagio tante volte da essi condannato; ed in
Liberio, le di cui sole lettere furono bastanti
per restituire il Vescovado ad Eustazio di Se-
baste, deposto dagli Arriani. Lo riconobbe
nel V. in S. Innocenzo I., cui appellò S. Gio:
Crisostomo ingiustamente deposto dalla Sede Pa-
triarcale di C. P. in questi termini decisivi:
*Scribite precor, & Auctoritate vestra decernite
hujusmodi inique gesta nullius esse roboris,
eosque, qui talia gessere, Ecclesie censuræ sub-
jicite;* ed in S. Leone, cui appellarono S. Fla-
viano

viano, e Teodoreto deposti, e maltrattati nel Latrocinio Efesino, specialmente da Dioscoro di Alessandria, e ne restarono vendicati, ed assoluti; scomunicato all'incontro, e deposto Dioscoro, e cassato quel Concilio. Lo riconobbe nel VI. in S. Gregorio, che ripresse l'insolenza, e l'audacia di Giovanni il Digiunatore. Lo riconobbe similmente nel VII., nell' VIII., nel IX., e così in tutt' i Secoli appresso in simili appelli, e ne' giudizj e sentenze profferite da' Romani Pontefici in tutta la Chiesa. Con queste memorie alla mano stabilivasi nello stesso Sinodo d' Utrecht, che *ab Ecclesie exordio* (non già principio in Damaso per privilegio di Valentiniano, e Graziano, (1) nè in Gregorio VII. (2)) *summi Pontifices hanc in omnibus Ecclesie partibus sive in Oriente, sive in Occidente auctoritatem exercuere* (3).

VIII. Ma poichè riconosce l'avversario medesimo il Romano Pontefice come *Primate della Chiesa Universale, qual Vescovo di prima Sede ad Unitatem Ecclesie*: (4) rifletta come per questo medesimo risulta chiaro quel Primato di potestà, e giurisdizione, ch' egli tanto combatte. Come infatti conservar mai potressi questa Unità del corpo mistico della Chiesa, senza la dipendenza, e subordinazione delle rispettive mem-

(1) *Bruss. p. 170.* (2) *Monar. Univers. n. 34.*

(3) *Act. & decr. II. Syn. Ultraject. Relat. III.* Vedi l'erudito opuscolo intitolato: *Sentimenti del Sinodo d' Utrecht sul Primato Pontificio.*

(4) *P. 158.*

membra al Capo , e senza la diramazione della di loro vita, e movimento da questo Capo medesimo? „ Per mezzo di quest'ordine Gerarchico „ dice Monsignor d'Amiens nella sua istruzione Pastorale de' 25. Agosto 1790., che tie-
 „ ne i fedeli subordinati ai Vescovi, gli uni ;
 „ e gli altri al lor Capo , la Chiesa forma un
 „ corpo mistico, di cui tutte le membra disper-
 „ se in tutte le parti del Mondo, conservano fra di
 „ loro una reciproca corrispondenza Rom-
 „ pete un solo anello di questa gran catena ,
 „ voi rompete tosto l' Unità, ch' è uno da' co-
 „ stitutivi del governo Ecclesiastico, e per con-
 „ seguenza , voi distruggete la Chiesa stessa .
 „ Fate di fatto che una Chiesa si separi , e si
 „ sottragga dalla subordinazione , ch' essa dee
 „ al Capo della Chiesa Universale ; ecco im-
 „ mediatamente il Vescovo perdere la sua mis-
 „ sione ; eccolo senza autorità , senza potere ;
 „ tuttociò che esso fa , tutto ciò che ordina ,
 „ eccettuato quello che concerne la potestà di
 „ di ordine, è nullo : la missione che da è
 „ nulla , la dottrina che insegna non è più al-
 „ tro che dottrina sua propria , e per conse-
 „ guenza senza autorità , perchè essa non è
 „ appoggiata alla sanzione della Chiesa , da cui
 „ egli si è separato , alla quale solo i Fedeli
 „ debbono sommissione e obbedienza . Ciascu-
 „ na Chiesa separata non farà più altro , che
 „ una Chiesa isolata , la quale divenuta indi-
 „ pendente , s'organizzerà a proprio capriccio,
 „ una in un modo, l'altra in un' altro in-
 „ ca-

„ capace affatto di poter esser riformata . E
 „ chi avrebbe mai il potere di riformarla? Sa-
 „ rebbe questo il popolo? Sarebbe il Princi-
 „ pe ? Ma nè l' uno , nè l' altro si è , come
 „ abbiamo detto di sopra, quelli a cui Gesù
 „ Cristo ha dato le chiavi del suo Regno
 „ Ciascun Vescovo diverrà dunque in tal caso
 „ come il Papa di altrettante piccole Chiese
 „ indipendenti., (1) Persuada il Padre de'Lumi
 questa incontestabile verità a quanti sieguon
 il Partito, cioè che fu di questo Primato di giu-
 risdizione appunto collocò il divin Salvatore il
 fondamento dell' Ecclesiastica Gerarchia , e dell'
 Unità dell' Episcopato , e della Chiesa : *Ut*
unitatem manifestaret scrivea il Gran Cipriano
 (2) *unam Cathedram constituit, & Unitatis e-*
jusdem originem ab Uno incipientem sua aucto-
ritate disposuit .. Primatus Petro datur, ut una
Christi Ecclesia , & Cathedra una monstretur.

XI. Ci piace finalmente conchiudere il pre-
 sente articolo colle seguenti Dottrine . 1. del-
 la Chiesa Gallicana , che sempre ha sostenuto ,
 e sostiene tuttora, come un Dogma di fede
 questo Primato di Giurisdizione , *Ecclesia Gal-*
li.

(1) V. le così dette *Testimonianze delle*
Chiese di Francia sopra la così detta Costitu-
zione Civile del Clero decretata dall'Assemblea
Nazionale, raccolte dal Dott. Giovanni Marchet-
ti col testo originale, e con Note . Roma 1791.

(2) *Lib. de Unit. Eccl.*

licana, scrive la Facoltà di Parigi nella Censura de' 22. Maggio 1785. *constanter tenuit, & tenet, de Fide Catholica esse, Christum Dominum Beato Petro concessisse Primatum, non honoris tantum, sed & jurisdictionis his verbis: Tu es Petrus etc. Pasce oves meas etc. Atque hunc Primatum honoris, & jurisdictionis a Beato Petro transisse ad ejus Successores in Sede Romana, quam ad mortem usque tenuit.* Dogma, che in questi pericolosi giorni ha piucchè mai professato, e professa quell'insigne corpo di Pastori, come rilevasi dalla lodata Raccolta delle lor Pastorali. 2. Della medesima Chiesa di Utrecht, che nello stesso Sinodo del 1763. condannò la seguente proposizione 3. *Primatus, quo fruitur (Romanus Pontifex) non est Primatus jurisdictionis; ... sed tantum Primatus honoris.* 3. Dello stesso Gersone, che dopo avere stabilito questo Primato Unico, Monarchico, e Regale, soggiunge, che colui il quale osasse negarlo, scemarlo o uguagliarlo a qualunque stato inferiore; costui, *si hoc pertinaciter faciat, Hæreticus est, Schismaticus, Impius atque Sacrilegus.* (1) Ritrattevi adunque Sig.Brussone, se volete scansare queste censure. Con voi si ritratti ancora l'Autore dello Schiarimento, che con puerile, ed eretical' erudizione osò dire del Papa riguardo a' Vescovi: *Par in Parem non habet imperium.* „ Mentrechè ha condannato la S. Facoltà di „ Parigi nel 1717. , come eretica, e scisma-

F

„ ti

(1) *De Statu Ecclesie Confid. I.*

„ tica la dottrina di Marc'Antonio de Domi-
 „ nis, circa l' *egualtà* degli Apostoli , se in-
 „ tendesi , dice essa , di egualtà , di giurisd-
 „ zione Apostolica ordinaria , che non appar-
 „ tiene, che a S. Pietro , (1) continua il ful-
 „ lodato Prelato , e con ragione : *Quis*
enim nescit, ripiglia il grande Agostino (2) *il-*
lum Apostolatus principatu cuilibet Episcopatu
preferendum ?

§. VII.

*Confonde , e conculca l' Epitome la natura ,
 e potestà de' Concilj Generali , e con
 ciò l'ultimo appoggio dell'autorità
 Ecclesiastica.*

IN sentire i Protestanti sì spesso, e sì solen-
 nemente reclamare al Generale Concilio ,
 dopo avere annichilata la potestà de' Vescovi ,
 e 'l Primato del Papa , avrebbe creduto alcuno
 che riconoscessero tuttavia qualche residuo dell'
 autorità della Chiesa. Ma che ! Tali , e tante
 furono le condizioni , e i pretesti , che vi ri-
 pescharono prima , e dapoichè fu congregato ,
 che dimostrarono ool fatto d'innoltrarli alla to-
 tale Anarchia. Così per l'appunto l'Epitome
 spaccia sì sovente i Canonì de' Concilj Gene-
 ra-

(1) *V. citat. Istruz. p. 85.*

(2) *Lib. 2. de Baptism. c. 1. n. 2.*

rali, da se, per altro interpolati, e corrotti, onde sembra di riconoscere almeno in questi la da se estinta potestà della Chiesa; ma altronde ne guasta, e corrompe sì villanamente la natura, e l'origine, onde dà a diveder chiaramente di non riconoscerne affatto. Ecco quanto egli sostiene intorno ad essi; 1. che il *Collegio Universale* (*de' Chierici, e Laici*) *sia* unito ne' *Concilj Generali* per togliere le *abusivæ* introduzioni; 2. che *tali espedienti*, *oltre di essere stati vari, ed inefficaci, bene spesso stati sono cagione di maggiori abusi, a motivo di loro mala condotta* (1); 3. che *altra facoltà non abbia il Concilio*, che solo quella di *chiarirci sugli articoli di nostra credenza*; 4. che *abbia permesso voti temerarij, degni del maggiore orrore, e contrarij all'umana natura* (2); 5. che il Concilio di Trento specificatamente *abbia passato in Canonj de'sofismi, ed erronee conseguenze de' falsi Canonisti* (3). La brevità del parere non ci permette di confutar posatamente questa cianfrusaglia di svarioni Ereticali; ne accenniamo però di volo la confutazione.

II. Non è il preteso *Collegio Universale* quello, che abbia avuto da Gesù Cristo, il dritto di unirsi, sedere, e giudicare ne' *Generali Concilj*, di stabilirvi la disciplina, ed ordinare il governo di Chiesa; egli è proprio de' *Pastori*,

F 2

e di

(1) Pag. 125, e 126.

(2) Pag. 271. (3) Pag. 134.

e di Pietro , cui furon date le Chiavi , e con esse il deposito della Dottrina , e 'l regime della Chiesa , cui fu promessa la Divina assistenza , ed infallibilità fino alla fine de' secoli : *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi.*⁽¹⁾ Parimente in qual Concilio, massimamente Ecumenico, si è adunato mai questo *Universale Collegio* a dar provvedimenti, e riformare abusi? Sempre da' Vescovi furono rappresentate , e composte così sagre adunanze : Non più che 318. Vescovi in fatti giudicarono nel I. Niceno I.; 150. nel II. C.P. I.; 200. nel III. Efesino I.; 630. nel IV. Calcedonese ; e così degli altri , cui per effervisi introdotti de' semplici Chierici si udì quella voce de' Vescovi Egizj applaudita da tutto il Calcedonese : *Synodus Episcoporum est, non Clericorum*, e molto meno de' Laici. Che se si ostinasse a pretendere anche i Laici, o Chierici , oltre i Pastori per giudici ne' Generali Concilj, perchè membra del Collegio Universale , è da sapersi esser questa una proposizione condannata dalla S. Facoltà di Parigi nell' Apostata de Dominis, come *eretica, e perturbativa dello stato di Chiesa*.

III. Che temerità ella è mai il pronunziare de' Generali Concilj , che i loro provvedimenti furono bene spesso cagione di maggiori abusi per loro mala condotta ? Quanto diverso è questo eretical linguaggio da quello de' Concilj Generali

(1) *Matth. ult.. v 20.*

rali medesimi , la di cui frequente celebrazione , diceva il Concilio Costanziense (1) : *Agri Dominici cultura est præcipua, que excessus corrigit , deformata reformat , & vineam Domini ad frugem uberrimæ fertilitatis adducit* : Sappiamo, è vero, che non sempre gli Eretici, ed i Refrattarj per loro ostinazione, e malizia si sono arresi alle definizioni di essi , anzi talvolta si son resi più contumaci , e rubelli , come avvenne degli Eretici del Settentrione dopo il Tridentino . Che perciò ? Cadranno le conciliari determinazioni , o non sarà egli quindi Ecumenico , come pretende l' Autor della Monarchia su'l falso pretesto, *che questo è stato sempre il frutto di sì Sante Assemblee di far ravvedere , e raccorre nel suo grembo i Figli erranti e togliere i Schismi* (2) : *Ægri somnia* ! Ci dica un poco , quando furono più numerosi , e fieri gli Arriani prima , o dopo il Niceno ? Quando più i Nestoriani prima , o dopo l' Efesino ? Quando più gli Eutichiani prima , o dopo il Calcedonese ? O non saran tai Concilj Ecumenici per non aver convertiti gli Eretici ?

IV. Dire che il Trentino riconosciuto da tutta la Chiesa per Ecumenico abbia *passato in Canone* sofismi , ed erronee conseguenze de' falsi Canonisti, l'è rinnovare, o sorpassar piuttosto la

F 3

pe-

(1) *Seff. 39.*

(2) *Num. 86.*

petulanza , e l'errore del Jurieu, che rinfacciava per invidia alla Chiesa di *aver passato in Dogma degli articoli prima indecisi* (1), e soggiugnere che abbia Egli approvato , o permesso *voti temerarij*, e contro *all'umana natura*, l'è attaccarlo del più intollerabile errore peggio dello stesso Lutero. Chi crede in fatti alle parole di Cristo, che promise alla sua Chiesa l'assistenza dello Spirito S. sempre, e contro tutti gli errori, potrà udire senza raccapricciarsi calunnie sì rivoltanti contro quel Generale Concilio? Mette finalmente il colmo alla petulanza, ed all'errore, quando asserisce, che il Generale Concilio abbia *solo la facoltà di chiarirci sugli articoli di nostra credenza*; non altrimenti delirava Lutero: (2) *Certum est*, diceva egli, *in manu Ecclesie, aut Papæ prorsus non esse articulos Fidei statuere, imo nec Leger morum, seu bonorum operum*, come è quella appunto, che spetta ai voti. Ad istruzione del Bruffone, e di tutti i falsi Politici il ripetiamo: la Chiesa non solo ha la facoltà di definire con supremo obbligatorio Giudizio sugli articoli di nostra credenza, ma anche di far Leggi intorno ai nostri costumi, ed alla Disciplina generale, o particolare; leggi queste, sebbene variabili a disposizione della Chiesa, *i non mai però contrarie alla Fede, ed al buon costume*,
giu-

(1) *Variar. lib. XV. n. 44.*

(2) *Art. 22.*

giusta la rapportata regola di S. Agostino (1), perchè da lei formate coll'assistenza limilmente dello Spirito S., 2. che obbligano parimente le nostre coscienze : *Visum est Spiritui S. , & nobis* , fu detto nel Concilio Appostolico ad occasione anche di meri punti Disciplinari, *nihil ultra vobis oneris imponere*, (non già di chiarirvi soltanto) , *nisi ut abstineatis a sanguine , & suffocato , & ab immolatis simulacrorum* . *Vide Epistolam brevem* , chiosa il Crisostomo , *neque Syllogismos habentem, neque Epicheiromata , sed Imperium, erat enim Legislatio Spiritus* . Si domandi ora al Bruffone , se riconosce , o no l' autorità della Chiesa? Risponder dee senza dubbio. Sì e nò , nè sì , nè nò ! Sì , perchè sostiene la *potestà de' Vescovi eguali al Papa* . Nò , perchè , tanto al Papa , quanto ai Vescovi non dà , che una *semplice vigilanza , e sollecitudine* . Nè sì , nè nò , perchè il *Collegio Universale, il Papa, e i Vescovi* non possono esercitare da se tal *facoltà senza il volere , e permesso de' Principi* . Così è , che l' iniquità dà a se medesima la mentita .

F 4

§. III.

(1) §. I. n. V.

La Santità delle Leggi disciplinari, e pratiche della Chiesa, ci viene egregiamente insegnata dal S. Dottore in varj altri luoghi, raccolti e ponderati nell' interessante opera intitolata : *Sentimento di una Società Letteraria sul Sinodo di Pistoja espresso in cinque Lettere. Lett. 5. part. I. n. 6. & seq.*

§. VIII.

*Atroci, e rivoltanti calunnie sparse dall'Autore
contra le Comunità de' Regolari
a fine di distruggerle.*

„I. **I**L furore, col quale gli Eretici nel XVI.
„ Secolo, dice un chiarissimo Autore (i),
„ attaccarono gli ordini Religiosi, ed i loro
„ individui, biasimandone altamente l' istitu-
„ zione, i voti, le regole, ed una gran par-
„ te de' loro esercizi, era intento a scre-
„ ditare la Chiesa istessa, che gli avea sì so-
„ lennemente approvati, e che di loro servi-
„ vasi per le opportunità maggiori del Popolo
„ Cristiano. „ A questo esecrando scopo mi-
„ narono in seguito coi loro sacrilegi progetti i
„ moderni Increduli, e massimamente il beffar-
„ do Voltaire, che avendo divisato i Frati per
„ *Rampari della Religione*, progettò doverli at-
„ taccar di prima mano tali fundamenta, se si
„ volesse insensibilmente, e senza strepito atterrar
„ tutto l'*edifizio*, diceva egli, *del fanatismo*, quan-
„ to a dire della Religione, e della Chiesa. Sparsero
„ a questo fine gli uni, e gli altri contra gli Ordini
„ Religiosi, i loro voti, e i loro Individui gran-
„ de odiosità per via di atroci, e rivoltanti ca-
„ lunnie. S' inveisce, e si scaglia del pari l'E-
„ pitomista contro alle Comunità de' Regolari,
„ ai

(i) Amor della Chiesa Cattolica *lib. II. cap.*
XVI.

ai di loro voti, ai di loro Individui, colmandogli a dismisura di odiosità, e di calunnie, e progetta similmente su questa falsa base il loro totale sterminio. Ascoltiamo intanto le sue parole.

II. Riprovando egli (1) la *comunità de' beni* nella Società, quasi incapace ad estinguere l'ambizione, e l'avarizia, ripescò l'occasione di sparlare in questo modo: „ Provvedute „ (le comunità de' Regolari) dalla pietà „ de' Fedeli di tutto il bisognevole, affinchè „ i loro Individui spogliati dal bisogno, re- „ stassero anche spogliati dell'avarizia, dell' „ ambizione, e di ogni attacco mondano per „ vivere vita perfetta, e tutta applicata nell' „ Opere della carità Cristiana, di cui n' è la „ principal parte la coltura della vigna di Cri- „ sto; con tutto ciò fra essi sono di maggior nu- „ mero gli oziosi, che gli Operari; e quan- „ to maggiormente sono le loro Comunità prov- „ vedute, tanto più regna tra essi l'ambizio- „ ne, e l'avarizia, mercatando, e vendendo „ anche simoniecamente il mestiere Evangelico, „ *quod gratis acceperunt*, per possedere „ qualche cosa di particolare. „ Simiglianti malignazioni, ed imposture sparge anche, e diffemina contro le Claustrali, (2) affermando „ essere dalle ingannevoli lusinghe delle Mo- „ nache (3) tiranneggiate a forzatamente pro- „ fess.

(1) P. 13.

(2) P. 270. & seq.

(3) P. 270. & 272.

„ fessar Celibato , o uscir dalli Monasterj le
 „ giovanette, subito che sieno ad una certa età
 „ giunte . Inconveniente , che avviene non
 „ solo ne' Monasterj di Clausura , ma benan-
 „ che ne' Conservatorj. „ Inoltre: „ In questi
 „ si trova introdotto non solo sconsigliatamen-
 „ te il vestire abito Monastico (non sa tolle-
 „ rarne fin anche l' abito;) ma anche abusiva-
 „ mente il promettere , se non con voti so-
 „ lenni, con privata oblazione celibato, e clau-
 „ sura colla nota d' infamia per chi non persi-
 „ stesse . Già innanzi (1) chiamati avea vo-
 „ ti temerarj i voti de' Regolari , e simo-
 „ niache le doti delle Claustrali, (2) del che
 „ a suo luogo . Da questa orribil chimera
 „ di inconvenienti , e di abusi tirannici , di
 „ ambizione , e d' avarizia , di proprietà , e
 „ simonia, qual' è la conseguenza, che ne de-
 „ duce ? Il rovesciamento totale , o quasi de'
 „ Regolari dell' uno , e dell' altro sesso . Quin-
 „ di , conchiude così , con quanto mag-
 „ gior vantaggio dello Stato , e della Religio-
 „ ne ridur si potrebbero tanti Conventi Clau-
 „ strali in luoghi di educazione ripartitamente
 „ per tutti i Ceti della Società a similitudi-
 „ ne dell' Orfanatagio , (Arabo - Grecizza
 „ bene l' Autore . „ Simili stabilimenti far si
 „ potrebbero per gli Monasterj del sesso virile,
 „ riducendogli nella maggior parte in luoghi
 „ di educazione , lasciandone qualcheduno per
 „ „ chi

(1) P. 271.

(2) P. 272.

„ chi volesse menar vita veramente spropriata ,
 „ e perfetta , *ma non oziosa , qual or la me-*
 „ *nano .*

III. Rimarchevol cosa farebbe, se le angustie nostre lo permettenessero , di porre a confronto le arti adoperate da' Novatori del Secolo XVI. per l' intento medesimo colle malignazioni del nostro A. , e di altri molti di simil calibro . Allora , come rapporta il Sanderò (1) , *spargēbant in vulgus , ac per aulas Principum disseminabant libellos plurimos fraudis , iniquitatis , & nequitie plenissimos , quibus invidiam , & odium in Ecclesiasticos conflarent* ; oggi cominciandosi dai Frati si spaccia,, che regna tra essi , l' ambizione , e l' avarizia , che mercatano , e vendono anche simonicamente il mestiere , Evangelico , che menano vita oziosa , *& quidquid Græcia mendax audet in historia* . Allora si andavano esagerando *ad invidiam excitandam* i loro possedimenti , e le loro entrate , come ne avverte il celebre gran Cancelliere d' Inghilterra Tommaso Moro nell' Apologia, che ne affunse (2) ; lo stesso fa oggi degli Ecclesiastici in genere dalle pag. 100. in poi il nostro Autore , e specificamente de' Regolari affermando „ crescere tra essi i delitti quanto maggiormente sono le loro Comunità provvedute. Pretendeano quelli finalmente per non esser lungo *propter gravissima scelera*, di cui chiamavan

ree

(1) *Lib. I. de Schism. Anglic. ad an. 1536.*

(2) *Libell. suppl. Animar. in Purzat.*

rec plerasque Religiosas familias , come dice il Protestante Wood (1) distruggerle , ed abolirle, *cum interim* , soggiugne l' Uom critico , *latifundia sola* , & *opes* , *quibus abundabant* non già il costume , e la disciplina *in crimine versarentur* ; oggi con più d' irreligione , e sfrontatezza impone il nostro A. *gravissima scelera* non già *plerisque* , ma a tutte indiscriminatamente le Comunità de' Regolari *sacrilegio reformationem prætens* , dice lo stesso storico, e ne conchiude quindi il totale sterminio .

IV. Nientemeno maligna Egli le dette Comunità , qualora afferma che menano i Regolari odierni *vita oziosa* , e con ciò cerca di screditarli innanzi alla Repubblica , ed allo Stato . Ella è questa una più solenne impostura . Noi a farne rilevare la falsità non facciamo, che rapportare due testimonianze istoriche a favore de' Regolari su 'l fatto di economia , e vantaggi pubblici . Una è di un chiarissimo Autore Francese (2) nel suo preciso Istoria degli Ordini Religiosi: parla egli dell'ordine di S. Benedetto, e più degli altri, che alla perfezione della vita Monastica aggiungono i travagli dell' Appostolato. „ Poco tempo dopo, dice egli, che „ S. Benedetto istituì il suo Ordine in Occi- „ dente , e l' Europa fu desolata da' popoli „ barbari , che dopo averla devastata vi si fis- „ sarono in diverse Provincie . La ferocia di „ questi nuovi Padroni cangiò quasi all' istante

(1) *Hist. Univers. Oxon. ad ann. 1535.*

(2) *L'aut. des deux puis. T. II. Ch. II. §. 2. Art. IV.*

„ i costumi de' popoli , l'ignoranza s' introdus-
 „ se in Occidente , e tutt' i vizj vennero in
 „ sua seguela . La Chiesa si risentì di questi
 „ mali . Il rilasciamento de' costumi menò se-
 „ co il rilasciamento della Disciplina ; l' istru-
 „ zione de' popoli fu negletta , in molti luo-
 „ ghi a' Fedeli mancarono i Pastori , in altri
 „ furono lasciati in balia de' Mercenarj , e per
 „ una conseguenza necessaria l'ignoranza , ed i
 „ vizj introducendo la barbarie in mezzo ai
 „ popoli , li resero meno docili , e l' autorità
 „ de' Principi s' indebolì a proporzione . Ma Id-
 „ dio , che veglia sul suo popolo , gli avea
 „ preparato delle risorse nell' Ordine di S. Be-
 „ nedetto . Quest' Ordine , che si era steso in
 „ tutti i Regni non si confinava a edificar la
 „ Chiesa soltanto colle sue virtù , egli la ser-
 „ vava ancora per mezzo de' suoi lumi , e del
 „ suo zelo . I Monaci nella lor solitudine s'ap-
 „ plicavano ad allevare la gioventù , e coltivar
 „ le lettere , e le scienze , e trascrivere libri .
 „ I Vescovi gl' impiegavano utilmente all' i-
 „ struzione de' Fedeli , ed al governo delle Par-
 „ rocchie ; si vide ancora sortir da loro Mona-
 „ sterj una moltitudine di grandi uomini , che
 „ furono sublimati alle prime dignità della
 „ Chiesa , che portarono il lume del Vangelo
 „ ne' Paesi dell' Europa ancora infedeli , e che
 „ si distinsero nelle cariche le più eminenti
 „ dello Stato ... Il vantaggio , proseguè egli ,
 „ che la Chiesa ritraeva da' Monaci se conce-
 „

„ pir

„pir il disegno di una nuova istituzione, che
 „riunisce i travagli dell' Appostolato alla per-
 „fezion della vita Monastica. Quindi gli or-
 „dini Religiosi, S. Domenico, S. Francesco...
 „Alberto Patriarca di Gerusalemme Alef-
 „sandro IV. Tal fu l' origine de' quattro
 „grandi Ordini Mendicanti tutti istituiti su 'l
 „medesimo piano. Questi Ordini si sparsero in
 „poco tempo fin ne' Paesi degl' Infedeli. La
 „Chiesa vide con gioja i frutti del loro zelo,
 „e della loro edificazione. „

V. E non son questi gli stessi stessissimi vantag-
 gi, che ritrae al presente la Repubblica, e la Reli-
 gione, dagli Ordini Religiosi, non men che nel-
 la loro origine? Questo è appunto ciocchè im-
 prende a dimostrare l' altro Autore da noi lo-
 dato al principio, e che la brevità ci obbliga
 di lasciar. Ma questo l' è *un fatto*, con-
 chiude egli, *ch' è alla vista di tutto il Mondo*,
 Malignamente adunque, ed a torto si calunnia-
 no i Regolari di menar *vita oziosa*, e di *mi-
 nor vantaggio dello Stato*, e *della Religione*, e
 non si pretende, che illudere, e sedurre gl' in-
 eanti; qualor si pretende *convertire i loro Con-
 venti in tanti luoghi di educazione*. Poichè qual
 luogo di educazione più adatto, e più proprio
 di tante Case Religiose, che s' impiegano per
 istituto ad allevare la gioventù, e coltivarla
 nelle Lettere, nelle Scienze, e nelle Arti?

VI. Oltre questi sì lodevoli vantaggiosissimi usi
 alla Nazione, ed allo Stato, del restante de' lo-

ro

ro beni, e supponghiamo pure co' falsi politici, che sieno straricchiti a dovizia, ognun vede a vantaggio di chi lo si spende, e profonde. I poveri colà ritrovano il lor Patrimonio, colà degli Artefici il lor sostentamento. Persone sudate, genti addette quindi ricevono giornalmente il pane, onde vivere, e l' istesso gran numero de' rispettivi Individui, che graverebbero ancora lo Stato, indi pigliano il proprio sostentamento. Si osservò tutto ciò con funesta esperienza, e si confessò con rammarico da' medesimi Protestanti, dopo essersi tra loro soppressate le Comunità de' Regolari, ed invasi i beni del Clero. Udiamolo da Giovanni Vinestadio uom Luterano nel libello *contra sacrilegos Invasores*, che n'era testimone di vista, e udiamolo colle sue parole medesime: *Olim pauperes, Opifices, & subditi de Monasteris, aliorumque Clericorum Collegiis commoda capiebant, nunc illis perfruuntur Domicelli, (ecco il cambio vantaggioso, che fe lo Stato) indulgent potui ex indebito cultu vestium, & commensationibus prodigunt, parum, aut nihil vicissim prestantes*. Con ragione adunque dell' Inghilterra scrive il Protestante, e nazionale Wood, che fu cosa degna di pianto udire i gemiti de' popoli, e de' plebei; imperocchè somma era l' Ospitalità, che praticavasi in questi Chioftri, e dalla lor soppressione si conta, che più di diecemila uomini rimasero senza Capitale, nè speranza per quanto era lor necessario al vitto, ed al vestito.

VII.

VII. Ecco come in'un quadro delineati in parte quei comodi, e vantaggi, che dalle Comunità Religiose ritrae il Fedele, e 'l Cittadino, il Principe, ed il Pastore: Ma quando anche così non fosse, domando io, 1. si oserebbe spogliare un Cittadino de'suoi beni, e della sua proprietà, perchè la diffonde e la prodiga? No certamente, perchè la proprietà è così sacrosanta ne' particolari, come la potestà ne' Principi: *Ad Reges quidem potestas pertinet, ad singulos proprietās* (1): Ma se le proprietà de' Cittadini devono essere rispettate foggiugne il prelodato A. (2): Sarà egli permesso di violar quelle della Chiesa, perchè i Chierici, che ne godono uniscono alle qualità di Cittadino quella di Ministro della Religione? 2. „ In tutti i „ stabilimenti delle Società la prima cosa da con- „ siderarsi qual' è? „ domanda così ai moderni Filosofi Monsignor Adeodato Turchi nella sua Pastorale del 1789. nel giorno di S. Bernardo, „ Ella fu sempre, risponde, quella di vedere „ se lo stabilimento sia buono di sua natura. E „ se egli è buono volere abolirlo, perchè vi „ sono delle debolezze, e de' deboli, farebbe „ l'ultima delle sciocchezze. Con tale principio qual'è quello stato di Società, che possa, e debba sussistere? Nei Tribunali tutti i „ Giudici furon sempre incorrotti? Nei governi tutti i Principi furono Padri de' Popoli? „ E ne' Matrimonj non entrò mai il tarlo della „ la

(1) *Seneca de Bart. l. 2.*

(2) *Quattr. Part. Chapitr. II. §. IV.*

„ del pentimento? Dunque toglier dal Mondo, e Tribunali, e Matrimoni, e Governi?
 „ E può trovarsi maggior follia? Ella, a questa
 „ una verità, che salta agli occhi di tutti.

VII. In vista di ciò, se avesse l'Autore un residuo di onestà naturale, pentir si dovrebbe delle tante, e sì nere calunnie spacciate da lui a discredito, e di struggimento ancora di tai Comunità, e di consigliarne lo spoglio, poichè se sono Elleno-provedute per vivere vita perfetta, ed esercitarsi negli uffizj di carità cristiana, in questo appunto generalmente s'impiegano con manifesto vantaggio, e compiacimento universale del Pubblico, e della Chiesa, de' Pastori, e de' Principi, della Religione, e dello Stato. „ Io
 „ non dico per questo, conchiudo collo stesso
 „ Prelato, che abbandonare si debbano (i deboli) al loro sregolamento. Si pensi a ridurli al dovere. Ma vi sono le vie Canoniche. Si lasci alla Chiesa il libero esercizio della sua Potestà, si appoggino i suoi decreti dalle Secolari Potenze, che a questo fine furono ordinate da Dio. Non sarà già questa la prima volta, che colle savie sue leggi abbia fatta rifiorir l'osservanza in quelle Società istesse nelle quali pareva giunto all'estremo un lagrimevole disordine. Ma voler uccidere un Corpo, perchè alcune delle sue membra sono macchiate, cercar di macchiare le per aver luogo d'ucciderle, questo nol consente nè la probità naturale, nè il buon senso, nè la Religione, nè l'onoratezza.

G

§.IX.

§. IX.

Errore dell' Epitome intorno alla proprietà de' beni del Clero.

LON furono i soli Regolari attaccati da' Novatori del Secolo XIV., e XVI., anche il Clero Secolare fu lo scopo de' loro furori, e quindi si progettò parimente spogliarlo de' suoi beni, per tenerli così *in summa agetate*, e però ligj de' laici; così per l'appunto l'Epitome: che però eccolo in iscenà coll' *efimero Arnaldino precetto di non possedere cosa an- che mobile* (1) dato secondo lui da G. C. a' suoi Ministri: tra le leggi, ed obblighi particolari, (2) ci dice, cui soggettrà Cristo gli Appostoli, fu quello di non possedere, e di vendere quel che avevano, e darlo a poveri, precetto, che non fu dato agli altri discepoli. Precetto registrato non già nel Vangelo, o ne' Sagri volumi di Chiesa Santa, come qui per eludere spaccia l'Autore, ma tra i *scelerati dogmi* di Arnaldo, e negli empj *Dialogi* di Viclefo; condannato nel primo dal Lateranese II. e nell'altro eresiarca dal Concilio di Costanza all'articolo 10., e 32. *Contra scripturam est, quod viri Ecclesiastici habeant possessiones*.

II. E dove infatti impose Cristo agli Appostoli, o a' suoi Ministri questo precetto di non pos-

(1) P. 56.

(2) P. 64.

possedere? Volte è vero, il Legislatore divino, che spropriati essi fossero coll' affatto delle cose di questa terra, perchè non fossero loro d'incampo al Ministero Divino; non mai però ne precettò a' suoi Ministri l' effettivo abbandono; che anzi loro diede egli stesso la capacità, e'l diritto d'acquistarle, e possederle, e ne additò loro benanche l'irrevocabile fondo. Avendo egli in effetto fondata la sua Chiesa, ch' è il suo Regno, per durare in eterno, ed avendole dato a questo uopo un Corpo di Ministri, cioè il Clero per governarla, la sua sapienza volea, che dato gli avesse un fondo di sicurezza, e sussistenza proporzionato al suo essere, e quindi fondo proprio sicuro ed irrevocabile, come non è defettibile, nè precaria la sua sussistenza. Or questo fondo gli additò, e concedette allor quando, mandando la prima volta i suoi Discepoli, comandò loro di vivere a carico di coloro, cui annunziassero la pace Evangelica, e ciò a titolo di doverosa mercede: *dignus est enim Operarius mercede sua.*(1) Mercede, riflette l'Appostolo delle genti, così propria e di special diritto del Clero, come è la proprietà del Soldato il cotidiano stipendio, e la mercede è propria del Giornaliere. *Ita et Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere.*(2) Mercede, che lo fece capace infine di un diritto di proprietà su di quel

G 2

tan-

(1) Luc. 10. v. 7.

(2) I. Cor. 9. v. 14.

tanto, che dalla volontà, e pietà de' Fedeli è stato una volta assegnato in sostentamento de' Ministri della Religione, per liberarsi dal somministrare di continuo quella mercede, che era a' medesimi dovuta per ragione del loro Saggio Ministero (1). Come può combinar questa dottrina Vangelica intorno alla proprietà della mercede de' Ministri Vangelici, col Marsiliano precetto di non posseder cosa, anche mobile? Come può accordarsi la proprietà dello stipendio all' Operatore Evangelico coll' incapacità positiva in esso di acquistarlo, e possederlo? Questi sono i paradossi da scena, che vorrebbero attribuir i Novatori a questo Legislatore divino, non senza ereticale arroganza.

III. Ma vi è anzi dippiù; qual folto nugolo di stravaganze da empio non deriverebbe egli mai da un tal'efimero precetto, se mai fosse vero, e reale? Trasgressore ne sarebbe stato primamente lo stesso Cristo, indi gli Appostoli, che a di lui esempio ebbero, e possedettero i loro loculi *suis aliorumque usibus suggerendos*; prevaricatori i primi Vescovi, Padri, e Martiri della Chiesa, che o possedettero da' Ministri, o donarono ai Ministri, ed al Clero; prevaricatore un S. Cipriano, che ingiunge a' suoi Chierici di somministrar le spese a' veri Pellegrini *de quantitate sua propria* (2); prevarica-

(1) *V. Proprietà de' beni del Clero cap. II. n. XXVI. et seqq.*

(2) *Ep. 7.*

catore un S. Gregorio di Nazianzo , che dispone solennemente de' suoi beni a favore di quella Chiesa ; prevaricatore un S. Ambrogio , che usa del pari colla sua Chiesa di Milano ; prevaricatore un S. Agostino , che riceve molte eredità : *considerent quam multa suscepi , quid opus est ea numerare? Filii Juliani hereditatem suscepi* ; prevaricatore un S. Cirillo Alessandrino , che *moriturus testamentum condens honoravit eum , quicumque post eum ordinatus esset Archiepiscopus plurimis , & magnis legatis de propria sua substantia* ; prevaricatori ad una voce tanti SS. Pontefici , e Vescovi , tante Chiese , e Concilj ancora ecumenici , di cui troviam mille , e mille costituzioni , mandamenti , statuti , e canoni intorno ai beni mobili e stabili delle Chiese particolari , de' Chierici , Frati , e Vescovi , de' Monaci , e Santimoniali ; e mille pene , censure , ed anatemi contra gli invasori , ed usurpatori di tali beni ; e tal sarà innanzi altri l'ultimo ecumenico Tridentino , che permette ai Mendicanti medesimi *bona immobilia possidere* (1) , onde a ragion conchiude , dopo tuttociò il celebre Natale Aleffandro a favore della proprietà del Clero contro l'infame Viclefo : *Nec citra insaniam dici potest , Ecclesiam , Sanctosque Episcopos , qui ipsam rexerunt , Viros Sanctos , Religiosissimos Principes , qui ipsam ditaverunt in errorem elapsos injustitia , vel usurpationis reos fuisse* (2) .

G 3

IV.

- (1) Sess. 25. de Regularibus. c. 3.
 (2) Diff. XVI. Sec. XIV.

IV. Che han che fate dipoi col preteso ar-
naldino precetto quelle isolate, e guaste al so-
lito testimonianze de' PP. addotte dal Bruffone,
le quali al più insegnano, che non sia per-
messo a' Chierici abulare di tali beni? Chi mai
ha rievocato in dubbio questa dottrina? Si sa che
lo stesso Giuliano Pomerio (*Nat. vi*), che sostiene
essere gli Ecclesiastici procuratori, e dispensatori
piuttosto di tali beni, che proprietari, dimo-
stra non pertanto egli stesso coll' esempio de'
primi SS. Vescovi alla mano, che *expedit fa-
cultates Ecclesie possideri, et amore perfectio-
nis proprias contineri ... Hoc est enim possiden-
do continere, non sibi, sed aliis possidere*; che
è quanto dicevamo da principio non essere per-
messo a' Chierici state attaccati coll' affetto al-
le possessioni, al denaro per comando divino,
non esser però loro vietato di possederle in
verità, e coll' effetto. Non meno è infelice
l'altro suo raggirò, cioè, che il precetto, o sia la
proibizione non cade sul collegio universale,
ma sopra le persone de' suoi Ministri. Poichè
1. alle Persone de' suoi Ministri appunto diede
Cristo la capacità e'l dritto di acquistare, e
possedere, siccome abbiain dimostrato; 2. le Per-
sone Ecclesiastiche le più sante, e dotte anco-
ra possedettero in tutti i tempi della Chiesa; 3.
finalmente perciò appunto furono condannati a
questo oggetto Arnaldo, e Vicleso, perchè so-
stenevano esser vietato al Clero, ed agli Ec-
clesiastici il possedere: *Nil proprium Cleri ... Sa-
cras referens concedere leges* cantava il Liguri-
no

no del primo *Ditare Clerum est contra regulam Christi* tra l'error del secondo; il primo esecrato da tutta la Chiesa dietro la Bolla di Giovanni XXII., e 'l secondo condannato espressamente dal General Concilio di Costanza.

§. IX.

*Scomunica per l' Epitome , pena
solo esteriore .*

PERchè vorrebbe ad ogni costo l'Epitome coi Novatori spogliar la Chiesa della sua potestà coattiva, ne attacca perciò su le di loro orme la principale armatura, qual'è la censura; quindi si ode debaccarvi contra così. (1), Super. „ fizioni sono state le censure, gl' interdetti, „ gli anatemi, li quali introdotti per evitare „ lo scandalo, e per ravvedimento dello scanda- „ loso ostinato, quando si vede così scacciato, „ commutati furono in uso opposto col far „ credere, che con questi s' imponesse la cen- „ danna dell'eterna dannazione ed in nota : „ La scomunica Ecclesiastica è quella *esclusio-* „ *ne dagli atti, ed esercizj esterni di Religione* „ per mortificazione dello scomunicato ... con „ privarlo *della comunione esterna*, ed affliggergli „ la carne (gran che! nega alla Chiesa la coa- „ zione delle coscienze, e le dà la coazione „ corporale), non già per far perdere l'anima,

G 4

„ an-

(1) P. 123. O seq.

„ anche ad un innocente . . , Dio eterno ! Qual collusione tra i moderni Pseudo-Politici , e quei del Secolo XIV. , e XVI. ! Viclefo avea similmente per superstizione , ed illusione la scomunica , quando non costasse prima della colpa mortale dello scomunicato : *Nullus Praelatus , diceva egli , debet aliquem excommunicare , nisi prius sciat excommunicatum a Deo , & qui sic excommunicat fit ex eo hereticus , vel excommunicatus* (1) , onde nell' articolo 20 si beffava delle stesse scomuniche : *Excommunicatio Papa , vel cuiuscumque Praelati non est timenda , quia est confusa Anticristi*. E Lutero afferma in termini , che la scomunica *est privatio dumtaxat externa Ecclesiae communionis , non spiritualium Ecclesiae benedictionum , communiumque orationum* ; (2) errore ripristinato , e ricondannato dalla Chiesa nei Partigiani della Riforma . Questa intanto fu mai sempre la dottrina della Chiesa intorno alla scomunica , che caccia ella l' uomo dalla Chiesa , e quindi dalla salute , e dal Cielo . Avea un tal dogma definito Cristo colla propria bocca , allorchè disse , che il peccatore ostinato si riputasse come un Pagano ed un Pubblicano ; or siccome l' infedele , è fuori della Chiesa , *quid mihi de his , qui foris sunt* , e quindi non ha parte in Cristo , ed incapace è di salute , *qui mecum non est , contra me est* ; così lo scomunicato resta positivamente escluso dalla Chiesa ,

(1) *Artic. 15.*

(2) *Err. 29. apud Nat. cit. loc.*

dalla salute, e dal Cielo: *Quaecumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in Caelo*. Un dogma così stabilito nelle divine Scritture fu riconosciuto, e confessato da tutta la veneranda antichità, in cui gli scomunicati, e gli eretici si ebbero mai sempre per intieramente separati dal grembo della Chiesa, e però incapaci a salvarsi. Non si può meglio spiegare questa dottrina di quello la espresse l'invitato martire S. Cipriano nel suo aureo libro dell' *Unità della Chiesa*. Uno è l' Episcopato, dice egli, una è la Chiesa dispersa per tutto il Mondo: siccome uno è il lume del Sole, ma molti sono i raggi: molti i rami dell'albore, ma uno è il tronco: uno è la fonte, ma molti sono i ruscelli, che ne derivano. Togliete il raggio del Sole, l'Unità della luce non soffre divisione; schiantate il ramo dall'albero, è incapace a produrre il suo frutto: staccate il ruscello dalla sua fonte, rimarrassi arido, e secco; così appunto soggiugne il S. Dottore: *Qui relinquit Ecclesiam Christi (o chi n'è escluso) alienus est, profanus est, hostis est. Habere jam non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet matrem*; e specialmente de' scomunicati si espresse in queste decisive parole nella lettera 26. a Pompeo: *Spirituali gladio superbi, & contumaces necantur, dum de Ecclesia ejiciuntur. Neque enim vivere foris possunt, cum Domus Dei una sit, & nemini salus esse, nisi in Ecclesia possit*.

§.X.

§. X.

*Malmena l' Epitome la Messa privata ,
o piuttosto generalmente il Sagrosanto
Sagrifizio della Messa.*

„ I. IN udire la confessione di Augusta, dice
„ Bossuet (1), pareva, che non si a-
„ vesse opposizione, che alle Messe senza co-
„ municanti, ch' erano state annullate, dicevasi,
„ perchè non più se ne celebravano, che per il
„ guadagno: di modo che non considerando,
„ che i termini della Confessione avrebbersi det-
„ to, che solo se ne volesse annichilare l'abu-
„ so. „ Non altrimenti l' Epitome, sotto co-
„ lore di riformarne o annullarne gli abusi, di-
„ rocca dai fondamenti l'augusto Sacrifizio del-
la Messa. Eccone pertanto le sue dottrine (2).
i. che il fine appunto per cui fu istituito da
Gesucristo questo Sacrifizio, fu la partecipazio-
ne degli assistenti. „ E quel ch' è peggio,
„ ei dice, si rappresenta ordinariamente sen-
„ za Ministero, perchè vi si assiste non per
„ parteciparne, per qual fine fu istituito; z.
che „ quanto meglio sarebbe di obbligare il
„ Popolo ne' giorni festivi a sentire, invece
„ di questa mal espressa, e niente capita lettura,
„ e dell' assistenza senza partecipazione alla
„ Co-

(1) *Variaz. lib. III. n. LI.*

(2) *P. 135., 36., 37., 38., & 39.*

„ *Cena Eucaristica*, la spiega del Vangelo; e
 „ de' libri Sagri, come praticano a nostro scor-
 „ no i nostri Fratelli erranti; 3. che „ sciocca-
 „ mente si credevano (le Messe) di *partico-*
 „ *lare suffragio* de' particolari obblatori, come
 „ tuttavia degli ignoranti si crede, senza nep-
 „ pure esservi, non dico *preparati per parteci-*
 „ *parne*, ma *presenti*. Questo abuso è falsa
 „ credenza; 5. che la limosina della Messa sia
 „ una *abusiva introduzione conestata sotto lo sper-*
 „ *cioso nome di onorario* principio di questa, e *com-*
 „ *mercio delle Messe*; „ 6. che „ il Concilio di
 „ Trento decise di suffragare il Sacrificio della
 „ Messa, non al celebrante solo, ma per tutti
 „ i Fedeli *dogni membri* di Cristo, fra i qua-
 „ li non ritrovandosi colui, che offerisce l'o-
 „ norario, *nepput ne partecipa*; 7. „ che „ da
 „ taluni si fa credere, che col far celebrar
 „ Messe *si acquista il Paradiso*, qualchè non
 „ bastasse il Sacrificio fatto sul Calvario per
 „ infinite anime, essendo di valore infinito; 8.
 „ che „ da quando si sono moltiplicate le Messe
 „ si è moltiplicato all'ingrosso il numero de'
 „ Fedeli, da quel, ch' era in tempo in cui si
 „ celebrava una Messa per settimana; „ p. che
 „ col moltiplicare le Messe si procura di cre-
 „ scere tanti infiniti sopra infiniti meriti di
 „ Gesucristo „ e con umiliante spettacolo di
 „ contraddizione; 10. che „ gl' infiniti meriti di
 „ Gesucristo, senza queste Messe continuamen-
 „ te si moltiplicano colla perenne obblazione
 „ di esso divino, e mansueto agnello nella Se-
 „ de

„ de della divina Trinità , unico oggetto del
„ divino amore . „ La fallace dispensa del
„ *Protestante sotto il Cappuccio* non poteva ap-
„ prestargli a quest' uopo più velenose derrate .

II. Chi è mai sì dappoco da non iscorgere
in questa parte, e nel resto di questa nenia un
nugolone di nere calunnie, non che di errori,
e di eresie contra la dottrina , e pratica della
Chiesa ? Noi intanto , che nella brevità del
Parere dobbiam renderne il rispettivo giudizio,
procediamo così ; 1. E' una impostura ereticale
anzi vera eresia il dire , che il fine del Sa-
grifizio della Messa ne fu la partecipazione de-
gli assistenti , quasi ch'è o mancando gli assisten-
ti , o non comunicandosi *manasse il Ministero*,
o si abrogasse il Sacrificio , come delira l'Epi-
tome . Mai no ! Così la pensarono gli eretici
intentati ad abbattere colla Messa la Chiesa , e
Comunione Romana ; non così però i Catto-
lici . Il Tridentino infatti, che ne propone a
credere questo dogma, insegna , (1) che il fine
avuto da Gesucristo istituendolo si fu, *ut dilecta*
Sponsæ suæ Ecclesiæ visibile, sicut hominum na-
tura exigit, relinqueret Sacrificium , quo cruen-
tum illud semel in Cruce peragendum represen-
taretur , ejusque memoria in finem usque sæculi
permaneret , & qua illius salutaris virtus in
remissionem eorum, quæ a nobis quotidie commit-
tuntur, peccatorum applicaretur; e disse anatema
a colui , che dicesse , che la Messa , o non
fia

(1) *Seff. 22. de Sacrificio Missæ. cap. 1.*

fia vero ; e proprio *Sagrifizio* , o che l' offerirsi non fia altro , *quam nobis Christum ad manducandum dari* . Come divincolarsene l'Epitomista , che chiama *Sagrificio* quel del *Calvario* , obblazione quella dell' *Agnello nella Sede della Divina Trinità* , non mai *Sagrifizio* , o obblazione la Messa , ma soltanto *divino Mistero* , *Ministero* , *Partecipazione* , e *Cena Eucaristica* . Dottrine copiate alla lettera de' suoi *fratelli erranti* , che preferisce alla medesima Chiesa. 2. Qual insania è mai quella di preferire una pratica di una Chiesa Scismatica , e traviata alla più divina , e costabilita usanza della Cattolica ? Lo stesso che preferire la prostituta donna di Babilonia alla casta Sposa di Gesucristo ? Di più , qual nera calunnia. l' è afferire , che a *nostro scorno i nostri fratelli erranti* spieghino le Scritture ? Si sa , e dovrebbe saperlo il più inalfabeto Giureconsulto , con quanto zelo promuovè il Tridentino la lezione , e spiegazione della Sacra Scrittura per ogni Chiesa , *ne Coelestis ille sacrorum librorum thesaurus , quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit , neglectus jaceat* . E si sa parimente non esservi Chiesa nell'Orbe Cattolico in cui non si spieghi il Vangelo , e i libri Santi col pronunziarsi la divina parola. Ma che ! *calumniare , & calumniari semper est aliquid* . (1) Finalmente „ quanto alle Messe senza comunicanti , dice l'anzidetto Prelato , i

„ Cat-

(1) *Variar. l. III. n. 56.*

„ Cattolici dissero ad essi (Luterani) allora ,
 „ ciocchè è stato poi confermato in Trento ,
 „ che se non vi è chi si comunichi , non è
 „ mancanza della Chiesa , poich' ella desiderere-
 „ rebbe per lo contrario , che gli assistenti si
 „ comunicassero alla Messa che ascoltano (2) ,
 „ di modo che la Chiesa è simile ad un ricco
 „ Benefattore, la di cui mensa è sempre aper-
 „ ta , e sempre imbandita , ancorchè non vi
 „ vengano i Convitati,, ; onde ella lungi da ri-
 „ provare tali Messe , prosegue il Concilio , le
 „ loda anzi, e le approva, sì per esser quelle Messe
 „ veramente comuni ; sì perchè dal pubblico Mi-
 „ nist'ra si celebrano a pro di tutti i Fedeli ; dir-
 „ te adunque abrogabili , perchè senza partecipan-
 „ zione , ch' è quanto dire senza comunicanti,
 „ è rinnovar l' eresia anatematizzata dal Tri-
 „ dentino : *Si quis dixerit Missas , quibus solus*
Sacerdos Sacramentaliter communicat , illicitas
esse , ideoque abrogandas, anathema sit. Can. 8.
 „ III. 3. Fu un errore del Viclefo condannato
 „ dal Concilio di Costanza il dire che le pre-
 „ ghiera , e molto più il Sacrificio della Messa,
 „ applicato per una persona , non più giovi ad
 „ essa , che le preghiere generali : *Speciales ora-*
piones , diceva quello Eresiarca , applicata uni
personae non plus prosunt eidem, quam generales
ceteris paribus. Artic. 19. Con qual impudenza
 „ adunque l'opposta dottrina del *particular suffra-*
 „ *gio del particular oblatore* , che è quindi un
 „ dog-

(2) *Trid. Sess. 22. cap. 6.*

dogma Cattolico, si osa chiamar dall'Epitomis-
ignoranza, abuso, falsa credenza? 4. Lo stes-
 so dee dirsi dell' *altra abusiva introduzione*,
 come ei l' appella, cioè dell' Onorario della
 Messa, che a tutta posta vi s' impegna d' in-
 taccar di certa macchia simoniaca; così pure
 dogmatizzava *Viclefo Art. 25. Omnes sunt simoniaci,*
qui se obligant, orare pro aliis eis in tempora-
libus subvenientibus; 5. ignominiosa calunnia
 de' Luterani fu lo spacciar, che per i Catto-
 lici la Messa da se tende a giustificar tutti i
 peccatori, per li quali si dice, *senza che egli-*
no vi pensino, l' Epitome dice *senza neppure*
esservi non dico preparati, ma anche presenti.
 „ Ma che serve tenere a bada il Mondo? Fu
 risposto a que' calunniatori da' Cattolici (ivi):
 „ La maniera nella quale diciamo, che la
 „ Messa giovi anche a coloro, che non vi pen-
 „ sano, eziandio a' più *supj*, non ha diffi-
 „ coltà alcuna. Ella giova loro come l' Ora-
 „ zione la quale per certo non si farebbe a
 „ favore de' peccatori più ostinati, se non si
 „ credesse poter ella ottenere da Dio la grazia,
 „ la quale supererebbe la loro ostinazione, se
 „ non vi resistessero; e sovente la ottiene per
 „ esso loro così abbondante, che impedisce la
 „ loro resistenza. Questa è la maniera della
 „ quale la obblazione dell'Eucaristia giova agli
 „ Assenti, a i Morti, ed anche a' Peccatori;
 „ perchè infatti la Contagrazione dell' Euca-
 „ ristia, mettendo innanzi agli occhi di Dio
 „ un

„ un soggetto sì grato , quanto è l' Corpo ,
 „ e'l Sangue del suo Figliuolo , porta seco
 „ una maniera di potentissima intercessione ,
 „ ma che troppo sovente da' Peccatori è resa
 „ inutile coll' impedimento , che mettono alla
 „ di lei efficacia . „ Ecco ciò , che dall' Epi-
 tomista si appella al solito *abuso* , e falsa
 credenza ! Veramente , *que ignorat blasphemare* .
 VL. 6. Decisa il Concilio . Che? che il Sacrificio,
 della Messa giovi per tutti i degni membri di
 Cristo, fra i quali non ritrovandosi l' Offerente
 l'onorario *napp ure ne partecipa* . Ma dove? Si cita
 franco il Capo 7. della Sessione 22. Così grosso, e
 tondo adunque si crede il Pubblico da' moderni
 Teo-Giureconsulti d' accoccarsegli al carlone ogni
 chimera ? Quel capo non parla, che delle ca-
 gioni di meschiar l' acqua col vino nel Gali-
 ce . Il capo 6. poi , che in certa guisa ne
 parla non si è sognato mai di restringere gli
 effetti del Sacrificio ai soli degni membri di
 Gesucristo ; che si sa esser almeno i Giusti , ed
 escluderne i Peccatori ; anzi vi include espres-
 samente tutti i Fedeli , che appartengono al
 Corpo di Cristo , *ch' è la Chiesa* , nella qua le
 si è dimostrato esservi insieme e giusti , e
 peccatori ; di fatti essendo secondo il Con-
 cilio Cap. II. la Messa un Sacrificio propiziatorio-
 vian di sua natura a giovare anche a' peccato-
 ri , che non vi pongono impedimento ; onde
 è , che nel Canone 3. disse anatema a chi di-
 tesse , *Missa Sacrificium pro peccatis , prunis* ,
 & sa .

ſatisfactionibus offerri non debere. Come adunque non ritrovandoſi degno membro di Criſto chi offeriſce l'onorario della Meſſa, *neppure ne partecipa*? Non ſo come poſſa diſtinguerſi l'Epitomiſta da queſto anatema; 7. Come già, „alcuni Miniſtri ſi laſciarono trasportare „ ad eccelli contro le parole del Canone nel qua- „ le dicevaſi, che i Fedeli offerivano il Sagrafi- „ zio di lode per la Redenzione delle anime lo- „ ro „ così ſpacciò l'Epitomiſta, che da *taluni ſi fa credere*, che colle Meſſe ſi acquiſti il Pa- radifo, quaſi non baſtaſſe il Sagraſificio del Cal- vario. Meſchino, ed illuſo ch'egli è „ i Mi- „ niſtri più paſſionati ſono coſtretti a con- „ feſſare, ripiglia il Boſſuet (1), che l'inten- „ zione della Chieſa quì è d'offerire per la Re- „ denzione, non per meritarmela di nuovo, come „ ſe la Croce non l'aveſſe meritata, *ma in ren- „ dimento di grazie di un sì gran beneficio*, e „ coll'intenzione di applicarla a noi. Ma Lu- „ tero, e i Luterani (tra quali l'Epitomiſta) „ non vollero mai entrare in un ſenſo sì natura- „ le, non volevano ſcorgere, che abominazione „ ed orrore nella Meſſa; così quanto ella avea „ di più Santo era rivolto in ſenſi cattivi.

V. 8. Da quale ereticale officina ha egli tratta quell'altra calunnia, cioè che prima ce- lebravaſi una Meſſa per Settimana? Egli è pur noto, che dal naſcere del Criſtianefimo i Sa-

H

cer-

(1) *Variaz. lib. VI. num. 23.*

cerdoti , cioè gli Appostoli : *Quotidie frangebant panem* , cioè l' offerivano , e lo distribuivano a' Fedeli . Costume Santo contestato dall' antico S. Ireneo : (1) *Ideo nos Deus offerre vult munus ad altare frequenter , & sine intermissione*; e dopo di lui dall'illustre Martire S. Cipriano *Ep. 54. Ad Cornelium: Episcopatus nostri grandis gloria est pacem dedisse martyribus, ut Sacerdotes , quia Sacrificia Dei quotidie celebramus , hostias Deo , & victimas praparemus* . E lo stesso Traditore Cranmero nella sua visita Regio-Pastorale , tra gli altri decreti pubblicò quello , che ogni Sacerdote dicesse ogni giorno la Messa . E quindi cade l'altra manifesta impostura del dicadimento del Cristianesimo attribuito al maggiore numero delle Messe . Doveva saper certamente l' imperito Giureconsulto , l' usanza quasi generalmente introdotta dopo il Sesto Secolo di celebrare i Sacerdoti più Messe il giorno : *Concilii Salisburiensis tempore* , dice l' erudito Tomassino (2) , *usus invaluerat , ut multo plurimas , uno , & eodem die Missas celebrarent* , costumanza che per giusti motivi fu dipoi abolita per decreto massimamente di Alessandro II. , e d' Innocenzo III. . Or ciò non ostante non vi fu nella Chiesa maggior tempo di pace di que' Secoli di mezzo ; debbe quell'effetto funesto adunque attribuirsi piuttosto

(1) *Lib. IV. advers. haes. c. 18.*

(2) *Vet. & Novae discipl. T. 3. p. 270. col. 2.*

toſto alle maſſime licenzioſe , ed irreligioſe , che ſparſero , e ſpargono tuttavia i Novatori del XIV. XVI. e XVIII. Secolo . 9. Chi ſi è ſognato mai d' accreſcere colle Meſſe infiniti ſopra infiniti meriti di Geſucriſto ? Abbi- am di già annunziata la dottrina Cattolica ſu que- ſto punto, ella è di applicarſi per mezzo della Meſſa l' infinita merita della Croce . 10. Que- ſto portento inaudito di dottrina è intieramen- to dell' Epitomista , che dogmatizza , che gli infiniti meriti di Geſucriſto , ſenza di queſte Meſſe , continuamente ſi moltiplicano colla per- renne obblazione di eſſo Divino agnallo nella Sede della Divina Trinità , unico oggetto dell' amor Divino . Che dunque ? Criſto, che è già in termino , jam non moritur , ancora è in ſta- to di meritare ? E poi , che dunque ? Il Sa- grifizio della Meſſa , non è 'l Sagrifizio dell' Agnello , o non è queſto l'unico oggetto dell' amor Divino , come quel dell' Altare ? Quan- to è cieco l' odia ! Quanto è d' uopo avere il cuore pieno di veleno, quando ſi avvelenano le coſe più Sante !

§. XII.

Stabilimenti , e pratiche della Chiesa intorno

1. al Patrimonio Sagro, 2. al Divino Officio,
3. alle Doti delle Monache , 4. ai
Voti Religiosi , 5. alle Usure
screditati dall' Epitome .

I. **S**E richiamassero tutti a memoria l'aurea regola del S. Padre Agostino, cioè, *che il malmenare cioèchè pratica universalmente la Chiesa, sia una mattia da catena*, non si vedrebbero a' giorni nostri tanti di que', che si spacciano Cattolici , e seguaci di esso S. Dottore, aguzzare, ed avvelenar la penna a discredito delle più ricevute ed universali osservanze di S. Chiesa. Di tal folle insolenza è piena, e zeppa l' Epitome, che malmena, e scredita senza riserva il Sagro Patrimonio, il Divino Officio, le Doti, e i Voti Religiosi, e i stabilimenti intorno all' Usura, e mille altre pie costumanze, e statuti di Chiesa Santa. Esaminiamola brevemente coll' analisi rispettiva di tali errori.

II. Parlando ella adunque del Patrimonio Sagro, al cui titolo nella presente disciplina è permesso dalla Chiesa ascendere agli Ordini, lo dichiara p.134. *abusiva introduzione, cagione di maggior disordine, de' Preti oziosi, dell' abbandono dell' anime, e dell' accrescimento dell' ir-*

irreligione e spossatezza, e finalmente erronea conseguenza de' falsi Canonisti stabilita per Canone dal Tridentino: Stravaganza, e furore da eretico! Uno stabilimento così saggio, e salutare tolse anzi, e riparò cotali abusi, a confessione da' più imparziali Canonisti. *His incommodis tandem Tridentini Patres obviam ierunt, edito decreto, quo statuitur, neminem Sæcularem Clericum ad Sacros Ordines deinceps promoveri, nisi Ecclesiasticum habeat beneficium ad vitam sufficiens patrimonium vero, vel pensionem habentes non ordinari* ', nisi pro necessitate, aut commoditate Ecclesiarum. Così lo stesso Cavallari (1). Ricordar si dovrebbe l'Epitomista, che lo screditare, e malmenare determinazioni prese da' Generali Concilj sia resistere, e screditare lo Spirito Santo, da cui furono assistite; e 'l non acquetarsi ai stabilimenti di S. Chiesa, non possa scampare la taccia o di arrogante, o di empio. *Ecclesia nolle primas dare*, dice il grande Agostino (2), *vel summe profecto impietatis est, vel præcipitis arrogantie*.

III. Una altra abusiva introduzione trova questo glorioso Capo di Riforma tra le pratiche della Chiesa. Ed è? Ella è 'l Divino Officio, ch' ei chiama un *palliativo supplemento alla mancanza della cura delle anime*, un *favore a Dio sull' orme de' Farisei*, e non si

H 3

vero

(1) *Instit. jur. Can. cap. 31. n. VI.*

(2) *Lib. de Utilit. credendi cap. 17.*

vergogna conchiudere, dicendo : *Ebe composte di mal intesa Religione sono tali abusive introduzioni, che s' insegnano, e che si praticano!* p. 136. *Poffare il Mondo!* Chi mai avrebbe creduto, che recitare cotidianamente una porzione de' Salmi in lode del Signore, coll' aggiunto delle più edificanti leggende, e scelte Omelie de' Padri; nella fine dell' illuminato Secolo XVIII. avesse a giudicarsi da un *Giureconsulto* *abastoa* introduzione, divozione Farisaica; ed inferirsene alla larga nella Chiesa abusive introduzioni d' insegnamento, e di pratica? Ecceffi sen questa, cui non pervennero i più accaniti, e pervicaci Settarij del tenebroso Secolo XIV. Giova sentire a questo oggetto lo stesso Vilelfo : *Apostoli, così si obietta da Sofista, non dixerunt Horas Canonicas; sicut nos facimus, nec servaverunt jejunium, vestimenta, vel ritus in celebrando, sicut nos facimus. Ergo omnia sunt illicita. Sono abusive introduzioni. Quis statutus nescit*, ripiglia tosto per un residuo dell' antica fede, non che di sana ragione l'Eresiarca, *quoniam istud non sequitur? Sed oportet fidem nominare humiliter; non captiose, quoniam aliqua sunt docta implicite in sua specie, vel suo principio, & aliqua explicite in suo Individuo... Nam si principium fuit Paulo, quod omnia secundum ordinem fiant, dum tales ritus fuerunt ordinati, docentur in isto principio.* (1) *Pa-*role da imprimerfi collo scalpello nella testa durissima di coloro, che ne adottarono l' erronee massime. IV.

(1) *De Gradationibus Scolast. cap. 3.*

IV. Non debbe qui passarsi senza indignazione quella nera calunnia, onde attacca il Clero e Popolo di *questa Capitale*: „ Nel mentre, che „ per la Città, dice egli, vagano, si divertono, „ e marciscono nell'ozio tante migliaja di Pre- „ ti Secolari, e Regolari in mezzo di un nume- „ roso Popolo, che nasce, cresce, e muore peggio „ de' Selvaggi per mancanza d'istruzione. p.135. „ Favoloso Narratore, e tralignante Patriotta! Qual frenesia, e petulanza, è mai quella di trattare il culto, e religioso Popolo Napoletano alla rinfusa peggiore de' Selvaggi, de' Siberj, o de' Quakeri? Qual manifesta atroce calunnia è quell' altra di accusare questo operoso, e rispettabile Clero di vagabondo, ed ozioso? quando si fanno le immense di lui fatiche, senza emolumento veruno, per la salute delle anime: Dottrine, Istruzioni, Catechismi, Meditazioni, Lezioni di Sagra Scrittura, Prediche, Visite, SS. Esercizj Spirituali, Missioni, Cappelle, e mille altre simiglianti funzioni Spirituali, e tendenti alla salute delle anime, sono le cotidiane, e caritatevoli applicazioni generalmente dell' uno, e dell'altro Clero. Le Carceri, le Penitenze, gli Ospedali, gli Orfanotrofi, le Galere, i Presidj, i Seminarj, le Case di educazione, i Templi, le Strade, e fin le pubbliche Piazze fanno testimonianza a questa verità, e diradano l'opposta impostura. Sarebbe anzi desiderabile, che imitassero tutti un tal esempio luminoso. Si

vede chiaro intanto , che l' Epitomista , che ignora tuttociò , rintanato nella botte di Dione , o nel pozzo di Arcesilao , viva da vero frenetico , ed atrabilario Misandropo (1) .

V. Una parola sulle doti delle Claustrali , che l' Epitomista in tuono da Canone decide per *Simoniache* . Ognun , che intenda Simonia , già capisce dover darsi una cosa temporale coll' inteso fine di ottenere la spirituale , ed esser quella cagione di questa , giusta la nota regola de' Canonisti rapportataci dal celebre Fagnani , *toties non incurritur Simonia , quoties unum non est causa alterius* . Or ciò nè punto nè poco si avvisa in tali dotali prestazioni . Poichè è oggimai dimostrato dall' immortal Benedetto XIV. (1) non prestarli tali doti per compersarsi , diciam così , la professione Religiosa , ma ad oggetto di sostentamento , come anche per riparare le fisse rendite del luogo , che o per la mala amministrazione , o per l' inopia de' reddenti , o pei pubblici pesi , che loro si accrescono , o pel deterioramento de' fondi , o per altri inopinati casi si sovente si scemano . Noi rimettiam volentieri l' Epitomista , e quanti mai hanno scribacchiato a questo proposito , alla citata insigne Opera , non che ai scolj di Cristiano Lupo sul Canone 19. del Concilio Niceno II. Gli ricordiamo intanto , che una pratica Simoniaca non saprebbe soffrirsi , come si permettono tali doti , da tutta la Chie-

(1) P. 41.

(2) *De synod. Dioces. Lib. XI. c. 6.*

sa , la quale secondo gl' insegnamenti de' SS. Agostino, e Tommaso, non solo non fa approvare , nè tacere su le pratiche erronee , ed ereticali , ma nè anche far cose vane .

VI. Che diremo de' *Voti Religiosi* , ch' ei chiamar oia *temerarij* , e contrarij all' umana natura ? Dio buono ! Osservanze così Sagre , e solenni ; così universali , e costanti ; così consigliate, insinuate, e prescritte dalla Chiesa, dagli Appostoli, da Cristo medesimo, oggi osano dirsi *temerarie* , e *contrarie all' umana natura* ? Temeraria , ed iniqua adunque sarà la Cattolica Chiesa , che ne generali Concilj di Calcedonia , e di Trento , ed in altri mille emergenti ne prescrisse l' osservanza , e ne ha punito severamente l' infrangimento. *Temerarij ed iniqui i SS.PP.*, che tanto gli hanno lodati, ed inculcati. *Quod non sit criminis , non vovisse , & reddidisse sit laudis : Consilium , inquit , do tamquam misericordiam consecutus a Domino , ut sim fidelis* ; e la stessa è la dottrina de' SS. Cipriano , Metodio , Ambrogio, Girolamo, Attanasio, Crisostomo, Isidoro, e Tommaso (2). *Temerarij* , ed iniqui saran gli Appostoli , che sì caldamente gli hanno consigliati : *Solutus es ab uxore noli querere uxorem Igitur qui matrimonio jungit Virginem suam bene facit , qui non*

(1) *Lib. de Sancta Virginitate cap. 14.*

(2) *V. Nat. Diff. 49. Sec. IV.*

non jungit melius facit (1). Temerario, ed iniquo, o bestemmia ereticale! dirassi Cristo stesso, che col fatto proprio, e coll' insegnamento gli ha vivamente insinuati: *Sunt Eunuchi, qui seipfos castraverunt propter Regnum Caelorum* (2). Chi sentirà senza orrore tali affurdi, che pur da quella massima ereticale necessariamente derivano? Che se il lodato S. Agostino (3) non sa misurar la mattia di coloro, che preferiscono la continenza maritale alla virginità: *Ita ne tanta dementia quisquam est contrarius veritati, ut in cano factos Eunuchos meliorem quam conjugatas locum in Domo Dei habere credat, & pio proposito continentes, corpus usque ad contemptas nuptias castigantes... conjugatorum meritis pares esse contendat?* che direbbe di colui, che chiamasse quel pio proposito voto temerario, e ripugnante all' umana natura?

VII. Si adatta finalmente l' Epitome alla moda del tempo nel far la corte a Molino, e Salmasio intorno alle usure, non curandosi di conculcare i più solenni stabilimenti, pratiche, e Tradizione di Chiesa Santa conformata al vecchio, e nuovo Testamento, non che al naturale diritto. Parlando egli infatti del precetto di Gesù Cristo di somministrare il mutuo senza sperarne cosa (4), lo spiega, non già del

(1) 1. Cor. 7. v. 22. 38. 40.

(2) Matt. 19. v. 12.

(3) Cit. loc. cap. 23.

(4) P. 67

del danaro dato a credito , che facendo ~~di~~
finzione del fine , e delle persone , dice ,
poter partoris l' interesse , o sia l' usura , ma
di una certa amichevole prestazione , chiamata
Eranismo : così sotto la più milense fanfalucca
Salmasiana , appiatta , e difende le più detesta-
bili usure . Che forse la dovizia , o l' inopia
delle persone , giustifica , o condanna le usure
così contrarie di lor natura alla uguaglianza
necessaria ne' contratti , e perciò alla naturale
giustizia ? A ragion dunque i SS. Padri tutti , e
così gli stessi Filosofi , le dichiararono inique ,
ed ingiuste . *Iniquum est* , dice Clemente A-
lessandrino , *ut ex pecuniis usuras legamus* (1),
Lattanzio insegna a lettere di cupola , che
plus accipere, quam quis dederit injustum est (2).
Lo stesso è l' insegnamento de' SS. Gregorio di
Nissa , Ambrogio , Crisostomo , Girolamo , ed
Agostino ; (3) vaglia per tutti S. Basilio : *Ini-*
qua prorsus , dice egli *in psalmum* 14. ,
mutui datio & acceptio , huic quidem in pecu-
nias, illi vero in ipsam animam damnum , pa-
namque afferens. Non occorre, che annunziare lo
de-

(1) *Strom.* l. 2. c. 18.

(2) *Lact.* lib. VI. cap. 18.

(3) V. il Petavio contra il Trapezita ;
il Canonico le Gros in 20. *Lettres dogmatiques*
contra il libro così detto *Le Prêtre du Commer-*
ce ; il Ch. Lupoli nelle sue *Prelezioni Juris Nea-*
pol. contra Carlo Molino ; e l' P. Alessandro
Sec. XII. Diff. VI. de Conc. Latex. II. art. III.

decisioni de' Generali Concilj intorno all' usare del danaro appunto dato a mutuo, per osservarle anatematizzate, e proscritte. Così il Niceno I. stabilì essere un precetto le parole di Cristo, *mutuum date nihil inde sperantes* (1). Il Lateranese II. dichiarò nel Canone 6. le tisure condannate nel vecchio, e nel nuovo Testamento. Il Viennese (2) : *Si quis in illum errorem inciderit*, così definì, *ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velut haereticum puniendum*; e ciocchè strozza per tutti i versi l'Epitomista, il Lateranese V. fa cadere il divieto di Geucristo sul danaro appunto dato a credito : *Quoniam Dominus noster*, così egli, (3). Luca Evangelista attestante, aperto nos precepto obstrinxerit, ne ex dato mutuum (non già il sognato Eranismo) *quidquam ultra sortem sperare debeamus : ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullo periculo lucra, fetusque conquiri studetur*. In tali, e tanti errori li inviluppa, e precipita chi ha lasciato una volta il pubblico Magistero di S. Chiesa, essendo sempre più vero l'adagio di S. Girolamo. *Poteram omnes propositionum rivulos uno Ecclesiae sole siccare*. (4)

§. XIII.

- (1) Conc. Nicen. Cap. 17.
- (2) Conc. Vienn. Cap. ex gravi.
- (3) Conc. Later. V. Sess. X. an. 1515.
- (4) Dial. contra Luciferianos.

§. XIII. ed ultimo

*Saggio di un altro libello intitolato Storia
Politica sul Matrimonio , che
serve di conchiusione al
Parere Ecclesiastico.*

I. **D**O termine a questa I. Parte Ecclesiastica col saggio Teologico di un altro simigliante libello uscito a momenti da' torchi del perduto Partito; per conchiuder poscia con evidenza , che sianli inoltrati al dì d' oggi i scritturelli di moda al rovesciamento d' ogni più sagra autorità , anzi all' irreligione totale . Sotto l' incoerente , e mendicato titolo di *Storia Politica sul Matrimonio* , racchiude egli infatti la più velenosa malignazione delle più auguste Pratiche , e dottrine di S. Chiesa , ne turba la costituzione divina , ed introduce di più a piene mani il libertinaggio , e'l Manichismo . Cominciando dalle Pratiche in vero spaccia e sostiene il compilatore 1. , che il Concubinato, inteso dalla congiunzione carnale senza Sacramento, non solo non fu proibito, ma ancora fu permesso, lecito, ed onesto nella Chiesa (1) , che anzi rispettato (2) : Rispettarono , ei dice , i Padri, ed i Concilj particolari il Concubinato, nel quale non si potea essere, figu-

(1) P. 47. & 92.

(2) P. 94.

sa di unione di Gesucristo colla Chiesa , e Sa-
 gramento , *perchè parlò la legge ... alla quale* ,
 disse innanzi (1) *la Chiesa dovè ubbidirò* . E-
 retical calunnia copiata alla Lettera da' Ministri
 della Riforma „ Stima al vedere il Basnagio ,
 „ dicea il Bossuet (2) , che le Chiese di Gesu-
 „ cristo! abbiano approvati simiglianti com-
 „ merzj fuori del Matrimonio , e non ha ri-
 „ guardo alcuno di macchiare la santità de' co-
 „ stumi Cristiani ne' tempi più puri con questi
 „ indegni sospetti . Dovremo dunque insegna-
 „ re a questo faccente la trita distinzione tra
 „ le mogli sposate solennemente, e le altre mo-
 „ gli , che si chiamano *concubine* , perchè era-
 „ no sposate con minore solennità , ancorchè
 „ fossero vere mogli , sebbene sotto un nome
 „ meno decoroso . Tutte le leggi son piene di
 „ ciò, tutti i Giureconsulti (tranne i *Fabrelli*)
 „ il confessano , trovassene ancora qualche resi-
 „ duo in Germania , e se ne vede anche l' e-
 „ sempio nella Scrittura ; e pure questo gran
 „ Dottore nol sa , o quel che è peggio ,
 „ fa sembiante di non saperlo „ ; *che non fa*
dire temeraria l'opinione, che riguarda il Celibato
degli Antichi come una specie di peccato contro la
natura (3) . Avrà peccato adunque contra la
 natura un Geremia santificato dall'utero di sua
 Madre, un Battista, di cui non surse uom più do-

(1) P. 47.

(2) Difesa della Storia delle Variaz. n. 64.

(3) P. 55.

degno; che anzi Maria Santissima, e Cristo stesso, che osservarono sì gelosamente questa virtù? Che bestemmie! 3. che delle Vergini, dopo avere professato in faccia alla Chiesa il Celibato ... chi non si fidava di più mantenere lo stato casto sicuramente seguiva il consiglio di S. Paolo, ch' era meglio maritarsi, che brugiare. (1). Malignazione falsa, e da eretico. Si sa, che tali nozze se si attentavano erano riputate sempre peccaminose, ed illecite, e talvolta anche invalide, e nulle: *Virgines quae Christo specialiter nupsērunt*, scrivea S. Innocenzo I. a Vittoricio di Roven, c. 12. *Quae velati a Sacerdote meruerunt, si pesto, vel publice nupsērunt, vel se clanculo corruperint, non esse admittendas ad poenitentiam agendam, nisi is cui se iunxerunt, de sacculo recesserit*, e il general Concilio di Calcedonia disse anatema alle Vergini, ed a' Monachi che passassero a nozze: (2) 4. che l'Ordine non fu impedimento dirimente il Matrimonio, anzi nemmeno proibitivo (3). Calunnia da Cataro! Si sa, che, per gli antichissimi Canoni Ecclesiastici menzionati da S. Epifanio, (4) la Chiesa eum qui adhuc in Matrimonio agit, ac liberis dat uxorem, tametsi unus sit uxoris vir, neque tamen ad Diaconi, Presbyteri, Episcopi, Hypodiaconi Ordinem admit-

(1) P. 59. & 60.

(2) Conc. Calced. Can. 16.

(3) P. 62.

(4) S. Epiph. haesi 79. de Catharis.

tit ... quod in illis locis precipue fit ; ubi Ecclesiastici Canones accurate servantur ; 5. che furdno differenti opinioni , e differenti usi delle Chiese il dar la seconda moglie a' Vescovi : asserzione erronea , e calunniosa , opposta per una parte all' espresso precetto dell' Apostolo , che egli al solito gualta , e corrompe : *Oportet Episcopum esse unius uxoris virum* , e dall' altra alla più santa costumanza di Chiesa rapportataci dallo stesso S. Dottore , nella spofizione della Fede Cattolica (1) : *Secundis vero nuptiis implicitus , in Ecclesia ad Sacerdotium non admittitur , tametsi aut se ab uxore continent , aut sit viduus . Ejusmodi ab Episcopis , Presbyteris , Diaconis ... gradu deijcitur*. 6. Finalmente, tacendone un' altra caterva , che la Chiesa , ed i PP. tacquero , la Chiesa Universale tacque sulle leggi civili spettantino il divorzio ; calunnia insieme , ed errore , poichè è di fede esser il Matrimonio indissolubil dall' uomo : *Quod Deus conjunxit homo non separet* ; e la Chiesa , *que sunt contra fidem , & bonam vitam , nec adprobat , nec tacet , nec facit* .

II. Mostruose, ed ereticali son parimenti quelle massime di cui innappa quel guazzabuglio di cose . Eresia l' è dire , che, ne' primi secoli il Matrimonio fu considerato come un affare puramente politico , e non religioso , che si lasciò nell' arbitrio de' Cristiani il voler
„ san-

(1) *Exposit. Fid. Cath. Cap. 21.*

„ santificare il contratto per ricevere le grazie
 „ promesse da Gesucristo nel Sacramento , e
 „ chi non lo faceva non incorreva nemmeno
 „ nelle censure , e nella penitenza (1) „ essen-
 do pur chiaro e solenne il precepto, e l' insegna-
 mento dell' Appostolo(*): *Qui nubunt in Domino*
nubant : Sacramentum hoc magnum est, dico ego
in Christo & Ecclesia; 2. Eresia l'è dire: No, che
la Chiesa non ebbe dal suo divin Fondatore po-
testà di far leggi nel matrimonio. p. 71. Più leggi
diede l'Appostolo tanto in nome suo, che del di-
vin Fondatore; Præcipio, non ego, sed Dominus
 I uxq.

(1) P. 131. e 166.

(*) Non debbon opporsi contra la qui detta
 n. 1. indissolubilità del Matrimonio dall' Uomo,
 certi pochi casi, ne' quali lo scioglie la Chie-
 fa , poichè ella lo fa certamente per potestà
 Divina. *Cum enim* , riflette il Saggio Teologo
Melebiorre Cano de Locis Theologicis Lib. III.
cap. 4. Matrimonium etiam non consummatum
ante Evangelicam legem jure esset nature indis-
solubile , nec esset in Republica humana facul-
tas ulla hujusmodi matrimonii dirimendi , con-
sequens fit, hunc Ecclesie morem ex Christi , &
Apostolorum instituto descendisse. Nec enim credi
potest, Ecclesiam Dei aliquam sibi potestatem gene-
raliter usurpasse in his, quæ ad jus nature per-
tinerent , nisi quam Christo , & Apostolis tra-
dentibus accepisset . Jam enim hic error esset
gravis in moribus , in quibus Ecclesiam errare
non posse , suo loco ostendemus .

uxorem a viro non discedere. Quod si discesserit manere innuptam... (1). Ego dico, non Dominus, si quis frater uxorem habet infidelem, & hac consentit habitare cum illo, non dimittat illam; e mille leggi rapporta lo stesso inconsequente compilatore, formate dalla Chiesa sul matrimonio, che formate non avrebbe, senza potestà conferitale da Gesù Cristo. 3. Bestemmia ereticale l'è profferire, che il potere (di obbligar le coscienze) non ha lo stesso Creatore (2). 4. Il colmo dell'Eresie l'è finalmente asserir francamente: Si faccia un corpo di tutti li Canonj de' Concilj particolari, di tutti i detti de' Santi Padri, di qualche decretale de' Pontefici sul matrimonio, ... e si dica: Questo è il Codice della Chiesa su l'essenza, la forma, gl'impedimenti del Matrimonio, e divorzj da Costantino sino alla distruzione dell'Impero Romano Occidentale. Certamente non si troverà la perfezione della Chiesa, ma un Codice il più assurdo, ed il più mostruosa di legislazione, leggi contrarie a loro stesse, legislazione la più indegna dei Popoli, che non hanno mai avuta idea di Governo. (3) Ecco ributtarsi con furore ereticale l'insegnamenti di tutti i Padri, Concilj particolari, e decretali de' Pontefici de' primi secoli, quando essi unicamente facevano la intera Tradizione della Chiesa; e questo intorno all'essenza, e forma de' Sacramenti. Ecco trattarsi a buon conto i stabilimenti dogmatici della Chiesa dispersa di mo-

struo.

(1) 1. cor. 7. v. 10., & seqq.

(2) P. 240.

(3) P. 133.

struosi, assurdi, contraddittorj, indegni ec. che solenne ereticale mattia! *Disputare*, (e molto più *blasphemare*) *contra id quod universa Ecclesia sentit, insolentissima insania est*, dicea il grande Agostino (1).

III. Non mi fermo a notar quì lo stravolgimento orribile del divino sistema, e dell'unità della Chiesa, che va piantando il compilatore. Basti dire che rifrigge egli l'eretical teoria de Collegi, (2) ed uguaglia imperitamente l'unità, che debbono le Chiese Particolari al centro, a quella, se pur ne hanno, le *diverse*, così dette, *Congregazioni sparse per l'Italia*, che si sa non aver altra unità che di nome; ne le assegna altro vincolo di comunione che il *patto sociale* foggiato di suo cervello, niente ripetendo da Gesù Cristo suo divin Fondatore; ed assoggetta talmente la Chiesa all'Impero, che osa dire, che *se l'Impero ricusasse il passaggio* (alla Chiesa), *la Chiesa non avrebbe dritto di pretenderlo* (3) con che espone la indefettibilità della Chiesa, e la promessa di Gesù Cristo a dover mancare al menomo editto di Diocleziano, e Nerone, e distrugge l'espresso comando di Gesù Cristo di predicare il suo nome per tutta la terra, e non paventare la resistenza delle potenze del secolo. Eresie son queste già da noi confutate nel I., II., e III. paragrafo. Qui rifletto soltanto qualmente apra

I 2

egli

(1) Ep. 118.

(2) Pag. 71. & seq.

(3) P. 242.

egli la strada all'irreligione , ed al libertinaggio .
 Laddove infatti vien di sua istituzione permesso il
 mero concubinato , il divorzio ; laddove è in arbi-
 trario del Cristiano ricevere, o no le grazie del Sagra-
 mento; laddove sia lecito adempiere, o no il voto
 e 'l celibato promesso al medesimo Iddio ; lad-
 dove l' uomo è incapace di vera legislazione ,
perchè una forza di coazione, necessaria peraltro
alla legge, all' Ente libero è contraddittoria (1) ;
 laddove in una parola ; *la Religione dipende dal*
libero arbitrio , essendo altronde di fede che la
 Religione di Gesù Cristo cada sotto il precet-
 to : *Qui crediderit , & baptizatus fuerit , sal-*
vus erit, qui non crediderit, condemnabitur (2) ;
 chi non vede , io diceva , che ivi regna
 Epicuro, o Manete , e s' apre almeno ritto la
 strada all' Irreligione , ed al libertinaggio ; e
 potrei aggiungere all' anarchia , Così si avvera
 per una parte de' falsi Filosofanti de' nostri tem-
 pi il carattere già formatone dall' Appostolo
 S. Giuda prefisso nell' Epigrafe : *Subintroierunt*
quidam homines impii Dei gratiam trans-
ferentes in luxuriam .. Majestatem autem spernunt,
Dominationem autem blasphemant Hi autem
quasumque quidem ignorant, blasphemant ,

PAR.

(1) P. 240.

(2) Marc. cap. 16. v. 16.

P A R T E II.

Parere Ecclesiastico-Politico

Massime dell' Epitome contra la Sovranità.

NON la sbagliarono al certo que' fini pensatori, e Politici, che prognosticarono de' pretesi Filosofi de' nostri giorni, d' esser essi diretti a distruggere in un sol colpo l' altare, e 'l Trono, la Religione, e l' Imperio: La sperienza maestra certissima delle cose ce ne fe testimonj oculati. Dacchè infatti di là da monti pervennero ad infestare la nostra Italia gli empj sistemi, e progetti di 'questa sacrilega, e ribellante Filosofia; d' allora una folla portentosa di opuscoli, parte insipidi, parte bizzarri, parte maledici, parte irreligiosi, ma quasi tutti sediziosi, e rivoltanti comparvero sul fatto in essa per infestarvi la pace della Chiesa, e la tranquillità della Repubblica. Tra noi, tra noi medesimi, ed in mezzo a questa invidiabile Nazione, idolatra possiamo dir del suo amabilissimo Sovrano, e nel seno di questa Fedelissima Capitale ancora si son foggjati, impressi, e pubblicati ben molti di tali libelli incendiarj, e ripieni di massime distruttive d' ogni più ben rassodata Monarchia; il cui veleno però combinato, e propinato ritrovassi nell' *Epitome*, che annunziamo. Si è dimostrato nella prima parte l' irreligione di simiglianti opuscoli, riepilogata

in essa, resta quivi a smascherarne, e diroccarne, quanto è possibile, lo spirito di malcontento, ed anarchia, che ne è la sorgente ; al che meglio eseguire non dispiaccia premettere questi interessanti aneddoti storici.

§. I.

Massime sediziose disperse in diversi opuscoli tra noi comparsi, riepilogate, e sostenute nell' Epitome.

I. **N**ON finivasi ancor di compiangere il fermento e 'l guasto orribile , che già cagionavano al pubblico altrove gl' infami sediziosi volumi del Rousseau , Voltaire , Raynal , Mably , e di altri sedicenti Filosofi , quando insinuatasi di soppiatto tra noi , se ne vide tosto con indignazione e con scandalo universale riepilogato l' irreligioso , e il ribelle, tra gli altri opuscoli quì foggiali e dispersi , nominatamente nell' indegno esecrando libello così detto: *Discorso Storico-Politico dell' origine progresso , e della decadenza del potere de' Chierici*, colla falsa data di *Filadelfia*. Ommessione ciocchè riguarda l' irreligioso , che pur ne occupa la più parte , ne accenniamo sol quì di passaggio le massime sediziose . Si affale in esso di fronte la Monarchia ; ed i Monarchi istessi dalla loro origine ; e diccome per massima scritturale , e riconosciuta per trenta secoli , con e or or mostreremo, i Sovrani

fi dissero tali per volontà, e *grazia di Dio*, titolo augusto che assicura la di loro e pubblica tranquillità, così egli con ardimento incredibile lo ributta, qual *vano*, per sostituirvi il sedizioso e rivoltante della *sommessione de' Popoli*.
 „ Noi diremo piuttosto, diceva l'audace, p. 40. che
 „ i Principi sono tali per la sommessione dei
 „ Popoli, e che diventano ancora l'immagine
 „ ne della divinità, qualora tutti rivolti al
 „ vantaggio de' loro simili procurano la pubblica felicità col premio alla virtù, e col
 „ pronto castigo al vizio . . . sarebbe adunque desiderabile, che i Sovrani al *vano* titolo finora usato per la *grazia di Dio*, sostituissero questo nuovo, Formulario: NN. Sovrano per la *sommessione de' Popoli*, e per la *retta amministrazione della Giustizia sociale*.
 „ . Massima velenosa al sommo, e ribelle, che sbalzar tenta dal Trono il Principe conquistatore, cui non si sommisero i Popoli; e viepiù il Monarca appreso per un non retto amministrator della giustizia, o sia che non *testamente amministra la giustizia sociale*.

II. Esecrato ed impugnato l'Autore per siffatte ribellanti massime, e riportato avendone la giusta e terribil censura, tra le altre, di *sedizioso, ed ingiurioso a Principi, ed a Monarchi*, tentò difendersi, ma con altro non minor attentato. Avea egli nel *Discorso* sostenuto in sostanza che i soli Principi diligenti, e retti fieno l'immagine della divinità, ed i soli

Rappresentanti de' Popoli sommessi . Vi foggia
adunque sopra delle più velenose *Riflessioni*, ed
in un finto *Dialogo tra Censorino, e Rameur*
smaltisce con più d'audacia, ed apertamente
queste antimonarchiche massime . Domanda in
fatti così (1) . „ Ma se un Sovrano usa diver-
„ samente del suo potere , non presenterà egli
„ anche allora il ritratto di Dio ? Non dovre-
„ mo noi riguardarlo coi medesimi sentimenti
„ di rispetto „ ? Ed in vece di risponder di
sì , per ragione dell' autorità e Potestà Sovra-
na confidatagli da Dio , che tuttavia sostiene e
rappresenta ; per via di garbugli ed equivoci
dice diametralmente il contrario. Risponde, che
„ Noi per lo più vogliamo disputare delle co-
„ se più semplici , che dovrebbero risolversi
„ col solo lume della umana ragione (*che che*
„ *ne dica in contrario la fede*) . Ditemi di
„ grazia , ardireste voi , continua egli , di chia-
„ mare uno di que' tanti Tiranni , che sì gran
„ guasto , e disonore recarono all'Uman genere,
„ ed al Principato un ritratto , un modello di
„ Dio ? No certamente , si farebbe torto alla
„ divinità „ , e sebbene confessi qui , di non in-
tendere che sia permesso a' Popoli di sottrarsi
dalla dominazione di un Principe perverso , con-
seguenza per altro necessaria, e che da suoi prin-
cipj venivagli giustamente imputata , non vuo-
le tuttavia che si riguardi come l'immagine e
rappresentante di Dio , ma soltanto come dilui
istru-

istrumento . Miserabile , nonche fediziofa difesa gli fu risposto da un buon pensatore , che uguaglia la dignità di un legittimo Principe alla sorte di un Sicario, di un Assassino: anche questi l'è un istrumento in mano di Dio per gastigare i peccati degli uomini , ma non ha la sovranità , che lo autorizza a comandare a suoi simili , non essendo per conto alcuno immagine e rappresentante di Dio ; ma la violenza, e la forza guidata dallo spirito di odio , di ambizione , e di rapina , che unicamente lo spingono alla oppressione degli altri . All' incontro un Principe scellerato , un Tiranno , e molti ne conta la storia , se cessa di esser l'immagine della divinità , e il Luogotenente di Dio , quanto alla giustizia del governo , che non retamente amministra , non cessa però di esserlo quanto al poter sovrano , che propriamente lo rende immagine di quel Dio , che col braccio onnipossente governa il mondo ; potere a lui da Dio medesimo consegnato , e che in suo nome egli spiega , nè mai l'abuso di esso potrà unquemaï togliere o violar questa immagine, ed istituzione divina .

III. Disseminarsi una volta questi tumultuanti semi della Sovranità dal Popolo , e per la resta amministrazione della sociale giustizia , sbuciar se ne videro per ogni parte mille più perniciosi germogli a danno de' Principi , o del Principato . E siccome si era fin allora sostenuto, e profferito aver i Principi la Signoria, la Po-

Potestà , l' Impero, o'l Dominio de' popoli loro soggetti. *Reges Gentium dominantur eorum*; si rigettarono poscia in altri simiglianti libelli queste idee, quasi di superstiziose ed adulatorie. Si udì quindi l'Autore dell' *Allocuzione del Cardinale N.N. al Papa*, sostenere con petulanza orribile, che si era al presente ben distinto tra i dritti de' Sovrani e de' Popoli, e non riconobbe i Sovrani, che per *Custodi*, o *depositarj* de' dritti de' Popoli, vil carattere che lungi da caratterizzare un Sovrano, un Monarca supremo ed indipendente, appena esprime, e volgarmente si dice delle fediziose membra della, così detta, *Assemblea Nazionale di Francia*. Questi stessi pericolosi sentimenti adottò l'Autore delle *Riflessioni sull' Allocuzione del Papa*, onde disse, che „ la Sovranità per divina disposizione racchiudendo nel suo seno, come „ nel suo centro, la volontà, i dritti, e le sostanze de' Popoli, che compongono l'intera „ Nazione, e lo Stato, è quella sorgente perenne non meno della vita, e della libertà, „ che della conservazione, e sicurezza pubblica (1) „ . Quà combinarono più scrittabili contemporaneamente sbucati dello stesso umore; onde non paventò l'Autor del *Discorso della Ghinea protesa da Roma* di asserire, che i dritti de' Popoli sono gli stessi, „ che que' del Principe, e quelli del Principe sono gli stessi di quelli de' Po-

(1) R. 22.

Popoli (1) ; ed un altro più empio **Libercolo** intitolato *La Dottrina Pacifica* , con maggiore impudenza ed invidia, estenuò ed annichilò quasi la Sovranità, specialmente Monarchica nel definirla così. „ Per Sovranità io intendo, dice „ va egli, quell' autorità pubblica, che comanda, ed ordina ciocchè ciascuno far deve „ relativamente al fine dell' affociazione (questo è il fine ancor della legge, *Lex jubet ea, quae facienda sunt Cic.*) . „ Quindi, soggiunge, la Sovranità è la depositaria, la regolatrice, la tutrice delle volontà, de' dritti, „ e delle sostanze di tutti gli individui, che „ compongono la Nazione „; e più indegnamente appresso „ **Ferdinando IV.** dimanda egli, „ è nostro Sovrano? vedete ardimento! Sì, „ risponde, perchè per tale è riconosciuto da suoi „ **Popoli, e dagli altri Sovrani d' Europa** „ . Risposta ribellante, che ripone il poter divino de' Monarchi istanziosamente nell' instabile volontà della Nazione, e del Popolo.

IV. Ne per si flette tal micidiale Filosofia; tirò ella più oltre da sì avvelenati principj più formidabili, e letali le conseguenze; quindi due altre più estreme asserzioni si lessero in tali opuscoli: La prima fu, che per nulla possa alienare, donare, contrarre, e confederarsi un Sovrano in riguardo al Pubblico senza il consenso de' Popoli. Onde è, che si intese l' *Autor del Memoriale di un Cattolico alla San-*

tità di Pio VI. sostenere indistintamente , che „ il
 „ dritto delle Genti tal era eziandio allora (ne'
 „ tempi di mezzo), cosicchè il Principe non potesse,
 „ senza il consenso della Nazione (espresso nelle
 „ diete Nazionali), spogliarsi del supremo do-
 „ minio di alcuna parte de' suoi Stati per tras-
 „ ferirlo altrui (1) , ed altrove (2), codesto
 „ atto comprova il dritto natio della Nazione. di
 „ eliggere, ed acconsentire all'elezione de' Principi.
 E senza riserva, o con più di arroganza l'Auto-
 re della *Prammatica Sanzione* : „ Prima d'ogni
 „ altro passo da darsi , dice egli, (2) in materia
 di confederazioni ed accordi „ necessaria cosa è
 „ tutto quanto s'intende di farsi, farlo noto e
 „ manifesto a tutto il Pubblico, il quale (udi-
 „ te temerità!) ha il dritto di essere istruito ,
 „ e illuminato nella causa pubblica , (e questo
 „ ancora è poco), onde rimanga persuaso , che
 „ tutto ciò che haffi a fare sia santo , giusto ,
 „ e vantaggioso (e questo è poco ancora), e che
 „ si faccia per mezzi canonici e legittimi „ .
 La seconda si fu il dichiarare, come se l'Autor
 del *Ragionamento dell'Autorità degli Arcivescovi
 del Regno di Napoli* , che i Concordati con-
 chiusi ancora tra le due supreme Potestà, per
 non esservi state intese ancora le Chiese particolari,
 ed i Rappresentanti delle comunità del Regno
 sieno insanabilmente nulli. p. 58. Massima sedizio-
 sa, che oltrechè, come' rifletteva il savio Vesco-
 vo di Pezzuoli, distrugge i Concordati passati ,
 pre-

(1) P. 15.

(2) P. 56.

presenti, e futuri, spoglia parimente la Monarchia della sovranità, ed indipendenza, e del supremo Legislativo Potere.

V. Meditava intanto l'ultimo passo alla rivolta: tale Pseudo-Filosofica cabala, e fu quello di ergere rimpetto al Trono un Tribunale quanto violento e feroce, altrettanto pernicioso e terribile, che chiamasse a scrutinio, e giudicasse le pubbliche, e solenni sanzioni de' Sovrani, sul pretesto di conoscere, se fossero al Popolo vantaggiose, o pregiudizievoli, ed indi poi accettarle, o indispensabilmente annullarle. I principj già sparsi ne aveano spianata la strada, e sel trassero naturalmente in seguela: le riuscì il disegno, questo formidabil Tribunale si eresse, e fu quello appunto del Popolo, cui da faziosi trasferita si era la proprietà dell'Imperio, e l'indipendenza. Quindi l'Autor dell'*Allocuzione* osò dichiarare *ridicoli e nulli i contratti, e i giuramenti de' Principi, malgrado la Fede de' contratti, e la Religione de' Giuramenti*, ch'ei spaccia, *fatti in pregiudizio della Sovranità, ch'è quanto dire de' Popoli, e se medesimi*. Così assoggettò il sedizioso filosofismo l'esercizio istesso della Sovranità e del sommo impero al Tribunale spaventoso del Pubblico della Nazione, e del Popolo; ch'è quanto dire di una irruente sfrenata plebaglia, di cui non fa i Monarchi istessi, che semplici *Esecutori e Funzionarj*; e così si avvera per ogni verso la quanto assurda e contraddittoria, altrettanto precipitosa mas-

massima dell' altro libello intitolato : *Nullum jus Pontificis Maximi in Regno Neapolitano* , concepita in questi precisi termini : *Verum jus Imperandi a Subditorum voluntate pendere* . p. 134. Massima orribile che spiana, e devasta sotto degli occhi nostri, lice il dire, la pocanzi più florida Monarchia del Mondo.

VI. Senonche tal mostruoso sistema serpeggiava ancora a guisa della cancrena occulto, e senza carattere; mancava adunque soltanto di manifestarsi ed uscire al giorno colla divisa della pubblica autorità. Eppure questo, questo misfatto medesimo, si è veduto attentato a giorni nostri, in cui, cosa mai non ardisce questo micidiale Filosofismo? Ed ecco tutte le sediziose furriferite massime sparse da prima quà e là di soppiatto, eccole disse, oggi raccolte tutte insieme, coll' aggiunta di altre più pestilenziali e detestabili di esse, e formarsene una così detta, *Epitome di dritta*, fiancheggiata ancora, senza dubbio per sorpresa, da pubblica approvazione; per quanto ella contenga come in succinto, la desolazione, e il rovesciamento totale d' ogni più rassodata Monarchia, avendo di già adottato il sistema il più eversivo del Trono. Ed ecco.

VII. Sostiene adunque l' *Epitome* 1. che la volontà de' Popoli accetta, elegge, e costituisce la Sovranità (1); 2. che gli uomini, e i Popoli con patto sociale l'hanno formata (2); 3. che la

Sg-

(1) Pag. 216. (2) Pag. 210. e 221

Sovranità violenta, e dispotica sempre, è illegittima, e da Dio non autorizzata (1); 4. che la Sovranità è la rappresentante ed amministratrice de' diritti, che ha ciascuno depositati in sua mano (2); 5. che la Sovranità non può essere posseduta giammai in dominio (3) ma essendo presso lei depositati i dritti de' popoli soggetti per la loro salute; di questa ne ha ella il maneggio, direzione, e moderazione per la consecuzione di tal fine (4); 6. che i Sovrani, ed i Popoli sono sempre tra loro nello stato mero naturale (5), quanto a dire di uguaglianza, ed indipendenza; 7. che un Principe, una Famiglia regnante per successione può esser privata della Sovranità per giuste cause da Giurispubblicisti considerate; (6) 8. che il primario modo, onde sciogliesi la sovranità, è: quando sciolgonsi i Popoli, che con patto sociale l' hanno formata (7); 9. che le cause interne sono la violazione de' patti sociali, e l'alterazione del governo; 10. che i Regni conquistati, ed occupati non sono in dominio del Sovrano conquistatore, ma delle forze colle quali li conquistò, e de' popoli, che la occuparono, e popolarono (8); 11. Che impropriamente dicansi i Regni Ereditarij, perchè la natura del Regno è incoerente colla qualità ereditaria, per essere una qualità scien-

(1) P. 217.

(3) P. 223.

(5) P. 211.

(7) P. 221.

(2) P. 212. e 217.

(4) P. 217.

(6) P. 221.

(8) P. 236.

sifica, ed una facoltà personale (1); 12. che la Sovranità, o il Regno, che per l'Autore è lo stesso, non si possa alienare senza consenso di tutto il Popolo, e specialmente della parte, che si voglia alienare (2); 13. che i Principi Sovrani concedere non possono beni, e fondi pubblici in proprietà senza consenso de' Popoli (3); che in conseguenza qualunque distrazione si faccia, e pregiudizio si rechi (dal Sovrano) alli beni e dritti della Corona è sempre nullo, non solo per riguardo del Popolo, che non vi dà il consenso, ma anche per parte del Re Successore al quale tali dritti spettano interi per lo Patto sociale, col quale si eresse la Sovranità; 14. per finirla, che le confederazioni fatte dalle somme potestà, e rappresentanti delle Nazioni, non obbligano il Popolo, quando siano pregiudiziali alla Nazione, e son soggette ad esser rotte, ed abolite tantosto, che la Nazione si avvede del torto, che contengono, ed è nel potere di sottrarsene (4). Ecco il Popolo Giudice supremo delle stesse Sanzioni Reali! Si fa, che con questi mezzi, e con queste massime appunto in una delle più illustri Metropoli, di Europa si è spogliata della Sovranità, e del sommo Impero, il più grande, e felice Monarca, per rovesciarlo in una turbolenta Mas-

na,

- (1) P. 220. (2) P. 222.
 (3) P. 104. & 233.
 (4) P. 137. & 138.

nada , e furiosa Plebaglia sotto lo specioso titolo di Nazione , e di Popolo ; o piuttosto per dividerlo in mille brani , ed estinguerlo .

VIII. Sarebbe cosa ben lunga , e noiosa il volere esaminare , e combattere una ad una tali massime rivoltanti , e distruttive de' Troni ; per la brevità del Parere adunque noi le restringiamo a quattro punti di veduta digeriti ne' seguenti Paragrafi, donde sarà facile inferire, e confutare in seguela le terribili conseguenze, che naturalmente ne dimanano . . Dimosteremo da prima , che ogni Sovranità è istituita immediatamente da Dio , a mantenere il bene, e l'ordine pubblico , di cui n' è egli l'Autore ; e che qualora i Re conquistano i Regni, o sono assunti altronde sul Trono ; sono questi i mezzi di cui si avvale la mano di Dio onde gli porta a regnare , e ehe in fine in niun conto dir si possano i Sovrani semplici *custodi, rappresentanti , e depositarj de' dritti de' Popoli*. 2. che il *Patto sociale* è tutto efimero parto di delirante filosofia , e dato anche per vero , se ben s'intenda , nulla osta all' assoluto potere , e dall' indipendenza della Sovranità, e de' Sovrani. 3. Si esporranno le varie strade di ottenere il Governo civile conformi alla primitiva istituzione, ed autorizzate da Dio ; dalla di cui spiegazione si rileverà ad evidenza, che de' Regni, così detti, *Patrimoniali, e Conquistati* specialmente abbia egli il Monarca il dritto di disporne nelle urgenze delle cose . 4. Si: proporranno le diverse forme del

K

Go.

Governo ; e dai dritti intimi , ed essenziali della Monarchia , quali sono la somma del potere , e l' indipendenza , si farà dimostrato , che sia un punibile attentato il richiedere l'assenso del Pubblico, della Nazione, e del Popolo, nelle sanzioni Sovrane , e molto più l' annullarle per mancanza di tal intervento ed assenso ; riconoscendo esse tutta la loro forza , e vigore dal sommo Impero , che ne' Sovrani, e massimamente Monarchi assoluti risiede .

§. II.

Ogni Sovranità è immediatamente da Dio, per Dio regnano i Re , onde non puossi senza attentato dir coll' Epitome la Sovranità formata dagli Uomini, ed i Monarchi semplici depositarj, e Rappresentanti de' dritti de' Popoli .

I. **P**ER quanto gridi, e schiamazzi in mezzo ad una delle più illustri Metropoli d' Europa una furiosa moltitudine di baccanti Libertà, ed Eguaglianza, a loro spese medesime è oggimai persuaso a tutti gli accorti, e fedeli Cittadini , non che ai più sani Pensatori , che nasca l' Uomo, come alla società sì natural che civile, così alla dipendenza , e soggezione da un eminente e sommo potere , sì necessario alla durata, e felicità d' ogni qualunque Sociale adunanza . O che si entri infatti per poco negli

gli angusti penetrati della natura , o che si accosti le labbra all' ineshausto fonte della divina parola , o che si percorrano i carmi de' Poeti , le giuste riflessioni degli antichi , e veri filosofi , o le più accurate storie dell' Uomo naturale , e civile , si rileverà di comun voto rassodata questa massima , che la Sovranità non è che da Dio , e che per esso , ed in sua vece regnano , e comandano i Capi , i Signori , i Principi , ed i Monarchi . Si rimonti primamente a più alti principj dell' uomo recentemente creato , e si troverà istituito da Dio medesimo egualmente alla Società , che all' altrui dipendenza , e governo . I bisogni dell' umano individuo , la imbecillità della fanciullezza , la debolezza della vecchiaja , il corpo nudo , ed inerme esposto a mille infermità , dolori , e disagi ; la facoltà di ragionare nell' animo distinta dalla semplice percettiva sufficiente a se solo , e la favella atta soltanto ad esprimere altrui gl' intimi suoi pensieri ; la necessità di conservarsi , difendersi , e moltiplicarsi di giorno in giorno ; la diversità del Sesso , e l' amor conjugale impresso dal Creatore ; la tenerezza paterna , e 'l rispetto , e sommissione filiale istillata dalla natura nel cuor dell' uomo di argomenti palpabili , e forti spinte gli erano ad unirsi , e vivere in Società , per indi solamente gustare la propria , e Sociale felicità (1), che anzi per assicurare la vita , e 'l ben essere

K 2

si

(1) *V. Libertà , ed eguaglianza degli Uomini.* —

si particolare., che pubblico: *Hanc Societatem tolle*, riflette il dotto Seneca, (1) *& unitatem generis humani, qua vita sustinetur, scindes.*

II. Ma come mai durare, e sussistere una Società senza Governo, ed Impero? Per menoma, e ristretta che sia, non può concepirsi ella neanche senza Sudditi, e Superiori, senza Subordinazione, e Sovranità relativa. Come durarvi infatti la pace, e la tranquillità, l'unione istessa, e 'l buon ordine, se un' autorità superiore, non ne tenga gl' individui in soggezione, e dovere? Se si consideri in effetto il primo embrione della Società, qual fu la conjugale, si osserverà in essa la superiorità dell' uomo, e la soggezione della donna, impressa appunto dall' Autore della Natura. *Sub viri Potestate eris, & ipse dominaberis tui* (2): soggezione, e sovranità, che coi soli lumi naturali rilevarono gli osservatori più appassionati dell' umana eguaglianza, contemplata la testitura istessa del corpo donnesco, il di lei gracile temperamento, la necessità di portare il feto, ed altre naturali indigenze (3), onde dicea il Filosofo nel primo de' suoi Politici c.viii. *Mas ad imperandum, Fœmina ad parendum nata est*, Ed ecco la prima specie, ed immagine di Sovranità, nelle più picciole Società derivata immediatamente da Dio.

III.

(1) *De Beneficiis lib. IV. cap. XVIII.*

(2) *Genes. c. I. v. 16.*

(3) *Schmidt. Principj della Legislazione Universale lib. II. cap. IV. p. 161. & seqq.*

III. Che se la passiamo a riflettere nelle più grandi adunanze, quali sono le famiglie nello stato ancor naturale, viemaggiormente rileveremo dipender quella dall'Autor del creato. Cosa l'è infatti una famiglia nello stato ancor naturale? Ella è al dir di Ulpiano una adunanza di più persone, per natura, o per dritto sottoposte alla potestà di un solo. *Jure proprio familiam dicimus plures personas sub unius Potestate natura, aut jure subjectas, utpote Patremfamilias, matremfamilias, filiumfamilias, filiamfamilias, quique deinceps vicem eorum sequuntur.* (1) Da questa semplice definizione ne nasce la naturale ineguaglianza degli individui della Famiglia, la soggezione cioè e dipendenza proporzionata della Madre, Figli, Nipoti, e discendenti, da una parte; la Sovranità, ed indipendenza del solo Padre di Famiglia dall'altra. Quindi l'obbligo, e l' diritto del padre di provvedere ai bisogni della Famiglia, nutrirla, e mantenerla; di far rispettare la propria autorità, non che la materna, o di qualunque altro venisse da lui destinato a qualche ramo del di lei governo; di prescriverle delle leggi, e regole da osservare, e vietare ad essa ciocchè dovesse fuggire; di tenere a freno le teste più riscaldate, e gli animi più inquieti; di terminarne autorevolmente i piati, ed impedirne i disordini; di slontanarne gli odj, le risse, i furti, le rapine; di punire in seguela i re-

K 3

frat.

(1) *Leg. 195. ff. de verb. significat.*

frattarj ; di repellere ancora colla forza i disturbatori anche stranieri delle famiglie, ed i sovvertitori delle Società, imitatori dell'irreligionario, e fratricida Caino, e di afficurarli ancora delle loro persone con sottometterle per l'avvenire sotto del suo potere. Ed ecco la seconda specie, o piuttosto l'estensione maggiore della medesima Sovranità, tanto simigliante alla Civile, nelle società vie più estese, più anche distanti dagli albori della creazione, e corrispondenti alle picciole Repubbliche nello stato ancor naturale, proveniente da Dio medesimo; che data avendola per la propria, e Sociale sicurezza, e pel bene pubblico, volle, e fe similmente, che si sviluppasse, e spiegasse sempre più a misura dello sviluppo, ed aumento delle stesse Sociali adunanze.

IV. Da Dio alcorto, e non altronde ricevuto aveano la loro patria potestà, nulla quasi inferiore a quella de' Principi, detta a ragione da T. Livio al libro IV. *Paterna Majestas*, che esercitavano i primi Padri di Famiglia; e segnatamente quegli uomini religiosissimi, e pieni di affetto, e di premura per le loro famiglie, e pe' loro discendenti, che ci descrive la più accurata antica Storia dell'Uomo; quella cioè di Mosè, che alla prerogativa della rivelazione aggiugne altronde tutti i caratteri di sincerità, e di verità. Da Dio sicuramente discese quella Sovrana Potestà di cui fornito Abramo,

Ca-

Capo, Padre, e Signore di un Popolo ambulante, esercitando la vita pastorale, da leggi, fa leghe, dichiara la guerra, e combatte con altri Capi, e piccioli Re, difende il Fratello, e sottomette alla legge del Vincitore le altre popolazioni, e famiglie co' rispettivi Sovrani, i quali non lo aveano offeso, che ne' suoi parenti, e congiunti. Da Dio parimente dipese la Potestà di Giacobbe, onde, sull' esempio del suo grand'Avo, fe leghe, ed accampamenti, quando occorse, e sentenziò formalmente di morte contro chiunque de' suoi rubato avesse gl'Idolj di Labano (1). Da Dio in fine sortì la Potestà di Giuda, e di altri Capi, e Signori delle famiglie, di cui quella storia n' è piena; nè infatti avrebbero essi usurpati diritti così sagri, e divini, che forman pure il miglior ramo della Maestà, se ricevuti non l' avessero dall' autor della vita, e della morte, e dal Facitor del creato, che è quanto dire immediatamente da Dio. *Vita, & mors in manu Domini.*

V. Dall'una, e l'altra specie di Sovranità ancor naturale provègnente immediatamente dal Creatore, è facile ancora il dedurne l' immediata origine della Potestà civile dalla stessa Fonte divina, poichè questa non è, che un maggior sprigionamento di quella: e siccome l' Autor della natura, a serbar la pace conjugale soggettò la donna al marito, a mantenere l' ordine naturale sottopose di sua mano i figli, e

k 4

di.

(1) *Genesis cap. 31. v. 32.*

discendenti alla Maestà paternà; così a piantar, e sostenere la sicurezza, e la vita stessa nelle Società Civili vi prefisse in suo nome, ed in sua vece indipendente da chicchessia la sua medesima Sovranità, onde regge, e governa il mondo con ordine, peso, e misura. *Ut Civitas sit Civitas*, riflette il dotto Puffendorfio (1): *finemque suum consequatur institutus a Deo a lege naturæ ordo imperandi, & parendi, in quo ex ipsa Dei voluntate, & naturalis rationis dictamine, aliquid summum sit, a nemine dependens, neminis arbitrio subiectum, Deo uni, ut subditum, ita secundum, & Vicarium, quæ est Summa Potestas Civilis.*

VI. Diverso fu è vero il passaggio, che fa la Patria Maestà alla Potestà civile, e diverse le forme di governo, che rivestì; nel che intervenne veramente il fatto dell'uomo, non senza gli auspizj, e la volontà però del medesimo Dio, come dimostreremo nell' altro punto; qualunque però sia la maniera onde modificata ravvisasi la Sovranità ancora civile, egli è pur certo, che derivi immediatamente da Dio; poichè succede ella naturalmente, e senza alcun fatto umano alla Patria potestà, per conservare l' ordine, e 'l ben essere nelle più grandi Società, ciocchè prestava quella nelle più ristrette famiglie; non è a buon conto, che uno sviluppo ed estensione maggiore della Potestà

pa-

(1) *De Jur. N. & G. l. 2. c. 1., & 3.*

paterna ; come non è la Società civile, che un maggiore sviluppo della familiare, e domestica ; come adunque la Famiglia naturale , e la Paterna Maestà immediatamente deriva dall' Autore della natura, cioè Dio, che veglia alla vita, felicità , e ben essere delle particolari Società, così da Dio Autore della felicità , e salute pubblica deriva l' Impero Civile diretto al medesimo fine. Chiude l'adito questo sol parallelo tra la Patria, e civil Maestà, a quella infelice , e rivoltante sorpresa, cioè, che per quanti pochi si vogliano i Capi , e Signori delle Famiglie liberi , ed indipendenti nello stato naturale, sempre sarà vero però, che per mezzo di essi sia pervenuto in mano a' Principi l'Impero civile, e quindi non immediatamente da Dio ; poichè altro non prova questo argomento, che alla destinazione della Persona, ed alle diverse forme del Governo, sieno concorsi alcuna volta tai Capi , con ispogliarsi de' lor primieri diritti ; non già però alla stessa Sovranità , che ha diritti tali, che non sono affatto in potere dell' uomo, come vedremo. Nè poi l' esser l' istromento , o il mezzo di qualche azione , è lo stesso , che esserne principio, e cagione ; come appunto s'infonde l'anima nel corpo dopo il fatto dell' uomo, il concepimento cioè, e l' organizzazione del Feto , niuno però che abbia fatto il cervello negherà crearsi ella immediatamente da Dio ; appunto come dagli uomini si elegge, per tacer degli

gli altri Ministri , il Successor di S. Pietro , niuno però niegherà , che immediatamente da Dio gli si trasmetta la pienezza del suo Potere , e la primazia della Chiesa di Dio ; e per non appartarci punto dal parallelo proposto , appunto come pel mezzo degli uomini ricevevano gli antichi Padri di famiglia la Patria Maestà (tranne il solo Adamo) , che pur si è dimostrato ed è chiaro, che provenir dovea immediatamente dal Supremo Autor delle cose .

VII. E' una regola infatti di dritto , o meglio un' assioma di netta ragione , che niun dar può , ciocchè non ha: *Nemo plus juris ad alium transferre potest , quam ipse haberet* (1) . Or è certo altresì , che per quanto liberi , ed eguali si pretendano gli uomini non hanno da se nè *divisivamente*, nè *collettivamente* quella sì estesa e suprema autorità , onde è fornito di sua natura il Sovrano ; come adunque gliel' han potuto immediatamente trasfondere ? Il principale , e primario ramo del Civile Imperio l' è fuor di dubbio il diritto della vita , e della morte de' Sudditi ; diritto che non hanno per conto alcuno gli uomini tutti , e singoli pria di unirsi nelle civili Repubbliche ; poichè nessuno ha il dritto di uccider gli altri, tranne il caso dell' attuale necessaria difesa , per ribaldi che fossero , e molto meno se stesso. Caino libero liberissimo non avea la libertà di

am.

(1) *Leg. 55. dig. de Reg. jur.*

ammazzarsi, nè potealo alcuno ammazzare senza delitto, e gastigo; tuttochè fosse egli irreligionario, e Fratricida: *Omnis qui Cain occiderit septuplum punietur*. Gli stessi Padri di Famiglia, che nello stato ancor naturale spiegarono per volontà divina questo Sovrano diritto sopra de' proprj figli, e discendenti, nè l' ebbero, nè l' usarono poi sugli altri Capi, e Signori di Famiglia, nè su quanti da quelli dipendevano, e molto meno sopra se stessi, per qualsivoglia motivo; perciocchè il darsi la morte, o sia il *suiicidio*, l'è contro la voce, stessa della Natura. Se ricevè adunque il Sovrano la Sovranità *immediatamente dagli uomini, che la formarono co' patti Sociali*, come potè mai addivenire, che quel diritto, che niun uomo ha su di se stesso, avrà potuto conferirlo ad uno, il quale col dritto stesso della vita, e della morte, in cui consiste la suprema Regalia, tutti insieme governasse? *Nemo dat, quod non habet*: Lo stesso argomento rilevar potrebbe dagli altri dritti de' Sovrani, come dal poter Legislativo di obbligar le coscienze degli assenti ancora, e de' Posterì; poichè sarebbe, non so se più assurdo, o ridicolo, il voler un uomo obbligar in coscienza un altro da se indipendente, e straniero. Se non possono adunque gli uomini per modo alcuno trasferire o donare al Sovrano que' dritti, essenziali per altro alla Sovranità, che mai non ebbero, fa di mestieri confessare co' più spassionati Giurpubblici-

blicisti , e Politici , che sì speciosi , e sovrani diritti , onde godono i Sovrani , o che forman piuttosto la somma dell' Impero civile , nè sieno ad essi ceduti *dagli uomini* , giammai liberi , ed indipendenti , nè dalla pretesa *Nazione, o dal Popolo*; ma che ad essi provengano piuttosto da Dio medesimo , Autore , e Signore della Natura , degli uomini , e di tutto l' ordine sociale ; che è quanto dire la Sovranità , e Potestà suprema de' Principi lor venga immediatamente da Dio ; *Ea ergo , riflette il dotto Errico de Coccej (1) , nihil Divinus secundum Deum fingi potest. Immo ipsius Dei est ista Potestas , Dei voluntas , Dei res , Dei jus , quod sui causa ille condidit .*

VIII. L'è indegno al certo del Puffendorffio , e dell' Herzio nelle note a quel Pubblicista il sostenere , che il dritto di vita , e morte , che non si trova ne' privati Cittadini , si trovi , o meglio risulti in tutta la moltitudine , da cui si trasfonda al Sovrano ; in quella guisa appunto , dice il primo (2) , che le voci di molti con iscam-
,, bievole data di tempo regolate producono l'ar-
,, monia , che pria in ciascun de' suonatori non
,, era , . Poichè 1. quella *moltitudine* o non
era ancora unita in Società civile , ma durava
nello stato naturale , e ne' naturali diritti , e
tra questi si è dimostrato non esservi il *jus sanguinis* ; o era unita in civili adunanze ,
ed

(1) *Prodrom. jur. Gent. Exerc. 2 §. 17. & seq.*

(2) *Laud. loc. l. VII. c. III. §. IV.*

e in questo caso non è più una turba d' uomini liberi, eguali, ed indipendenti, come porta l' obbiezione: ma s' invece una quantità di Cittadini, che compongono una specie di Sovranità, simigliante almeno alle Repubbliche Democratiche, e 'l di lei diritto di vita, e morte è quello appunto della Sovranità, che si è dimostrato non provenir / che da Dio; altrimenti, se una moltitudine così disposta, che *coiuit in Societatem civilem*, riteneffe ancora il diritto di vita, e di morte, distinto da quello della sua Sovranità, si avverrebbe in essa la metamorfosi portentosa della Società bicipite, di cui, a sentimento de' Pubblicisti medesimi, non v' ha cosa nè più micidiale, nè più mostruosa: *Hoc enim contradictionem involvere, & civitates facere bicipites, non sine exitiabili convulsione, in aprico est* (1). 2. All' esempio del suono risponde il chiarissimo Lupoli nelle dotte sue annotazioni alla Legislazione Ferdinandiana di S. Leucio (n.s.), che „ il gran suono d' armonia risulta già dal multiplice suono, come una somma maggiore da molti plicati numeri. Havvi pria perciò e una capacità di suonare separatamente in ciascuno, „ e per dir così, una parte dal suono stesso, „ o sia una certa proporzionatamente ben divisa mozion d' aria, per indi formarsi tutta insieme la rimbombante armonia Or „ il dritto della vita, e della morte, qual si „ sup-

(1) *Puffend. I. VII. c. VI. §. IV.*

„ suppone rimesso in man di uno dagli nomi-
 „ ni , allorchè si unirono in Società , è una
 „ certa che *unità* morale , indivisibile d' una
 „ sfera superiore ; qual dritto ciascun uo-
 „ mo separatamente non avendo , si dee di-
 „ re ; che neppure unitamente insieme pote-
 „ ron mai rilasciare in pro di un altro , e che
 „ quindi fu di bisogno , che unicamente da Dio
 „ fosse concesso .

IX. Una verità così naturale , ed evidente
 quanto meglio resta dilucidata , e schiarita , se
 si avvicini alla divina parola . , che riconosce
 universalmente , come per piano della divina
 condotta , il braccio dell' Onnipotente per Au-
 tore , e dispensatore della Suprema Potestà ; e
 degli Imperj : *Transfert regna atque constituit* :
 onde dicea Daniello a Nabuccodonosorre Idol-
 atra „ Iddio del Cielo ti ha conferito il Regno ,
 „ la Fortezza , l'Impero , e la Gloria ; egli ti ha do-
 „ nato tutte quelle estensioni , ove abitano uomi-
 „ ni , e bruti ; egli ti ha dati in potere gli au-
 „ gelli del Cielo . Egli ha collocato tutto sotto
 „ il tuo dominio . *Sub ditione tua universa con-*
 „ *stituit* . „ Non si parla qui di Governo Teocra-
 tico , il che pretende soltanto esser da Dio
 l' Autore del *Discorso* , nè miga mentova qui-
 vi il Profeta la *sommissione* , o l' *assenso de' Po-*
poli . Idolatra era pur Ciro . , e 'l chiamava
 Isaia l' Unto del Signore . Tiberio , e Nerone
 erano Idolatri , e governavano da Tiranni , ed
 intanto Gesucristo , che vivea sotto del primo ,
 ri.

rilevava la potestà di Cesare da Dio , onde voleva , che gli si pagasse il Tributo ; e gli Appostoli , che viveano durante l'Impero del secondo, esortano efficacemente i Fedeli alla sommissione , e rispetto a' Sovrani, ed a'Regi, perchè, dicono essi, *ogni Sovranità è da Dio* (1). Verità questa così ben radicata nel cuore di tutti i Fedeli , ne' primi secoli della Chiesa, che non solo la confessarono sovente ne' loro scritti apologetici della S. Religione ; ma la manifestarono inoltre colla pratica : poichè lungi da dimandare agli Imperatori loro nemici, e persecutori ragioni , e titoli a contestar la legittimità del loro potere , gli rispettavano, ed ubbidivano ciecamente , eccetto sol quello , che Iddio stesso loro avea proibito , si armavano alla lor difesa , li seguivano in guerra, combattevano i loro nemici , e riputavansi un saggio dovere di prestar loro tutto l'omaggio . „ Il vostro Imperatore , diceva Tertulliano nell' Apologetico, „ è più ancora il nostro, e con più di ragione, (per la loro *sommissione* primitiva, o pel *patto Sociale* & oibò!) „ poichè noi solamente riconoschiamo il Padrone Supremo , per voler di cui regnano i Sovrani del Mondo „ .

X. Gli stessi Filosofi , e sapienti tra Pagani fanno eco a questa verità , confessando ad una voce la Sovranità , ed i Sovrani da Dio .

*Hac una Reges Sapienti Lege creantur,
Dicere jus Populis injustaque tollere facta.*

Can.

(1) 1. Petr. II.v.13. Rom. 13.v.1 ., & seq.

Cantava Esiodo: *ab Jove summus honos*, diceva Omero, e da Virgilio non dubitò di chiamarsi la Cesareo prole

Cara Deum soboles, magnum Jovis incrementum. Così parlarono i più celebri tra poeti, che sono a vero dire i primi Filosofi. Platone riconosceva la vocazione, e l'esaltazione stessa de' Principi dalla mano di Dio a segno di dire, che nel formare Iddio quei, che nascono alla Sovranità, vi meschiò dell' oro, affin di renderli più rispettabili (1). Quà combina il detto degli Esseni antichi Filosofi rapportatoci da Porfirio; e Giuseppe Ebreo (2), che non fortisca alcuno all' Impero senza special provvedimento divino; quà il sentimento degli Egiziani presso Diodoro Siciliano (3), che stimano, che non senza una certa condotta della provvidenza divina pervengano i Re alla somma del Potere: quà la confessione di Vitige Re presso Cassiodoro, che ogni dignità; massimamente Regia, sia un dono di Dio, non che quella di Tito Imperatore: *Principatum Facto dari*; cui aggiunger dobbiamo l' insegnamento del Saviissimo nostro Monarca nella sua Legislazione di S. Leucio sì conforme alla retta ragione, ed al naturale diritto: *il Principe,*

(1) *Plato de Repub. l. 3. p. 143.*

(2) *De Abstin. l. IV. p. 349. de Bello Jud. lib. 6. cap. 8. §. 7.*

(3) *Diod. Sic. Cap. 8. v. 2. lib. I. pag. 57. Edit. Hepb.*

o. *sia il Monarca*, dice Egli, *è un Capo posto da Dio a reggere, e governare con tutta la pienezza di Poteità i Popoli a lui soggetti. Dal che rilevasi insieme insieme e la temerità, e petulanza dell' Autore del Discorso, che ributta qual vano il titolo de' Sovrani per la grazia di Dio per sostituirgliene un altro, come or vedremo, sedizioso, e rubelle; e'l sedizioso spirito dell' Epitome, che osa derivare l' istessa Sovranità dagli Uomini, dalla Nazione, o dal Popolo.*

XI. Un guardo finalmente, che si volga alla Storia, fa tosto conoscere esser persuasione comune agli Scrittori, eziandio Idolatri che sebbene per degli umani strumenti, Dio però sempre sia quegli, che con segreta, ma efficace condotta stabilisce, e distrugge, distende, ed accorcia, dà, e toglie i Regni, e gl' Imperj. Serse Re di Persia presso Erodoto (1) confessava che la traslazione dell' Impero da' Medi ai Persiani, e lo stabilimento di questi era l' opera di Dio. *Ita nos Deus agit* Οὐδὲν ἄλλο, ὅτι σὺν ὀψέουσιν multa in melius confert. Temistocle dissuadendo a' Greci di più inseguir Serse fuggitivo, sul timor di non rovesciar la Grecia in periglio maggiore, ripeteva la disfatta di Serse non dal valore de' Greci, ma dal voler de' Dei ristucchi dell' orgoglio de' Persiani, e delle scelleraggini di Serse (2). Non insequa-

L mur

(1) Erodos. lib. 7. cap. 9.

(2) Idem lib. 8. cap. 109.

mur eos fugientes. Neque enim nos ista, effecimus, sed Dii pariter, & Heroes, qui inviderunt unum esse virum Asia Regem, & Europa, qui sit impius, & sceleratus. Ciro presso di Senofonte (1) comandò, che si rendessero grazie ai Dei della Vittoria, che lo avea sublimato all' Impero di Babilonia. *Deos laudibus prosequor, quod victoriam salvi, & incolumes adepti sumus Nunc ut accepti Deo, & fortes, & moderati viri cœnam instruite, Diis libate;* ed altrove: *cuicumque nostrum victoriam Deus dederit.* Lo stesso rapporta Plutarco di Pirro Re di Epiro, Platone de' Spartani, Arriano de' Macedoni, e precisamente di Alessandro il Grande; (2) onde rilevasi il consenso degli Storici Greci Idolatri su questo articolo che la fondazione, la traslazione, e 'l rovesciamento ancora de' Regni, e degl' Imperj più famosi, e più vasti de' Babilonesi, de' Medi, de' Persiani, e de' Macedoni sia tutto opera di Dio, e che da Dio dipenda la vocazione, e l' esaltamento de' Sovrani, e Monarchi agli Imperj; dando loro la saviezza pel governo, e 'l valor necessario per la conquista.

XII. Collimano a questo punto i Latini, che riconoscono il Dito Onnipotente di Dio nella fondazione, ingrandimento, e vicende dell' Impero Romano, non che nell' esaltamento, e

80-

(1) *Cyropad. l. 4. p. 87. 88.*

(2) *Thomass. Method. d' etudier les Historiens. Liv. II. Ch. II.*

governo de' suoi Imperadori, e de' Principi. Floro fa una ingegnosa descrizione de' diversi genj de' sette Re di Roma, e li riconosce da Dio pel bene, ed avanzamento dello Stato nascente (1). La sconfitta ricevuta da' Galli la richiama da Dio, che sperimentar volea la costanza di lei, per vedere se fosse degna dell'Impero del Mondo (2). L'indugio intempestivo in Capua, e la ritirata d' Annibale la ripete dalla mano di Dio dispensiera delle vittorie, e degli Imperj (3). Il passaggio finalmente delle arme Romane vittoriose d' Italia in Grecia, di Grecia in Asia, in Africa, e nel restante di Europa fu tutto a suo sentimento una special predilezione, e condotta della Provvidenza Divina: *Quasi industria, sic adgubernante fortuna, sic suggerentibus caussis.* Quindi quell'impegno in tutte le nazioni di consultar gli augurj in tali rincontri, per iscorgere il volere de' Dei, il che non lasciano gli storici di minutamente narrarci; come di Numa n'è testimone Livio; di Augusto Vellejo Patercolo, Vopisco di Probo. E' memorabile la sentenza di Plinio il Giovine nel suo Panegirico a Trajano, tanto confacente al caso nostro (4). *Quid prestabilius, aut pulchrius munus Deum, quam castus, ac Diis simillimus Princeps? Ac si adhuc dubium fuisset, forte, casuque Rectoris Terris,*

L. 2

- (1) Flor. Hist. lib. 1. c. 8. 13.
- (2) Id. lib. 2. c. 6.
- (3) Id. lib. 2. c. 8.
- (4) Plin. Paneg. Traj. c. 1.

ris, an aliquo Numine darentur, Principem tamen nostrum, e noi possiamo dirlo con più ragione di Plinio, liqueret Divinitus constitutum.

XIII. Dal complesso di sì fodi argomenti, e da una confessione sì universale, e costante di tutti gli uomini illuminati ancora, e Politici ne risulta, come il grido, e la voce irrefragabile della Natura, giusta il detto di Tullio: *Omnium consensus communis Natura vox est*: argomento fodo, e che non lascia via di dubitare d' esser Iddio solamente l' Autore, l' istitutore, e 'l dispensatore sì della suprema Poteità, che de' Principi suoi Luogotenenti, e Vicarj. Argomento, che tronca dalle radici le fediziose asserzioni dell' Epitome. Poichè; 1. se la Sovranità è un dono puramente di Dio, come potrà esser *formata dagli Uomini*? Se da Dio sono riconosciute ancora nelle Scritture le Poteità sì buone, che discole, e tiranniche, benchè ne abborrisca Dio gli abusi de' Principi, non sarà una massima insidiosa, e rivoltante il dire che *la Sovranità violenta, e dispotica sempre è illegittima, e da Dio non autorizzata*? 3. Se da Dio solamente derivano i principali diritti della Sovranità, come a lui solamente spettantino; come avran potuto provenirle *dagli Uomini* divisi, o congregati che fossero? 4. e se sono i Sovrani i Luogotenenti di Dio, ed i Vicarj del suo divino Potere, sopra degli uomini al lor governo affidati, con qual

qual malignazione, e malcontento si appelleranno semplicemente *Rappresentanti della Nazione*, e *depositarj de' dritti de' Popoli*?

§. III.

Si esamina, e si dirocca il preteso Patto Sociale sostenuto nell' Epitome, e per vero che fosse, si dimostra che ben inteso niente attraversa l' assoluto Potere, e l' indipendenza de' Monarchi.

I. **L**A misteriosa Egida imbrandita da' nemici odierni della Monarchia, difensori della *Sovranità del Popolo*, l' è il famoso, così detto *patto*, o *contratto Sociale*, onde obbligati vogliono reciprocamente i *Sovrani* ed i *Popoli*, sul falso appoggio di una illimitata *libertà personale*, e *diritto di eguaglianza*, che nello stesso stato naturale vi è, dicono, tra uomo, e uomo, tra famiglia, e famiglia (1), e di poi tra *Sovrano*, e *Sovrano*; così la discorre l' *Epitome*, che ne ha adottato le massime: la *Sovranità*, prosegue egli, dal *Popolo* riconosce la sua origine (2). Il fine del governo formato dagli uomini non può essere altro, che quello, che gli uomini ebbero presente nel *patto Sociale*, nel quale vennero a formarlo, cioè la *sicu-*

L 3

rez-

(1) P. 205. 211. 233. 237.

(2) P. 235.

rezza, e la comodità della vita', salus populi (1). E quindi la violazione de' patti Sociali, e l'alterazione del Governo sono le cause interne di tal discioglimento, ed estinzione del governo; quindi una persona, ed una Famiglia può essere privata della Sovranità ereditaria, o successiva, per troppo giuste cause da Giurispubblicisti considerate; quindi la Sovranità non può essere giammai posseduta in dominio, nè in proprietà, nè vi sono Regni patrimoniali, nè ereditarij, nè conquistati in dominio del Sovrano Conquistatore; quindi è necessario il consenso, anche espresso, de' popoli in qualunque distrazione, concessione, e confederazione fatta dal Sovrano, altrimenti è sempre nulla per riguardo del Popolo, che non vi dà il consenso, e soggetta ad essere abolita, tosto che la Nazione si avvede del torto. (2). E potrà immaginarsi sistema più efimero, più insufficiente, più indegno, più contraddittorio, più sedizioso, e pieno di danno?

II. Più efimero? Poichè se si dimanda agli Indipendenti, che lo foggiarono, chi? come? dove? quando si stipulò questo contratto, e tali patti Sociali si sanzionarono tra i candidati Sovrani, e gli uomini nello stato ancor naturale, cioè uguali, liberi, ed indipendenti? dove si radunarono le prime volte tali sociali assemblee? chi ne stese i processi verbali? chi ne ha serbati i registri? Nulla vi risponderanno

(1) P. 210.

(2) V. Part. II. §. 1. n. VII.

no almeno di genuino, e di vero; giacchè la più antica, e più sicura storia dell' uomo su questo articolo o tace, o piuttosto fa cominciare la sovranità dal paterno comando, a poco a poco esteso anche agli estranei, e dalle Conquiste di *Cacciatore Robusto*. Su quali sostegni poggiano adunque cotesti Signori una sì portentosa chimera? o meglio, come potranno senza fondamento veruno illudere sì stranamente il pubblico, e 'l Mondo? Trastulla alcorto il Bruffone quando per isbrigarfi di sì fodo argomento risponde p.213., „Qual notizie (*poetica-*
 „*mente*) aver possiamo delle prime consocia-
 „ zioni delle genti fatte tanti secoli prima,
 „ senza idea di tramandarne la notizia a' po-
 „ steri, e senza i mezzi delle lettere introdotta
 „ ti tanti secoli dopo? „ Eh bene! come adun-
 „ que soltanto a lui, ed alla *Perfetta Unione degli*
Amici, senza mezzi, e senza idea di trasmetterlo
 è pervenuto l'autografo di tal contratto, e di
 tali patti sociali, così intero, così circostanziato,
 e disposto? Se pria no 'l comprovino adun-
 que con fodi, e sicuri argomenti, men che
 con folli, e futili congetture, come potranno ac-
 ceccarcelo? essendo altronde incredibile che
 persone libere, ed indipendenti vadano di mo-
 to proprio in traccia di soggezione, e di freno.

III. Più insufficiente, contemplati i dritti originarij degli uomini? Poichè a formar tal con-
tratto reciprocamente obbligatorio tra Sovrano,

e Popolo, due mal intesi principj suppongono nello stato naturale i Difensori di esso 1. *la libertà personale di operare*, e moderare le sue operazioni a suo piacere, (benchè coi lumi della ragione, aggiunga il Bruffone) (*); 2. *il dritto di*

(*) Questi indegni, e fediziosi senza di sfrenata libertà li sostiene, e dissemina più chiaramente, e con più di perfidia lo Schmidt nella citata opera *Principj della Legislazione Universale*, di recente tra noi ristampata, e che per le tante sue massime irreligiose e rivoltanti ha riportato l' esecrazione universale, e specialmente del nostro Arcivescovo. Il più indispensabile, ed il più imprescrittibile fra i diritti dell' uomo, ei dice, lib. 3. c. 1. *si è quello di disporre privatamente delle proprie facoltà, e di tutta la propria persona.* Essendo l' uomo proprietario assoluto de' suoi dritti corporali, egli è padrone dell' uso loro Nessuna Autorità può obbligarlo a preferir una occupazione ad un' altra (p. e. le scienze alle arti, la Milizia alla Toga) quando non trova il suo vantaggio in questa preferenza. E cap. II. *Senza esser l' uomo libero non potrebbe godere alcun de' suoi diritti, nè disporre d' alcuna delle sue proprietà. Se una forza Superiore oppone degli Impedimenti all' esercizio di tali diritti, essi son come nulli, e la proprietà personale viene ad essere distrutta. La Società, e coloro, che la rappresentano, non han-*

uguaglianza tra uomo , ed uomo , quello stesso ,
 che or vi è tra Potenza , e Potenza , tra Sovra-
 no , e Sovrano ; niente avendo di diritto un uo-
 mo più dell'altro (1) quantunque più forte mira-
 bilmente si contradica ; il che vuol dire in altri
 termini che avanti tal preteso contratto fossero ve-
 ramente i contraenti tra loro liberi , eguali , ed
 indipendenti , con una libertà , ed eguaglianza
 non solo negli attributi essenziali alla specie
 umana comuni , nel che spesso equivocano gli
 Avversarj ; ma ancora nella condizione , e nel
 lo stato . Or cosa mai più incoerente , ed in-
 sufficiente di questo Stato ? Difatti se l'uo-
 mo ha dei naturali diritti , ha ancora de' natu-
 rali doveri ; essendo dovere , e diritti termini
 correlativi , nè stabilisce Dio gli uni senza de'
 gli altri , così portando l'idea di giustizia . Or
 se qualunque diritto è un bene per l'uomo ,
 anche il dovere è parimente per lui un bene ;
 dunque la libertà naturale presa per l'immu-
 nità de' doveri sarebbe all'uomo il più gran
 danno . *ma*
 hanno alcun diritto d'impedire un Membro dall'
 uso de' suoi diritti legittimi . Ecco in due pa-
 role distrutto nella Sovranità ogni diritto di
 Legislazione Civile ; poichè siccome la legge
 naturale riguarda le azioni buone o male de'
 gli uomini , così la Civile non consiste , che
 in prescrivere , o impedire delle azioni indiffe-
 renti de' Cittadini in ordine al pubblico bene .
Heim. I. N. G. adnot. ad §. CL. lib. II.

(1) P. 205. e 233.

male del mondo ; poichè gli torrebbe ogni diritto . 2. Si è dimostrato di sopra che la metà del genere umano , cioè le Femine sono naturalmente inferiori, soggette , e dipendenti dall' uomo, e per tali riconosciute furono dagli stessi entusiasti della libertà, ed eguaglianza , e de' dritti dell' Uomo, dir volli dall' Assemblea Nazionale di Francia , da cui nè anche furono ammesse al voto nelle municipalità rispettive. Si è dimostrato che tutti i figli, e le figlie di famiglia coll' esteso seguito de' discendenti erano naturalmente inferiori di stato , e dipendenti dalla Maestà , ed Impero paterno ; si è dimostrato in fine che quei pochi Padri, e capi di famiglia , che dir poteansi di proprio diritto, dipendevano anch' essi dall' autorità , e dalla legge del Reggitore dell' universo , (1) e divenuti poscia incapaci a difendersi contro gli usurpatori, ed oppressori, refrattari

(1) Non si può meglio ciò esprimere , che coi sentimenti di Tullio : *De legib. II. 4. Hanc video Sapientissimorum fuisse sententiam, Legem neque hominum ingeniiis excogitatam , nec scitum esse aliquod Populorum , sed æternum quiddam , quod universum mundum regeret impetandi, prohibendique sapientia . Ita principem Legem illam , & ultimam esse dicebant , omnia ratione aut cogentis, aut vetantis Dei : ex qua illa lex , quam Dii humano generi dederunt , recte est laudata; est enim ratio mensque Sapientis ad jubendum , & deterrendum idonea.*

di quella, costretti ad unirsi in città, restarono con questo fatto medesimo modificati negli originarj loro diritti, e da una qualunque specie di Sovranità dipendenti, e soggetti. Qual' *uguaglianza* adunque di condizione, e di stato *passa* nello *stato naturale* tra uomo, e uomo? E se non ve ne fu alcuna nello stato mero naturale tra uomo, ed uomo, come poi verrà a spacciarsi tra i Sovrani, ed i Popoli nello stato civile più limitato, e più ristretto di quello (1)? O piuttosto qual sussistenza avrà questo patto, che su tale eguaglianza si fonda?

3. Nella falsa ipotesi di questi Filosofi, che non riconoscono per autorità legittima, se non quella, a cui tutti i membri della società hanno dato il loro consenso, domandiamo su questi principj col Signor Bergier, (2) quale può esser mai il senso di quel voto, che ciascun particolare dà per conferire l' autorità ad una o più persone? Se egli dice: *Io vi dono la porzione di autorità, che io ho nella Società*, costui non ragiona; perchè non ha il dritto di comandare a veruno. S' ei dice: *io vi dono l' autorità, che ho sopra me stesso*; anche ciò è falso, non avendo alcun uomo sopra se stesso autorità. Se egli vuol dire: *io vi do la mia libertà naturale*; questo è un atten-

(1) *Bohem jus Publ. Univ. Pars gent. cap. II. §. 1.*

(2) *La Source de quelque autorité. V. Giorn. Eccl. di Rom. n. 22. 4. Giugno 1791*

tato contro la natura , Che se vuol dire : *io ve la cedo solamente a tempo , per riprenderla quando vi piacerà* ; ciò è un dono illusorio . Che se vogliamo supporre che egli dica : *io vi eleggo per provvedere al bisogno , che ha la Società di esser governata* , non fa , se non che cedere ad una necessità , in cui è stato posto dall' autore della natura , e a parlare esattamente ei non è libero di questo consenso . Dunque non dall' uomo , nè dal suo patto , in tal caso ancora , ma da Dio trae la sua origine l' autorità del Sovrano . 4. Per poter formarli dagli uomini con tal contratto la Sovranità , dovea annoverarsi avanti altro tra i dritti dell' Uomo il maggior diritto della Regalia , quello cioè della vita , e della morte ; il che è chiaro , e dimostrato , riflettere ne' sommi Imperanti , perchè provveder possano sufficientemente al buon ordine , ed alla sicurezza pubblica ; che che ne' brontoli in contrario co' suoi sofismi il Baccaria , ed i suoi ammiratori ; ma si è già dimostrato non esser tra i dritti dell' uomo il *jus sanguinis* , e gli altri diritti supremi di Regalia ; come avran potuto adunque trasferirlo gli Uomini al Sovrano pel mezzo del contratto Sociale ? Cosa vi ha dunque più insufficiente di esso ?

IV. Più contraddittorio ? Considerata la natura della Sovranità , cui gli uomini con questo patto si sottomisero . Di fatti l' essenza della Sovranità di qualunque forma ella sia ,

co-

come è una, ed indivisa in se stessa, così è riposta nel sommo Impero, e nell' indipendenza da chiccheffia : *Imperator superiore caret*, dice la legge, e più chiaramente il Principe de' Giurpubblicisti Hugon Grozio : *Summa autem (Potestas) illa dicitur, cujus actus alterius juri non subsunt; ita ut alterius voluntatis humana arbitrio irriti possint reddi* (1). Che se è il Sovrano essenzialmente superiore a tutti, come non può obbligare il suo suddito secondo lo Schmidt a preferire una occupazione ad un'altra p. e. le scienze alle arti, le armi alle lettere, quando non trovi egli il suo vantaggio in questa preferenza? Come non può opporre neanche un impedimento all'esercizio de' suoi pretesi diritti, di libertà di pensare, e specificamente anche sui dogmi di Religione, di stampare, di spatriare (2); e fin di prostituirsi a seconda del proprio genio (3): ed a simiglianza de' bruti? (4) Se non dipende da alcuno, come avrà il Pubblico, e la Nazione in vigor di quel patto il diritto di restare illuminato, e persuaso di quanto bassi a fare, dal Sovrano, e de' mezzi ancora, per cui si faccia in materia di confederazioni, ed accordi? Come avrà il diritto il popolo di dare il suo consenso alle donazioni

(1) *Lib. I. cap. 3. §. VII. n. 1.*

(2) *Ib. Lib. II. cap. II. per tot.*

(3) *Ib. cap. 1. p. 204.*

(4) *Ib. Lib. II. cap. IV. p. 152. & 170.*

ni, ed alienazioni , e concordati, che faccia il Sovrano, in guisa, che mancando quello, resteranno esse *abolite, e rotte, o insanabilmente nulli* ? Non è questo far a calci seco stesso , e ripescare il sì nel nò , e vicendevolmente ? che se rispondasi colla moda del tempo, distinguendo la Sovranità personale nel Principe , e la Reale nel Popolo , o vero nella Nazione il *poter legislativo*, nel Monarca l' *esecutivo*; sarà questo il mostro tanto detestato dagli stessi difensori della libertà , ed eguaglianza degli Uomini, come *contradittorio* in se stesso , ed *eversivo delle Repubbliche* (1) : che anzi questo sarà paragonare colla più vergognosa contraddizione la ragione di sommo Imperante colla meschina condizione di un menomo magistrato , e ministro subalterno della Repubblica , che non è a buon conto , che un esecutore de' di lei Sovrani voleri . Nulla vi ha dunque di più ripugnante , e contraddittorio di tal sociale contratto .

V. Più sedizioso , e pieno di danno al Sovrano non meno , che alla Repubblica. Al Sovrano , poichè lo spoglia della sua Sovranità , ed indipendenza , lo uguaglia , e lo soggetta a' suoi medesimi Sudditi , lo espone all' infolenza, e furore di una irruente inumana plebaglia, e gli prepara irreparabilmente tanti competitori , e rivali , quanti sono i Faziofi , e Demagoghi nella città , quanti i Mirabeau, ed
i Crom-

(1) *Puff.de I.N.S.lib.VIII.c.VI. §. IV.*

i Cromvelli: Alla Repubblica; 1. perchè le forma nel seno due Sovrani rivali, e contendenti tra loro, *unde summam confusionem sequi necesse est . . . cognitionem de re eadem pro jure potestatis inde ad se Rege trabente, inde populo*, diceva in simil caso il Grozio (1); 2. perchè apre il varco al teatro della guerra civile: e quindi le proprietà usurpate, gli ordini Civici, ed Ecclesiastici oppressi; i diritti i più legittimi disturbati; il sangue d'innocenti cittadini barbaramente uccisi, che scorre impunemente per le pubbliche piazze; i sagri, ed augusti Templi profanati da una sozza, e sacrilega turba; il sagro Ministero invaso, e rapito; la persona istessa del Monarca, e della Real Famiglia violentata, ed assalita saranno per necessità i gloriosi effetti di questo efimero, e mostruoso patto Sociale, che *deriva la Sovranità dal Popolo*. I fatti parlano,

VI. Ma dato anche per vero, se bene si intenda un tal patto, detrarrà egli sì obbrobriosamente alla Maestà del Principato, alla tranquillità delle Nazioni, all'indipendenza de' Monarchi? Riguardato nel più semplice aspetto un tal patto, sarà concepito in tal guisa, che unitasi una quantità di capi di famiglia a formare un corpo Politico, per così conservarsi, e e difendersi dagli interni insulti ed esterni, cessarono essi con questo fatto medesimo di esercitare il loro antico potere, e vennero a sot-

to-

(1) *Grat. Ib. §. IX. n. 2.*

toporne tutte, e per tutto le loro volontà ad 'una Potestà Sovrana, dell'intutto necessaria a tal fine. Or da questa semplice cessazione dell' esercizio de' primieri diritti, inevitabile posta l'unione, che fu necessaria per altro alla vita, (1) chi, che animato non sia del dominante spirito di rivolta, offerà mai dire 1. che *la Sovranità riconosca la sua origine dal Popolo*, nel senso precisamente, che *depositati abbiano i Popoli nella Sovranità i loro inalienabili diritti*, quasi ch'è potessero a loro arbitrio richiamarli, qual porta la ragion di deposito; e di *sottomettersi a quell' autorità tutelare, che loro sarà più a grado di scegliere* come aggiugne sediziosamente lo Schmdt, 2. che dopo essere usciti gli uomini dal chimerico stato naturale col passare alla Società, e sottomettersi alla Sovranità, tuttavia rimangono sempre col Sovrano *nello stato mero naturale*, d' indipendenza cioè; ed eguaglianza; quasi nulla valessero i rapporti di Sovrani, e de' Sudditi? 3. che finalmente dopo una tal cessazione, o rinuncia, possano anche ergerli in superiori, ed in giudici delle determinazioni Sovrane, in guisa, che negando ad esso il loro *assenso*, facciano *insanabilmente nulle*? Conseguenze son queste così rovinose, e distruttive d' ogni Sovranità, e di ogni Repubblica, che le ributtano que' medesimi, che ostinatamente sostengono il patto sociale tacito, o espresso, e gli originarj diritti degli Uomi-

(1) *V. sup. Part, II. §. II. n. I., & seqq.*

mini . „ Sarebbe ciò non meno affurdo ,
 „ dice l' Eneccio (1) , che se un servo ,
 „ che si è obbligato in servitù ligia , volesse
 „ dirsi superiore del suo Padrone , perchè egli
 „ se l' ha costituito per tale . Piuttosto ,
 „ prosiegue , la ragione istessa dimostra chia-
 „ ro , che non possa dirsi superiore colui ,
 „ che talmente si sottopose all' altrui volontà ,
 „ che abbia a un di presso rinunciato alla sua .
 „ Il che facendo un Popolo nell' adunarsi in
 „ Repubblica „ (o piuttosto essendo obbligato
 „ a farlo , dato che viver volle in società , la-
 „ sciando la vita da solitario selvaggio) „ con
 „ quale audacia potrà poi dirsi di grazia , su-
 „ perior del Monarca ? „

VII. Parliamo noi qui della Sovranità in se
 stessa , sempre una , e non soggetta a deca-
 denza , e del Monarca assoluto : Poichè sap-
 piamo benissimo che nello stabilirsi le diverse
 forme del governo , e nel passare la Sovranità
 al sommo Imperante da un Popolo , o da
 una Repubblica libera , e di suo dritto , vi si
 accoppino espressamente talvolta certi *patti inau-*
gurali , certe *leggi fondamentali* , e fin la *legge*
commissoria , ed in tal caso il Sovrano , che
 non regna , come dicesi , *pleno jure* , e non è
 a buon conto , che un Capo Ministeriale di
 uno stato , sarà sottoposto alle determinate leg-
 gi , fattegli nella destinazione del governo , e
 verrà a dividere subjettivamente la somma

M. dell

(1) *Ib. Adnotat. ad §. CXXIX. lib. II.*

dell' Impero , e l' autorità suprema cogli Ordini civili , col Senato , e colle altre Magistrature del medesimo Stato , siccome restò sanzionato nell' inaugurazione* (1). „ Ma i Monarchi, e i Sovrani , presso de' quali sta la „ somma del potere senza limite alcuno (*salve sempre le leggi naturali , e divine*) , „ ed i quali furono destinati all' assoluto governo, o espressamente , o tacitamente , o „ in origine , o in seguela, o per diritto di „ guerra, o per volontaria dedizione , questi „ non sono in modo alcuno soggetti al giudizio de' Sudditi , siccome non lo è Sovranità „ alcuna „ . Così la discorre a proposito un moderno Autore (2). E ciocchè è più d' avvertirsi non debbonfi , nè possonsi , senza iniquità , ripescare limiti , e restrizioni in tali Sovranità , ove che non sieno contrassegnate ed espresse . Poichè „ se qualche Popolo avesse „ avuto in pensiero , dice il Grozio , (3) di „ partirsi col Re l' Imperio , avrebbero certamente dovuto assegnarsi i confini della Potestà rispettiva ; i quali di leggieri rilevar „ potrebbero dalla separazione delle Persone , „ de' Luoghi, e degli Affari „ e possonorignardarsene gli esempli nell' Imperio di Germania, d'Inghilterra, e della Polonia .

VIII.

(1) *Heinn. ib. §. CXXXIII. Grot. I. B. P. lib. II. Cap. XIV. §. 2.*

(2) *V. Libertà ed uguaglianza. n. LVII.*

(3) *Lib. I. cap. III. n. IX.*

VIII. Restano quindi a dedursene due altre interessantissime verità, distruttive di altrettante massime sediziose dell'Epitome . La prima si è , che *la Sovranità ha veramente Dominio sul Regno* , il che nega ostinatamente il Brufone p. 228. Poichè non essendo il Dominio a senso de' Pubblicisti , che *il dritto di escludere ogni altro dall' uso della cosa : Suum proprie quisque vocat , quod in Dominio suo est . Dominium vero vocamus jus, seu facultatem alios ab usu rei alicujus excludendi* ; (1) il Regno si appartiene al certo privativamente al Sommo Imperante, attalchè possa egli escluder chiunque dall' esercizio, e Reggime d'esso; ne ha dunque egli il vero Dominio. E poi una, e indivisa è la sovranità ; non può adunque risedere sovraneamente nel tempo stesso nel Popolo , e nel Sovrano; ancorchè si supponga che *penes illum realis , penes hunc personalis tantum majestas (una facoltà personale) reperiatur* ; distinzione chiamata da Politici *pestilenzialissima invenzione de Monarcomachi* . (2) Che se intanto del Dominio del Regno voglia spogliarsi il Sovrano , in quanto 1. *il Dominio è il dritto di fare uso, ed abuso della cosa* p.227: Primamente, quale stravagante combinazione è mai questa di *dritto, ed abuso*? Inoltre ciò non richiede la ragione di dominio (3), molto meno cadendo sulle persone

M 2

(1) *Heinn. Lib. I. §. CCXXXI.*

(2) *Heinn. lib.II. §. CXXIX.*

(3) *Ambiguitas est in voce dominium, qua-*

(1); e finalmente se così è, dovrà eliminarsi il Dominio dal mondo, dovendo ognuno ret-
tamente usare del suo, piuttosto che farne gua-
sto, ed abuso; 2. Se in quanto il Regno non è
cosa corporea (ivi), questa è una rivoltante
calunnia; sì perchè non vi è Sovranità, che
non abbia il suo territorio, ed i suoi pubblici
fondi, che, ne' Regni specialmente detti Patri-
moniali, e Conquistati, diciamo esser in domi-
nio del Sovrano, e non già de' sudditi, nel sen-
so di sopra esposto; sì perchè, se così fosse, non
farebbero gli stessi diritti di proprietà, di libertà,
di eguaglianza cotanto decantati da Filosofi in

Do-
*quasi dominium sit jus utendi abutendi sine
cujusquam intercessione. Id falsum est in homi-
nibus sub Dominium venientibus, etiam jure
gentium, non civili tantum. Nam & dominorum,
ac servorum est societas . . . Sic igitur populi,
qui bello acquisiti sine alia passione se dederunt;
hoc tamen spectarunt, & tacite sunt pacti, ut
durioris quidem conditione & libertate amissa
salvi tamen essent & viverent. Gronov. ad Grot.
lib. I. cap. III. §. VII. n. 6.*

(1) *Non est argumentum*, dice il dotto
Seneca *de Beneficiis* l. VII. 12. *ideq aliquid
tuum non esse, quia vendere non potes, quia con-
sumere, quia mutare in deterius, aut melius.
Tuum enim est etiam, quod sub certa lege tuum
est, ed Arriano dissert. Epict. II. 2. definisce
il dominio, qui, quae alii expetenda fugiendaque
consent, in potestate habet.*

Dominio dell'uomo naturale; poichè non sono a buon conto, che facoltà personali, ed incorporee; 3. se finalmente in quanto non è istituito il Regno per l'utile del Sovrano, ma' del Popolo, nel che differisce il Tiranno dal Monarca (ivi): rispondo che è istituita la Sovranità civile, come la Conjugale, e la Familiare ad utile, e vantaggio reciproco e del Sovrano, e del Popolo, restando sempre nel Sovrano l'autorità del comando, e ne' sudditi la gloria dell'ubbidienza; altrimenti nè anche il Padre avrebbe dominio sulla famiglia, poichè la maestà paterna fu istituita dalla Natura a comun vantaggio degli individui di essa. La differenza palmare poi tra'l Monarca, e'l Tiranno consiste in ciò precisamente, che la *Tirannide*, come or si intende, include l'ingiustizia; (1) non così il Monarca, che governa a vantaggio comune della Sovranità, e del Popolo; staccando adunque dalla ragion di Dominio ogni spaventosa idea di dispotismo, e di ingiustizia, onde la ricovrono invidiosamente i Faziofi, con tutta verità debbe dirsi che la *Sovranità ha dominio sul Regno*.

IX. La seconda verità si è questa altra; che nè la *violazione del Patto sociale*, nè l'*alterazione del Governo*, che venga a farsi dal Sovrano, puol esser una delle troppo giuste cause suggeriteci dall'*Epitome*, o per *disciogliere la Sovranità*, o per *ispogliare una Persona*, o una fa-

M 3

mi-

(1) *Grot. ib. §. VIII. n. 14.*

miglia del Trono Ereditario, o Successivo. 1. Perchè presso del Sommo Imperante soltanto risiede la Poteità su di tutti: *Ad Reges quidem Poteitas omnium pertinet*; può adunque, se assoluto egli sia, liberamente istituire quel Regime, che più gli par convenevole, alterando, e cambiando l'antico. 2. Perchè il Monarca assoluto non ha giudice di se maggiore, onde esser possa giudicato, e costretto, che il solo Dio, da cui fu posto a regnare: *Imperator superiore caret, nam a Deo solo suum recognoscit Imperium* (1). 3. Dato anche per ipotesi, che potesse resistersi a' Tiranni, dice l'Einnecio, (2) non essendovi superiore de' Principi, che il solo Dio, *ab illo solo decidi potest, verene hostilem animum habeant, nec ne*. 4. Perchè nell'assoggettarli i Popoli ad un Sovrano (in sistema anche del Patto sociale) ben pesarono e paragonarono gli incomodi, e i disordini innumerevoli dello stato naturale, con quei che sono inevitabili in ciascun governo; stantechè, *aut hæc cum illis sunt habenda, aut illa cum his amittenda sunt*, giusta la comedia (3), e tuttavia giudicarono meglio, e ne convennero con tal patto di voler anzi soffrire il giogo, talor pesante della Sovranità, che la libertà sfrenata, e le violenze dell'Anarchia. 5. Perchè se si permettesse a sudditi di giudicare delle

(1) V. Grot. *ib.* §. VIII. n. 14.

(2) Lib. II. §. CXXXI.

(3) Terent. *Heaut.* II. 3., 84.

le azioni de' Principi , chi metterebbe al coverto delle irruenze di un Popolaccio furioso, o piuttosto di una Cabala dominante, le più giuste, ed arcane sanzioni de' più assennati Monarchi; giacchè il cielo nè sereno, nè piovoso piace ad ognuno; *Putas tu posse sententiam unam esse omnium? non est unius una. Senec. Ep. 102.6.* perchè mille lagrimevoli fatti, vicini anche a giorni nostri ci ammaestrano quanto sia rovinoso alle Nazioni ed alle Monarchie il permettere a' sudditi il giudicare degli andamenti de' Principi. Quanto l'è più salutare alle Repubbliche il consiglio, e l'insegnamento di Tacito! *Quomodo sterilitatem & nimios imbres, & cetera natura mala, ita luxum, & avaritiam Dominantium tolerate. Vitia sunt donec homines; sed neque hac continua, & meliorum interventu pensantur. Hist. lib. VI. cap. 24.*

X. Il solito esempio del Padre di famiglia, picciol Sovrano di essa nello stato ancor naturale, stabilisce a meraviglia, e farei per dire fino al grado dell'evidenza, le verità finor dimostrate. 1. Era certamente la Maestà Paterna istituita da Dio al governo di persone libere, ed eguali ne' loro essenziali attributi; nè tuttavia la pretesa imprescrittibilità de' loro diritti gli faceva mai indipendenti da quella. 2. Non erano i figli, e i discendenti con questo capo e Padre rispettivo nello stato mero naturale, cioè a dire di eguaglianza, ed indipendenza; ma al solo Padre spettava il dritto di superiorità e di comando, ai figli, e famigliari la gloria

del rispetto, e dell' ubbidienza 3. Era sicuramente in proprietà, e dominio del solo Padre qualunque cosa, e diritto, che a quella si appartenesse, per corporale, o incorporale che fosse, *ut enim res est ager, ita iter, actus, via*; comechè istituito fosse egli dalla natura a comun vantaggio della famiglia, che all' utile suo privato; per quanto in fine potesse questi abusare dell' impero Paterno, e ne avesse talora abusato in effetto . 4. Era quindi in arbitrio del Padre di famiglia istituire in essa quel reggimento, e quel governo, che migliore stimasse; nè questa mutazion di governo dava a membri della famiglia giusto mottivo di dissociarsi da quella, disfarli della Potestà Paterna, rovesciarla ed estinguerla. 5. per quanto in fine fosse il Padre discolo, burbero, irreligioso, e sanguinario, come Caino, non mai ebbero gli individui della Famiglia il diritto di spogliar sì lui, che chi destinasse egli al loro governo, del Paterno comando; ma erano bensì nel dovere di tollerarlo, come ben si esprime il Terenzio : *Ames Parentem, si aequus est; si non, feres.* (1) Or diritti sì chiari ed irrefragabili, onde gode senza contrasto il Padre Capo, e Signore della famiglia, e che per nulla spettano, nè si arrogarono mai i membri della famiglia sul Capo nello stato ancor naturale, sull' appoggio di un efimero o mal inteso *contratto sociale*, si osaranno poi sì impunemente negare agli stessi as-

so-

(1) *Hecir. Scen. 3. action. 5. v. 31.*

foluti Monarchi? Ed oferanno attribuirsi ai Popoli costituiti sotto la Poteità Civile; che è quanto dire, in uno stato affai più coartato e ristretto dello stato naturale; come osservò l'istesso Pubblicista popolare Boemero? *Numquam mutatur vinculum humani generis, aut tollitur, quando homines in speciales societates abeunt, sed potius firmatur, & artioribus constringitur munimentis, nisi quod jura libertatis hic quodammodo restringi possint* (1). E'una illusione adunque, ed un mostro di delirante filosofia quel preteso contratto, o supposto anche per vero, nel senso di sopra spiegato nulla detrae al sommo Impero, all' Indipendenza, e tranquillità de' Monarchi, come porta fediziosamente l' Epitome.

§. IV.

Diverse vie per occupar le Sovranità originarie, ed approvate da Dio., e varie sorti di Regni diversamente moderati, impugnati nell' Epitome: de', così detti, Patrimoniali, e conquistati nelle urgenze delle cose ne dispongono liberamente i Sovrani.

D Appoichè gli uomini uniti in società moderarsi doveano da una Autorità suprema, si è dimostrato che l'Eterna ragione, che
ve-

(1) *Cit. loc. sup. n. III.*

veglia all' ordine pubblico , ed alla salute de' Popoli lor l' avea stabilita, e donata. E quantunque nulla di positivo determinato avesse intorno al passaggio , acquisto, e varie forme di essa ne' diversi Governi , tuttavia diverse strade per la retta ragione additò loro , onde giustamente ella si ottenga, e si acquisti . Quattro ne sono le più trite, ed originarie , che ce ne addita il dritto comune alle genti, e la pratica costante delle Nazioni 1. il suffragio de' Popoli 2. il dritto di Eredità 3. quello di conquista, e 4. di prescrizione ; vie tutte , se ben riflettasi, conformi alla primiera istituzione, ed autorizzate da Dio . Di fatti 1. Reggea un Padre di famiglia con senno, e moderazione la sua famigliuola, promovendone la sicurezza, e la felicità , e respingendone alla meglio le violenze, e i disturbi ; ed ecco come pria i suoi fratelli , e i d' loro piccioli figli, indi di mano in mano i congiunti , gli amici , i conoscenti, gli estranei , per la debolezza, per la vecchiaja , o per somigliante indigenza gli si univano in società, e si affoggettavano pienamente, nella guisa degli altri membri, al suo Paterno comando , coll' inteso fine di serbar l' ordine , e l' onestà naturale , e l' ben essere della vita . A questo principio sì naturale, e sì semplice delle civili adunanze è dovere richiamare colla storia sacra , e profana le primigenie elezioni de' Principi . *Principio rerum, Gentium, Nationumque imperium penes Reges erat , quos ad fastigium hujus majestatis ,*

non

non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio provehebat intra suam cuique Patriam Regna finiebantur. (1) Potremmo qui ancor rapportare il dritto di fondazione, e di erezione; poichè avendo un Capo, un Sovrano benefattore civilizzati a sue spese, e travagli de' popoli pria incolti, e selvaggi, è naturale idearsi che a lui se ne riserbasse interamente la moderazione, e l'imperio; confessammo innanzi per altro che nelle vicende delle cose usarono alcuni Popoli liberi di aggiungere nell' elezion de' Sovrani certe riserve, e certi patti, che *fondamentali* si appellano da Pubblicisti.

2. Parimente il Padre di famiglia, o ancor vivente, o vicino a morire disponeva solennemente, come di tutte le cose sue, così pure del Paterno comando, e del governo de' suoi famigliari, confidandolo al primogenito, o a chi meglio stimasse: le benedizioni di Isacco in favor di Giacobbe, e di Giacobbe in favor di Giuda, cui furono sottoposti da questi amatissimi Padri gli altri fratelli, discendenti, e famigliari, ci fanno evidente il dritto del Padre di disporre liberamente della sua picciola Sovranità; e con esso l'origine de' Regni ereditarij, e successivi: il che vieppiù si rassoda, qualora riflettasi che que' Capi medesimi, che al Sovrano pienamente si sottoposero, così lasciarono in sua libertà di renderlo ereditario, o di-

(1) *Justin.princip.Histor.* Havvene un perfetto Ms. nella scelta Biblioteca del piissimo Signor Principe di Scilla Mecenate delle Lettere.

disporre altrimenti, come meglio le urgenze delle cose li consigliassero.

II. 3 Accadeva sovente che da ambizione, cupidigia, o più nero desio agitato un qualche Capo, individuo, o tutta intera una famiglia venisse a turbar la pace, ad insultar l'onore, a rapir la donna dell'altro; non vi essendo altra Potenza quaggiù, che giudicar potesse de' loro piati, che la sorte delle armi, era nel dovere, e diritto il Capo e Signore della famiglia offesa di sottomettere colla forza l'aggressore, e togli ancora una porzione de' suoi dominj, per così vendicarla del torto, rifarla del danno, e spese sofferte, e metterla in istato di sicurezza per l'avvenire. Da tali giuste guerre de' Patriarchi si videro mirabilmente ingrandire i loro bestiami, le loro possessioni, e le loro numerose famiglie; e così unire alla Potestà Paterna l'Herile, e tratto tratto ancor la Civile. Deriva quindi, come è palese, il dritto di conquista, autorizzato da Dio, che vuole osservato nella società l'ordine, l'onestà, la giustizia, e ne ha lasciato la difesa a i Capi, e Signori delle medesime, e con essa il diritto ancora di disporre liberamente delle loro conquiste; onde Abramo delle opime spoglie de' cinque Re debellati ne fece una offerta all'Altissimo; e Giacobbe diede a Giuseppe di vantaggio sopra gli altri fratelli un retaggio, che tolse dalle mani degli Amorrej colla sua spada, e col suo arco (1).

4. La

(1) *Genesis cap. 44. v. 22.*

4. La prescrizione è 'l quarto giusto titolo delle Sovranità. Poichè trascorso essendo un lungo, e legittimo tempo di tacita acquiescenza, e di pacifico e volontario possesso non contraddetto 1. la naturale equità non comporta di spogliarsi impunemente il Signore de' posseduti dominj; *Quam autem habet equitatem*, riflettea Tullio, (1) *us agrum multis annis, aut seculis ante possessum, qui nullum habuit, habeat; qui autem habuit, amittat?* 2. l'ordine pubblico vietata turbarfi la società coi disordini della rivolta, o delle guerre civili, ed esterne, inevitabili in tali rincontri. Onde Jette al Re degli Ammoniti, che pretendea le terre tra Arnone, e Jeboc, e dai deserti di Arabia fino al Giordano, oppose francamente la prescrizione di trecento anni, e la tacita acquiescenza de' suoi Maggiori (2). A ragion dunque dicea il Fleury, (3) che *il lungo possesso è per lo più il titolo migliore de' Sovrani*; e' l chiarissimo Muratori: „ Chiunque tra Regnanti Cristiani dicea (4), „ *sa cosa sia Giustizia, sa eziandio, che i do-* „ *minj e diritti stabiliti da lunga serie de'* „ *tempi, e massimamente da più secoli, e da* „ *una tacita rinunzia di ogni pretensione,* „ *sono per così dire consecrati dalle leggi del* „ *Cristianesimo, e della prescrizione.* Altri-
men.

(1) *De Officiis lib. 2 cap. 22. §. 23.*

(2) *Judic. IX. v. 26.*

(3) *Disc. sopra la Stor. Disc. X. §. 9.*

(4) *Murat. Conchini. agli Annali d' Ital.*

„ menti tutto sarebbe confusione , e niuno mai
„ si troverebbe sicuro delle sue Signorie , per
„ antiche antichissime che fossero . L'istesso è
il sentimento del Grozio (1).

III. Dalle diverse divise strade delle Sovranità legittime , ed autorizzate da Dio chiaro risulta quanto ingiuriosa sia alla Sovranità , e contraria a' Monarchi l' Epitome , che 1. non viene a riconoscere altra strada , per salire sul Trono, che il consenso anche espresso de' popoli soggetti; quandochè ne' Regni Ereditarij, e di conquista , non v' interviene suffragio alcuno del Popolo, o altro al più non vi accede, che una tacita rinunzia, e doverosa acquiescenza de' sudditi; che 2. non ammette *Regno propriamente Ereditario, sostenendo che la qualità ereditaria è incoerente colla natura del Regno*; quandochè ognun sa che innumerabili sono dalla loro origine i Regni ereditarij donati, e lasciati ancora per testamento, o simil titolo; e nulla vi ha di ciò più conforme all'ordine naturale; e al dritto delle Genti, in cui è nell' arbitrio del Padre disporre de' proprj dominj e delle proprie conquiste a pro di chi meglio stimasse , principalmente però a pro de' figli, discendenti, e congiunti; che 3. (tranne la sola potestà del Conquistatore succeduto in luogo dell'antico Sovrano) sostiene, che *il Regno conquistato sia in Dominio delle forze , colle quali egli lo conquistò , e de' Popoli , che lo occuparono*

(1) J. B. P. lib. II. cap. IV. §. IX.

no e popolarono ; perchè niente senza di essi conseguir potea ; mentre che , se così fosse , attribuir dovrebbero l' opera alla penna , ed al torchio , perchè senza di essi niente si scrive e si stampa ; il colpo alla mano , ed al ferro ; perchè senza di essi non può ferirsi ; e più al proposito i frutti della vigna , non già al Padrone , ma agli operarj , perchè niente senza di essi conseguir si potea . Che stranezza di logica il voler confondere imperitamente la cagione fisica , o morale di qualche azione coll' istrumento e mezzo di essa ? Essendo il Sovrano il solo Capo e Signore delle forze , o de' popoli belligeranti , e conducendoli non di rado a proprie spese , e travagli ; ragion vuole che ad esso similmente appartengansi i conquistati Dominj , siccome apparterebbono ai Popoli , se fosse fatta la guerra a nome di una Repubblica libera ; altrimenti apparterranno , anche ai Popoli , i dritti della Regalia e la Sovranità stessa di quelli ; poichè senza di essi niente conseguir si potea ; e la pratica costante delle nazioni ce ne assicura , che lasciò mai sempre i Regni conquistati in Dominio del Sovrano conquistatore ; che 4. afferma non esservi prescrizione ne' Regni per esser ella stata introdotta dal dritto civile , e non ricevuta in tutti gli Stati , stantechè , se interessa il dritto civile il fissar lo stato de' cittadini , e provvedere al riposo delle famiglie , con prevenire i litigj sugli antichi titoli , oggetto di una infinità di frodi , molto più interessa al bene pubblico il preoccupare i torbidi , e le guer.

guerre interne, ed esterne, che si accenderebbero irreparabilmente nel seno di una Nazione, o tra popoli vicini, se fosse lecito ad ognuno il ripescar, dopo lunga serie di tempo, gli antichi titoli, che stabilirono il poter de' Sovrani, e l'estensione delle loro possessioni. Qual Monarca allora, o qual Repubblica potrebbe possedere in pace i suoi stati? Qual popolo non sarebbe esposto a tumulti, e rivoluzioni continue sovra semplici pretensioni, tanto più che il sedizioso libello va spacciando alla Volteriana, che, *se non tutte, quasi tutte le Sovranità hanno avuto il loro principio da invasioni, ed atti violenti* (1)? Tutto al contrario per dritto delle genti scrive Floro: *Relictas a majoribus sedes, etate, quasi hereditario jure possidebant* (2); che 5. impugna ogni sorte di *Regno Patrimoniale*, cioè in Dominio, e proprietà del Sovrano; quandochè abbiain già dimostrato esser tali tutti i Regni di conquista, ed occupati senza espressa restrizione, e riserva de' Popoli, come fu la dedizione de' Campani a' Romani presso il Livio: *Populum Campanum urbemque Capuam, agros, delubra Deum, divina, humanaque omnia in vestram P. C. ditionem dedimus*; che 6. dà per massima che la *Sovranità*, o il *Regno* non si possa alienare senza consenso di tutto il Popolo, e specialmente della parte, che si voglia alienare; eppure ne' Regni di pieno diritto,

(1) Pag. 258.

(2) Flor. lib. II. c. 13.

e Dominio del Monarca, siccome è in suo potere di istituirne, e regolarne il governo, così è nel diritto di ritenerne per se, o trasferirne altrui liberamente l'Imperio, provvedendoli del Sommo imperante, e del Successore. Così faceva Aleffandro, e i Romani, che altri popoli soggiogati li ridussero arbitrariamente in provincia, altri li fecero tributarj, lasciarono altri sotto il potere degli Antichi, o gli provvidero di nuovi Sovrani; che 7. asserisce che i *Principi Sovrani concedere non possono beni, e fondi pubblici in proprietà, senza consenso de' Popoli*; quando che essendo quelli, specialmente ne' Regni Patrimoniali, e conquistati, in Dominio di loro, possono essi ottimamente disporne nelle urgenze delle cose; e di fatti in tali casi ne disposero i Principi i più illuminati, senza reclamazione de' Popoli. Qual' offesa adunque, io ben diceva, e qual torto non arreca l'Epitome ai Sovrani, ai Monarchi, avvilenando, ed annichilandolo con tali massime incediarie il lor supremo Potere?

IV. Confermiamo tutte queste verità colla costante osservanza delle genti le più civilizzate ancora, e più culte. 1. Degli Ebrei abbiamo dalla Sacra Storia (1) che Salomone Re di Palestina concedette liberamente ad Hiram Re di Tiro venti città di quelle, che ereditate avea da' suoi maggiori; e da Giuseppe Ebreo (2)

N

ri-

(1) I. Reg. IX. 11. 12.

(2) Antiquit. Jud. lib. XV. & XVI.

rileviamo che Augusto Imperatore donò varie città ad Erode, ed una parte di quella regione, che avea tolta a Cleopatra, colla facoltà di lasciare il suo Regno a chi volesse de' suoi figli, come fe in fatti mutando varie volte il suo testamento; niente fin qui del consenso de' Popoli, e specialmente della parte alienata, che ricusato avrebbe certamente di soggettarli ad Erode, essendo noto il proverbio: *Malo esse Herodis porcum, quam filium.* 2. De' Greci narra Diodoro Siciliano (1) che Ercole, presa Sparta in guerra, la diede a Tindaro Re di Laconia con questa condizione però, che, lasciando egli de' figli, si rendesse loro Amfipoli data in dote ad Acamante figlio di Teseo; e Fenice dice di Peleo presso Omero (2):

..... *Populos dedit hic mihi multos,
Ut fines Pthia, Dolopumque Regna tenerem.*

3. De' Persiani sappiamo da Giustino (3) che Dario lasciò in testamento il Regno ad Artaserse, a Ciro all' incontro le Città, che teneva al governo; ed i successori di Alessandro si stimarono in proprietà de' Regni conquistati, dopo disfatti i Re di Persia, e come tali solennemente ne disposero. Dove vi han qui le diete nazionali, e il consenso della parte alienata, qualor distinguere vogliasi della acquiescenza de' sud-

(1) *Diod. lib. IV. p. 166. Ed Steph.*

(2) *Iliad. IX. 479.*

(3) *Justin. lib. V. c. 11.*

sudditi? 4. Degli Asiani racconta Giustino (1) che Mitridate, parlando della Pasiagonia, afferma esser dessa lasciata a suo Padre per adozione testamentaria: *Quæ non vi, non armis, sed adoptione testamenti suo Patri obvenisset*; ed Attalo Re di Pergamo nella Misia mediterranea istituì erede de' suoi beni il Popolo Romano: *Populus Romanus bonorum meorum heres est*, (2) e' l Popolo Romano con liberale interpretazione tra i beni del Re v' intese ancora il suo Regno, nè vi ebbe riparo per occuparselo. Gli scrittori i più accreditati, e Politici ebbero per giusta, e legittima una tale occupazione: *Adita igitur hereditate*, dice Floro, *Provinciam Populus Romanus non quidem bello, nec armis, sed quod est æquius, testamenti jure retinebat*. (3) *Attalus testamenti æquitate gratus Asiam Populo Romano legavit*, scrive Valerio Massimo, (4) e Sertorio presso il Plutarco: (5) *Cum Populus Romanus optimo jure eam terram teneret*. Lo stesso Cicerone gran Repubblicano e Filosofo riconobbe per giusta la strada dell' Eredità, e del testamento nella collazione de' Regni; onde parlando del Regno di Bitinia lasciato da Nicomede per testamento al Popolo

N 2

Ro-

(1) *Justin. lib. XXXVIII. cap. 5.*

(2) *Cic. de leg. Agr.*

(3) *Flor. lib. II. cap. 20. Epit. Liv. 58.*

(4) *Val. Max. lib. V. c. 11. extern. 3.*

(5) *Ap. Plutarch. p. 580. E. Tom. 1.*

Romano francamente diceva: (1) *Quid, quam hereditatem jam crevimus?* 5. Degli Africani sappiamo da Eutropio, ed Ammiano (2) che la parte Cirenaica della Libia, ove sono le città di Berenice, Tolomaide, e Cirene, fu lasciata in testamento al Popolo Romano da Appione Tolomeo Re di Cirene, e Marmarica, e che questo Regno istesso ricevuto lo avea Appione per testamento Paterno; e Cicerone ci avvisa dell' Eredità del Regno di Egitto lasciato al Popolo Romano dal Re di Alessandria: *Quis ignorat Regnum Egypti testamento Regis Alexandrini Populi Romani esse factum?* (3)

V. Ed omessane un'altra infinita serie, che è registrata presso il Grozio per tutto il capo III., e precisamente al §. XII.; omesso ancora, che l'istesso Imperio Romano prima elettivo, passò di poi in ereditario de' Cesari, e dopo una lunga prescrizione non vi fu chi loro ne negasse il Dominio; sol quì rammentiamo pochi esempi de' nostri tempi. L' Isola di Malta colle sue pertinenze non fu ella donata ai Cavalieri Gerosolimitani assolutamente, e per sempre, tranne picciolo annuo segno di omaggio, dall' Imperator Carlo V.? Non assoggettò Carlo I. Re d'Inghilterra a Milord Baltimore, ed a' suoi eredi, e successori la Provincia del Mariland in assoluto Dominio, e proprietà del medesimo, salva un'

(1) Cic. II. in Rullum cap. 15.

(2) Ann. lib. XXII. c. 16. Eutrop. VI. cap. 9.

(3) De lege Agraria Q. rat. 11. 16.

annua prestazione in segno di riconoscenza (1)? Il Gran Monarca delle Spagne Carlo III. di augusta memoria non rilasciò in favor del suo Terzogenito Ferdinando IV., quì felicemente Regnante, i recuperati Regni delle Sicilie, dismembrandoli dalla Monarchia Spagnuola? e l' saviissimo Imperatore Leopoldo II. non ha conferito in questo anno liberamente al suo Secondogenito Ferdinando il Gran Ducato di Toscana, smembrandolo sicuramente da' suoi Ereditarij Dominj? Dove intervenne in tali donazioni, distrazioni, e traslazioni de' Regni, ed Imperj, il voluto consenso precedente, e necessario de' Popoli? Dove il consenso della parte, che si volle alienare? Dove le *Nazionali diete*? Vi accede o vero, affin che non si equivochi, l'adesione e l'acquiescenza de' sudditi, ma questo atto posteriore, lungi da stabilire in essi quel preteso diritto, vie maggiormente autorizza, e comprova ne' veri Monarchi il dritto di disporre liberamente, nelle urgenze delle cose, de' Regni specialmente di lor pieno diritto. *Questo è intanto il dritto delle genti, il quale non è soggetto ad abolizione, o prescrizione alcuna* (2), quello cioè, che osservato noi dimostrammo su tal proposito presso tutte le Nazioni, non già quello, che su strani voli di fantasia va (ivi) spacciando l' illuso Bruffone coll' *A. del Memoriale*: il soggiugner

N 3

poi

(1) *Martinier grand Diction. V. Malthe, e Mariland.*

(2) P. 238.

poi, e quanti siano i fatti, che possano allegarsi in contrario, comechè frequenti sian desisi, fondamenti del dritto esser non possano (1), l'è certamente una ripigliata, non lo se più ributtante, od insulsa; poichè non sono le astrazioni chimeriche di un qualche delirante Filosofo, ma il consenso di tutti gli uomini, e la pratica costante delle Nazioni i fondamenti più incontrastabili del dritto delle Genti. Ricordiamo al Giureconsulto ciocchè sta scritto nelle istituta (2): *Quod Naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes pæque custoditur, vocaturque Jus Gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur*; e già iananzi Tullio avea detto: *Jus illud naturale, & gentium apud omnes gentes vigere* (3).

VI. Ciò premesso qual veleno antimonarchico non contiene ella quella fediziosa domanda dell'Epitome: „Può passare un Territorio „in dominio di una estranea Potenza per quale „lunque atto; concessione, offerta, che ne „facesse la Sovranità del luogo ad una altra „estranea (4)? Non soffia ella nel fuoco della discordia? Non isparge il fermento di rivoluzione ne' Popoli? Non iscuote anzi, e rovescia da' fondamenti la maggior parte de' Dominj, del-

(1) P. 225., & 238.

(2) De I. N. G., & Civ. tit. II. §. I.

(3) Pro Archia Poeta cap. X. 9.

(4) P. 236.

delle Signorie, de' Regni, e degli Imperi del mondo, che su tali titoli, siccome abbiám dimostrato, comunemente si fondano? Non è ella apertamente nemica del presente stato della nostra Monarchia, e Monarchi? Racchiudendo adunque le vele, dal fin qui detto rilevasi che diverse sono le strade di occupar la Sovranità, originarie, ed autorizzate da Dio, di Elezione cioè, di Eredità, di Conquista, e di Prescrizione, malmenate indegnamente, ed a torto nell' Epitome: Che diverse sono in seguela le specie de' Regni, con diversa potestà governati; e finalmente che de', così detti, Patrimoniali e Conquistati nelle urgenze delle cose ne dispongono liberamente i Monarchi.



§. V.

Proposte le varie forme del Governo, dalla natura della Monarchia si dimostra per manifesto attentato ricercare l'assenso precedente del Pubblico, e delle Comunità del Regno nelle Sanzioni, Confederazioni, e Concordati fatti dai Monarchi; e vie più dichiararli coll'Epitome soggetti ad esser aboliti, e rotti, per veri, o falsi pretesti, dalla Nazione, e dal Popolo.

I. **Q**uantunque diverse esser possano le forme del Governo irregolari, e miste; le semplici, e regolari però a tre comunemente riduconsi da Pubblicisti. 1. O dipende infatti la somma del Potere dal comun suffragio de' Cittadini, che Democrazia si appella, ed è questo Governo il più imperfetto degli altri due; poichè nella moltitudine è irreparabile la confusione, ed il disordine, e quindi lo scioglimento totale di esso: 2. O risiede l'autorità presso molte determinate persone, presso i Grandi, e'l Senato, che Aristocrazia si chiama; e l'interesse, l'ambizione, la gelosia de' Potenti la soggetta ancora ad una quantità portentosa di incomodi 3. O non è riposto l'imperio che in una sola persona, che Principe, Re, e Monarca si dice, e però forma il governo Monar-

narchico; ed in esso le deliberazioni le più segrete, e le più savie, il concorso al bene pubblico il più sicuro, ed unanime, e l'esecuzione medesima più pronta, attiva, e possente, lo rendono il più perfetto, e vantaggioso degli altri, e più conforme ancora all'ordine naturale, regolato da un solo Reggitore supremo, non che alle stesse vedute della Politica. *Unum est Reipublicæ corpus*, dicea Tacito *Annal. lib. i.*, *atque unius corde regendum*. Non poteano meglio spiegarsi in succinto tutte e tre queste specie di Reggime, che colle parole di Seneca *Ep. XIV. Interdum Populus est, quem timere debeamus: interdum, si ea Civitatis disciplina est, ut plurima per Senatum transigantur, Gratosi in ea timeantur viri: interdum singuli, quibus Potestas populi, & in populum data est.*

II. „ Il Governo Monarchico adunque si „ è quello, ove la Potestà suprema risiede tutta „ intiera nella persona di un solo uomo rego- „ lato dalla ragione, ma non soggetto ad altri, „ che a Dio „ la definisce così il Signor di Mont Real (1), e con esso tutti i Politici. Or essendo triplice questo Potere Sovrano (2), *Legislativo* cioè, onde si stabilisce il dritto da osservarsi da' sudditi, *Giudiziario*, onde si applica questo ne' casi particolari, e *Deliberativo*, onde se ne promuove l'esecuzione e' l'vigore, e si provvede ancora alla salute, e polizia della Re-
pub.

(1) *Science du Gouv. T. I. ch. 3. sect. n. 6.*

(2) *Samuel. Coccej. in Grot. lib. I. cap. 3. §. 5.*

pubblica; questo tripartito Potere viene a rifedere adunque in tutta la sua estensione presso il Monarca. Ed essendo certo altresì di annoverarsi tra i supremi diritti della Regalia quello di far le confederazioni, le convenzioni i concordati e la pace; poichè forma questo lo stato più naturale, e la salute della Repubblica, sommo dovere della Pubblica autorità; allo stesso Monarca adunque, in cui tutta e pertutto concentrata ella trovasi, sì apparterrà di metterli sul tappeto, ultimarli, e conchiuderli. *In Regnis Regum est fœdus facere*, dice il Grozio (1), e Servio (2) ne assegna per motivo: *Quia quod Rex promittit, videtur Respublica promittere*, o come più si esprime la legge: *Quia quod Principi placuit legis habet vigorem* (3).

III. Rivolgiamo ora un poco lo sguardo sopra i pretesi nostri Politici, che fingendo di favorire gli interessi della Sovranità, non fanno poi che deprimerla, e veggiamo come spogliano essi a man franca il nostro Monarca di sì speciosi diritti. Se infatti 1. secondo la *Prammatica Sanzione*: *Prima di ogni altro, di quanto bassi a fare* (dal Monarca in materia di Concordati) *necessaria cosa è farlo noto, e manifesto a tutto il Pubblico*; non ha dunque il nostro Sovrano il poter Supremo necessario per conchiudere assolutamente una alleanza, una convenzione, un trattato con altra Potenza, potere inseparabile dal Governo Monarchico? dunque non farà un ve-

(1) L.2.c.15. §.3.n.1. (2) *In Æneid.II.v.162.*

(3) *Leg. 1. digest. de Constit. Princip.*

vero Monarca? 2. *Se ha il Pubblico il dritto di essere istruito ed illuminato nella causa pubblica, e di restar persuaso ohe tutto ciò, che bassi a fare, sia santo, giusto e vantaggioso, e che si faccia per mezzi canonici, e legittimi*; la deliberazione adunque de' più importanti, e pubblici affari non farà in pieno poter del Monarca, ma riservata alla moltitudine, ed ai Sudditi? Non si distinguerà più adunque un vero Monarca da un semplice Magistrato Repubblicano, che nella sola durata; poichè il Pubblico avrebbe sempre il dritto di domandargli conto dell' operato, *se sia santo, giusto, e vantaggioso, e se fatto sia per mezzi canonici, e legittimi*. Sarebbe anzi egli per rapporto alla Nazione men che un Magistrato, ed ufficiale perpetuo per rapporto allo stesso Principe. Può ella mai una tal dipendenza compatirsi coll' idea di un vero Monarca? „ La Potestà Monarchica, dice Otane presso „ Erodoto, consiste in ciò che (il Monarca) „ fa ciocchè vuole senza darne conto a veruno; „ secondo Dione in quanto ei comanda, senza esserne risponsabile ad uom vivente; e Pausania oppose l'autorità Reale a quella, che è „ obbligata a dar conto delle proprie azioni (1). „ Ed Eschilo:

• *Rex est suo utens jure nulli obnoxius* (2).

IV. Tempo è pur questo di smascherare, e combattere la simigliante sediziosa massima del *Ragionamento*, cioè che i concordati fatti dai

(1) *Grot. I.R.P.l. I. cap. III. §. 8. n. 9.*

(2) *Prometh. vincit. p. 24. Ed. H. Steph.*

dai nostri Sovrani col Capo della Chiesa, per non esservi stati intesi gli Arcivescovi, i Vescovi, e fin le Chiese particolari, ed i Rappresentanti delle comunità del Regno sieno insanabilmente nulli. Ed in ciò, soggiugne, sono concordi i scrittori del *jus Pubblico*. Che dunque? Alle due supreme Potestà, che intervennero in tali transazioni, ed accordi, mancava l'autorità, ed il diritto di convenire, e transiggere in questa pubblica causa? Che dunque? Non si apparteneva ad essi il terminare le pubbliche controversie, e restituire la pace interrotta alle Chiese, ed alla Repubblica? *Quum Pax sit status Reipublicæ ordinarius, ac veluti naturalis nemo non animadvertit Imperantes & ad conservandam, tuendamque pacem, & ad illam, si forte rupta sit, quam primum reformandam teneri Per fœdus Pacis intelligimus Conventionem inter gentes, bello mutuo implicitas, qua controversie per modum transactionis finiuntur*. Ecco ciocchè insegnano i Pubblicisti (1). Inoltre a qual concordato mai fu necessità di sentirsi fino le Chiese particolari, ed i Rappresentanti delle comunità dello Stato? Al Germanico conchiuso tra Nicolò V. da una parte, e Federico III. coi Principi di Germania dall' altra? Al Gallicano tra Leone X., e Francesco I.? All'ultimo de' nostri tra Benedetto XIV., e Carlo III. allora quel felice Regnante? trattati ed accordi, che furono riconosciuti poi per legittimi, e rati nel-

(1) *Heimlib. II. §. CCXV. & CCXVI.*

nelle Diete, negli Ordini, nei Senati, nei Tribunali, nelle Accademie, e fin negli stessi Concilj; e confessati ad una voce per *Costituzioni Canoniche, e Prammatiche sanzioni* dell'Impero, per *Dritto, e Leggi della Francia*, e per parte del nostro *Dritto Canonico*, dai Pubblicisti della Germania (1) delle Gallie (2), e del Regno? (3); Come è dunque che i soli concordati conchiudi dai nostri Re col supremo Gerarca della Chiesa, non *intesi tali voluti rappresentanti*, sono *insanabilmente nulli*? Non è questo voler violar la pubblica fede, ed attraversare le pievedute del nostro Religiosissimo Monarca, che con tanta pietà, e saviezza si affatica oggi a conchiuderlo col S. Padre? o piuttosto non è questo spogliare arditamente un Monarca Cattolico di sì specioso diritto?

V. Più distruttivo delle Monarchie, e più spaventoso ai Monarchi è finalmente quel Tribunale della *Nazione, e del Popolo*, che innalzar pruovammo sopra di essi l'*Epitomo*. Poichè 1. se le *confederazioni fatte dalle somme Poteetà, e dai Sovrani non obbligano il Popolo*, quando sono pregiudiziali alla *Nazione*, miserabile, e troppo angusta si è adunque la condizione di un Monarca, che quasi, o peggio di un procuratore, e gestor

(1) *Riflessioni sopra i 73. articoli della Promemoria P. 216. Anon. Schmidt Instit. juris Eccl. Tom. 1. p. 87. & 88.*

(2) *De Marca C.S.J. lib. 6. cap. 9.*

(3) *Cavall. ib. Proleg. cap. VII. §. X.*

stor di negozj , allora contrarrà validamente , quando riescano felici, ed utili i suoi contratti; altrimenti , per quanto plausibile , e ragionevole sia stata la sua condotta, per quanto muniti della sua Autorità , non dovranno eseguirsi dal Popolo ; conseguenza rigettata come mostruosa, e falsa da' più accreditati Politici (1); 2., se son soggette ad essere abolite , e rotte , tantosto che la Nazione si arvede del torto , che contengono ; spetterà adunque alla Nazione conoscere , e giudicare dell' utile, e dello svantaggio delli trattati fatti dal Principe ? 3 se finalmente è nel Potere di sottrarsene , giacchè non ci è giudice comune fralle Nazioni ; adunque la Na-

(1) *Neque tamen ut quidam existimant lex hac ad naturam negotiorum gestorum exigenda est, ut tum demum ratus sit habendus, si utiliter gestus sit. Nam ad tales angustias Reipublicæ Imperatorem redigere ipsi Reipublicæ esset periculosum. Quare nec sensisse hoc credendus est Populus, cum imperium detulit. Contractus Regentium ita obligant subditos si probabilem habeant rationem, quod in dubio ob Regentium Auctoritatem præsumi debet. Non enim exitus in hac re, sed probabilis ratio rei gerendæ spectanda est; quæ si adsit & populus ipse obligatur, si quo casu sui juris esse incæperit, & successores ut populi capita. Nam, & si quid populus liber contraxisset, obligaretur is, qui postea Regnum plenissimo jure acciperet. Grot. I.B. P. lib. II. cap. XLV. n. 1. & 2*

Nazione serba un *Potere* distinto da quello del suo Monarca, di sottrarsi cioè da' suoi pretesi *svantaggiosi Trattati* ; anzi maggior del Monarchico, di romperne cioè, ed abolirne tantosto le più autentiche sanzioni, che crederà formate a suo torto ? Non è questo fare il Popolo Giudice, e superiore al Monarca istesso, e' l Monarca dipendente da' Sudditi. *Verum jus Imperantium a subditorum voluntate pendere?* Qual sistema più assurdo, e mostruoso di questo terribile Tribunale? Tribunale, e dipendenza contraria al dritto divino, che ordina di esser eglino sommessi ai Principi, come istituiti da Dio, e di obbedire ai Padroni ancora fastidiosi, e violenti, non solo per motivo di timore, ma ancor di coscienza? contraria al dritto naturale, che non riconosce persona superiore al Capo, al Sovrano, quindi l'apostegma di Antonino il Filosofo: *Nemo nisi solus Deus iudex Principis esse potest* ? contraria alla Costituzione Monarchica, che non può trovarsi divisa nel Monarca insieme, e nel Popolo? contraria alla giustizia, poichè non potrebbe esercitarsi giammai senza delitto; dovendosi cominciare dal rivoltarsi contro il proprio Sovrano, pria di averlo convinto per colpevole? contraria finalmente al dritto pubblico, ed al buon governo, poichè rovescerebbe sicuramente lo stato nella confusione, e nel disordine, e minerebbe anzi lo sterminio total dell' Impero ? *Si ubi jubeantur querere singulis licet, pereunte obsequio, etiam imperium intercidit.* (1) VI.

(1) Tac. Hist. cap. 83.

VI. Non sono queste paurose teorie, e specolazioni rimote? Noi parliamo al cospetto di una Nazione infelice, ridotta nella più lagrimevole situazione dalla ballistica di tali massime rivoltanti, e dalla molle di questo terribile tribunale. Ecco quanto ne dice un membro istesso della Nazionale Assemblea (il Vescovo di Nancy (1)), „ Quale infelice stato, o gran Dio! è „ quello di un popolo, che vili Fazionarij in- „ tessono ciascun giorno di massime le più de- „ testabili, a quali eccessi di disavventura non „ è egli violentemente strascinato? La Religio- „ ne oltraggiata, i Tempj chiusi, i lor Mini- „ stri sbanditi, il Trono rovesciato, la No- „ biltà abolita, i Tribunali distrutti, non più „ Costumi, non più Finanze, non più Com- „ mercio, non più Armata, e forse quanto „ prima non più Nazione; mentre chi può „ rattenerla sul pendio di quell'abisso, dove le „ gran Nazioni non cadono, che una volta, „ senza speranza di mai più uscirne,? Ed ac- „ ciò più non deliri lo spirito di vertigine di „ esser queste declamazioni ingegnose di un qual- „ che partigiano del dispotismo, o di un *Pre- „ te fanatico*, osservi egli un sì mostruoso ri- „ tratto dipinto coi colori più vivi della Filoso- „ fia, e col pennello istesso di un Capi-Rivoluzionario Filosofo. E' questi il troppo famoso Abate Raynal in una sua lettera diretta ai Rappresentanti della Nazione Francese letta in Assemblea nella Sessione de' 30. Maggio 1791. „ I Torbidi Religiosi, ei dice „ le discussioni

„ Ci-

(1) *Lettr. Pastor. V. Giorn. Rom. n. 14. 9. Apr. 1791.*

„ Civili, la costernazione degli uni, la tirania e l' audacia degli altri, , un Governo schiavo della *Tirannia popolare*, il Santuario delle leggi circondato da uomini sfrenati, , che vogliono alternativamente o dettarla, o bravarle ; Soldati senza disciplina , Capi senza autorità, Ministri senza mezzi , un Re, il primo Amico del suo Popolo immerso nell' amarezza , oltraggiato , minacciato , spogliato di ogni autorità, e la Potestà pubblica non esistente più , che ne' *Clubs* , ove uomini ignoranti , e grossolani osano pronunciare sovra qualsivoglia questione politica., , Tal' è, non ne dubitate, o Signori, tal' è la vera situazione della *Francia*., (1). Dio immortale! Tra quali angustie riduconsi i più amabili tra i Monarchi , e su quale abisso confidansi i più vasti , e rafforzati imperi per delle massime incendiarie de' Zelatori pretesi della Regalia ; e dello Stato!

Conchiusione generale .

Eccone i più gravi errori degli Scrittori del momento contro alla Religione , e le massime sediziose contro allo stato , onde risulta il più formidabil progetto del Filosofismo del Secolo, un' *affettata divozione* cioè , che ritto tende al *libertinaggio*, al *Deismo* , ad un *preteso zelo di Patriottismo* , e *Sudditanza* , che finisce coll' *Anarchia* . Stiamo adunque all' erta amati Cattolici , e Concittadini fedeli , e raddoppiamo

O

l' amo.

(1) | *Nouvel. extraord. de div. Endr. n. 46. du Vendred. 20. juin. 1791.*

L'amore, e lo zelo per l' antica fede confidata una volta ai nostri maggiori, e l' attaccamento, e la soggezione alle Potestà, ed a' Sovrani conceduti a noi da Dio: ricorderete sempre dell' avviso paterno, e sollecito dell' Appostolo S. Giuda: *Charissimi, omnem sollicitudinem faciens scribendi vobis de communi vestra salute, necesse habui vobis scribere: deprecans supercertari semel tradita Sanctis fidei. Subintroierunt enim quidam homines... impii Dei nostri gratiam trasferentes in luxuriam... Dominationem autem spernunt, Majestatem autem blasphemant... Hi autem quaecumque quidem ignorant blasphemant.*

I L F I N E.

ERRORI

CORRETTE

<i>precidendam</i> pag. 20. v. 27.	<i>praecidendam</i>
<i>Sacramentum</i> p. 16. 41. & 63.	<i>Sacramentum</i>
<i>Anticristum</i> p. 74. v. 20.	<i>Antichristum</i>
<i>externae</i> p. 104. v. 14.	<i>externae</i>
<i>si è multiplicato</i> p. 107. v. 13.	<i>si è diminuito.</i>
<i>Consummatum</i> p. 129. v. 7.	<i>consummatum.</i>
<i>spogliata</i> p. 144. e 25.	<i>spogliato.</i>
<i>Egypti</i> pag. 196. v. 12.	<i>Aegypti.</i>
<i>Reipublicae</i> p. 201. v. 8.	<i>Reipublicae</i>

Si condoni qualche altra svista Ortografica alla fretta della stampa,

INDICE DE' PARAGRAFI.

P A R T E I.

- E**rrori dell'Epitome contro alla Chiesa. pag. 5.
- §. I. Eretico-Scismatica Nozione, e Definizione della Chiesa assegnataci dall' Autore. (ivi)
- §. II. Rovescia l' Autore la suprema autorità della Chiesa la più decisa spirituale, e la costituzione divina. 23
- §. III. Divide il Cristianesimo, ed apre la strada all' Anticristo, riponendo l' autorità della Chiesa in tutto il Collegio de' Cristiani, e precisamente nel Popolo. 36
- §. IV. Perde, e confonde l' Autore la Gerarchia Ecclesiastica, riducendo l' ordine de' Diaconi ad un Ministero profano. 43
- §. V. L' Epitome distrugge l' Episcopato, e con esso il sostegno della Chiesa, facendo i Vescovi, e i Preti eguali di Ministero, e di Sacerdozio. 47
- §. VI. Sovverte l' Epitome il Divino Primato Pontificio di Potestà, e Giurisdizione, e con esso l' Unità dell' Episcopato, e della Chiesa. 65
- §. VII. Confonde, e conculca l' Epitome la natura, e potestà de' Concilj generali, e con ciò l' ultimo appoggio dell' Autorità Ecclesiastica 82
- §. VIII. Atroci, e rivoltanti calunnie sparse dall' Autore contro le Comunità de' Regolari a fine di distruggerle. 88
- §. IX. Errore dell' Epitome intorno alla proprietà de' beni del Clero. 98
- §. X. Scomunica per l' Epitome pena solo esteriore. 163
- O 2
- §. XII,

§. XI. *Malmena l' Epitome la Messa privata ,
o piuttosto generalmente il Sagrosanto Sagri-
fizio della Messa .* 106

§. XII. *Stabilimenti , e pratiche della Chiesa in-
torno 1. al Patrimonio Sagro . 2. al Divino
Officio . 3. alle Doti delle Monache . 4. Ai
Voti Religiosi . 5. alle usure , screditati dall'
Epitome .* 116

§. XIII. *ed ultimo . Saggio d' un altro Libel-
lo intitolato . Storia politica sul matrimonio,
che serve di conchiusione al parere Ecclesiastico* 125

P A R T E II.

Massime dell' Epitome contro la Sovranità: (ivi).

§. I. *Massime sediziose disperse in diversi opu-
scoli tra noi comparsi , riepilogate , e sostenu-
te dall' Epitome .* 134

§. II. *Ogni' Sovranità è immediatamente da Dio:
per Dio regnano i Re , onde non puossi senza
attentato dir coll' Epitome , la Sovranità for-
mata dagli Uomini , ed i Monarchi semplici
depositarj , e Rappresentanti de' Dritti de' Po-
poli .* 146

§. III. *Si esamina , e si dirocca il preteso Pat-
to Sociale sostenuto nell' Epitome , e per vero
che fosse , si dimostra , che ben inteso niente
attraversa l' assoluto Potere , e l' indipendenza
de' Monarchi .*

§. IV. *Diverse vie per occupar le Sovranità
originarie , ed approvate da Dio , e varie
sorti di Regni diversamente moderati , impu-
gnati nell' Epitome ; de' così detti Patrimonial-
li , e conquistati nelle urgenze delle cose ne
dispongono liberamente i Sovrani .* 185

ELEN.

ELENCO DEGLI AUTORI

Confutati per occasione in quest' Opera.

P A R T E I.

Monarchia Universale de' Papi pag. 19 38
64 73 74 85.

Schiarimento Storico-Critico 48 & 62 & 81

Pastorale di Monsignor di Pistoja de' 18. Maggio 1788. 68

Storia Politica sul Matrimonio 125 & seq.

P A R T E II.

Discorso Storico-politico dell' origine , progresso, e
decadenza del potere de' Chierici 134 158
& 161

Riflessioni sul Discorso storico-politico 136 37

Allocuzione del Cardinale N. N. al Papa 138
141

La Dottrina pacifica 139

Memoriale alla Santità di Pio VI. 139. 140 &
197 202.

Prammatica Sanzione di Luigi IX. 140 173 1760

Ragionamento sull' Autorità degli Arcivescovi ,
e Vescovi del Regno 140 147 176, & 203

Nullum jus Pontificis Maximi in Regno Neapolitano 142 & 207.

Schmidt Principj della Legislazione Universale
168 69 173

*Autographum in retroscripto supplici libello de
ductum Rev. D. Carminus Sanctorus revideat, &
in scriptis referat, ad finem &c.*

Fr. Alb. Arch. Reg. Cap. Maj

S. R. M.

IL Manuscritto intitolato *Parere Ecclesiastico-
Politico &c.* non contiene cosa alcuna con-
tro del Dritto Regio, e non offende il buon
costume. L'Autor dimostra zelo per la Chie-
sa, impegno per il Sovrano. Può dunque dar-
si alle stampe. Così stimo. E con quella mag-
gior umiltà, e riverenza, che posso, sottomet-
to alla Maestà Vostra il mio parere.

Di V. M.

Umile Vassallo.

Carmine Santoro.

*Viso Rescripto S. R. M. sub die 9. Mensis
Aprilis currentis anni, ac Relatione U. J. D. D.
Carmine Santoro de commissione Rev. Regii Cappel-
lani Majoris ordine præfatæ Realis Majestatis.*

Die 20. Mensis Julij 1791. Neapoli.

R*Egalis Camera S. Clare providet, decer-
nit, mandat, quod imprimatur cum in-
serta forma præsentis supplicis libelli, ac appro-
bationis dicti Revisoris; verum non publicetur,
nisi per ipsum Revisorem, facta iterum revisione,
affirmetur, quod concordat servata forma Rega-
lium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur
Regia Pragmatica, hoc suum &c.*

TARGIANI.

CARUSIUS.

Vidit F. R. C.

Illustris Marchio Citus Præf. S. R. C., & ceteri
Ill. Aulæ Præf. tempore subscriptionis impediti

PASCALE.

Adm. Rev. Dominus D. Aloysius Elefant
revideat, & in scriptis referat. Die 2. Janu-
arii 1791.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

Eminentissimo Signore.

GLi odierni Amatori delle profane novità vogliono sconvolgere tutto il sistema Cattolico, e sotto la maschera di una sana dottrina attaccano le divine prerogative della Chiesa di G. G., e del suo Vicario, Capo Visibile, Maestro, e Pastore di tutti i Cristiani, ed ispirando così nel cuore de' fedeli lo spirito dell' errore, e dell' indipendenza indeboliscono la forza della fede, che deve essere la sola base più stabile di ogni legittima potestà su questa terra. Opportunamente dunque si vede nel pubblico una Opera intitolata: *Parere Ecclesiastico-Politico sull' Epitome del diritto &c.*, che per ordine di Vostra Eminenza ho dovuto esaminare, opera tutta diretta a scoprire, e combattere le novità pericolose, che si tentano d'introdurre nel sistema dell' insegnamento Cattolico: ed in verità il di lei docto Autore con le vere regole della pura dottrina stabilisce qual sia la natura della vera Chiesa di G. G., o ella si consideri dispersa, o raunata ne' Concilj, e le di lei luminose proprietà; dimostra quindi il divino Primato di reale giurisdizione residente nel suo Capo visibile il Romano Pontefice, e coi lumi della Cattolica dottrina espone l'ordine inalterabile divinamente prescritto nel-

nella Gerarchia Ecclesiastica fondata dal Divino Istitutore della nostra Religione; prende poscia occasione il già detto Autore di mettere in chiaro molti dogmi della Chiesa Cattolica, e stabilire insieme, e giustificare le pratiche le più sacrosante adottate dalla medesima pel pubblico vantaggio de' Fedeli. Non saprei poi ridire con quanta destrezza, ed accorgimento il savio Autore di quest'Opera rassodi i leggitori nella credenza di quelle divine massime, che riguardano la Sovranità Civile, quale dimostra come istituita immediatamente da Dio; e perciò indipendente da chicchessia nello stato al di lei reggimento affidato, dichiarando quanto punibile attentato sia il richiedere l'*assenso del Pubblico, della Nazione, e del Popolo nelle Sovrane sanzioni*. Essendo dunque di tal fatta l'opuscolo presente, che veramente può dirsi parto di un ingegno impiegato tutto ad attingere da' più puri fonti della Dottrina Cattolica i sostegni dell'una, e dell'altra Potestà: son d'avviso, che debba comandarsene la stampa, che non può veramente non riuscire di pubblica utilità.

Di Vostra Emza Rma.

Napoli 2. Luglio 1791.

Umilis. Devotiss., ed Obblig. Serv. vero.

Luigi Elefante.

Attenta relatione Domini Rev. imprimatur

Die 14. Julii 1791.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

VAl
1510686